



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 287

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 28 aprile 2010

I N D I C E

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	Pag. 5
--	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 8
2 ^a - Giustizia	» 35
4 ^a - Difesa	» 41
5 ^a - Bilancio	» 51
6 ^a - Finanze e tesoro	» 58
7 ^a - Istruzione	» 64
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 107
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 108
11 ^a - Lavoro	» 113
12 ^a - Igiene e sanità	» 117
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 153
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 158

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica	Pag. 168
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 169
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale	» 171
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 173
Per la semplificazione	» 175
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 181

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 183
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 185

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-AP; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero *Pag.* 188

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . . . *Pag.* 192

Sottocommissioni permanenti

5^a - *Bilancio - Pareri* » 197

14^a - *Politiche dell'Unione europea - Pareri* » 200

CONVOCAZIONI *Pag.* 201

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Mercoledì 28 aprile 2010

26^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2062) Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il presidente CANTONI, illustra sommariamente le fasi in cui si è articolato sino ad ora l'iter del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, dando altresì conto dei pareri pervenuti.

Cede quindi la parola ai restanti commissari iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), pur sottolineando l'importanza e la valenza del provvedimento, esprime perplessità sia in ordine ad alcuni aspetti relativi agli oneri finanziari (con particolare riferimento alle spese sanitarie ed alle esenzioni fiscali di cui godrebbero i beni della Gendarmeria europea), sia relativamente all'assenza, nell'articolato del trattato, di

disposizioni specifiche a garanzia ed a tutela dei diritti umani. L'oratore esprime, altresì, l'auspicio a che l'istituto possa beneficiare, nel futuro, della collaborazione di tutti i paesi dell'Unione europea.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

La senatrice MARINARO (*PD*) nell'esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in occasione dell'esame dello stesso in Assemblea, volto a valorizzare il contributo italiano alla gendarmeria europea, segnatamente nell'opera di definizione dei criteri della cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 46 del Trattato sull'Unione europea.

Ritiene infatti che la positiva esperienza della gendarmeria, avviata prima dell'entrata in vigore del nuovo trattato sull'unione europea, dovrà necessariamente rifluire nella cooperazione strutturata permanente di cui auspica un pronto avvio.

Ritiene inoltre che debba essere garantita una puntuale e costante informazione al Parlamento sull'attività della gendarmeria, segnatamente prima della decisione di partecipare a missioni che implicino l'invio all'estero di militari italiani.

Occorre inoltre a suo avviso provvedere a un riordino delle voci di bilancio per superare l'attuale situazione di precarietà finanziaria al fine di assicurare una piena e attiva partecipazione dell'Italia Psd e alla Psdc.

Coglie infine l'occasione per richiamare l'attenzione sulla necessità di definire, esaurita l'esperienza dell'Assemblea parlamentare dell'UEO, un sistema di cooperazioni interparlamentari, che coinvolgano i rappresentanti del Parlamento europeo, dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e dei Paesi candidati e gli altri Paesi interessati per garantire ai Parlamenti dell'Unione di riunirsi regolarmente per discutere insieme delle questioni della difesa europea. Con cadenza almeno semestrale e ogni qualvolta situazioni di crisi o decisioni particolarmente rilevanti, assunte dalle istituzioni dell'Unione, lo richiedano occorre poi garantire, a suo avviso, un pronunciamento del Parlamento italiano.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CANTONI dichiara chiusa la discussione generale, cedendo contestualmente la parole ai relatori ed al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore per la 4^a Commissione ESPOSITO (*PdL*), sottolinea la sostanziale convergenza politica coagulatasi intorno al disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite.

Per quanto attiene, quindi, alla bozza di ordine del giorno illustrato dalla senatrice Marinaro dichiara quindi di rimettersi alle considerazioni che il Governo riterrà opportuno formulare sul punto, pur condividendo, in linea di massima, le ragioni ad esso sottese.

Con specifico riferimento allo schema di ordine del giorno illustrato dalla senatrice Marinaro, il sottosegretario CROSETTO osserva che i necessari approfondimenti (che potrebbero implicare, altresì, alcune riformulazioni), potranno aver luogo nel corso dell'esame in Assemblea, ossia nella sede in cui il suddetto atto di indirizzo verrà formalmente presentato.

Dopo gli interventi – per dichiarazione di voto favorevole ed a nome del Gruppo di appartenenza – dei senatori CARRARA (*PdL*), TORRI (*LNP*) e DEL VECCHIO (*PD*), il presidente CANTONI, previa verifica del numero legale, pone infine in votazione il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che viene approvato all'unanimità, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 9.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

184^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene che sia il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati sia gli emendamenti del relatore e del Governo sollevino perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale. Egli osserva che l'ipotesi di astensione obbligatoria del giudice che abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento, senza alcuna precisazione e limitazione, è di dubbia compatibilità con gli articoli 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, poiché espone l'organo giudicante a facili strumentalizzazioni delle dichiarazioni, anche se rese nel pieno rispetto del carattere di terzietà o a mero scopo informativo. Ad analoghe obiezioni si espone la causa di sostituzione del pubblico ministero, introdotta dall'articolo 1, comma 2, che peraltro rischia di violare la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione.

Tra i profili di irragionevolezza, sottolinea l'equiparazione delle intercettazioni alle riprese di immagini acquisite in luoghi diversi da quelli privati e all'acquisizione di dati di traffico telefonico o telematico: tali strumenti non dovrebbero essere assistiti dalle stesse garanzie, né essere soggetti alle medesime limitazioni delle intercettazioni, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Inoltre, la disciplina rischia di violare il diritto di difesa, in quanto impedisce alle parti private di

richiedere l'acquisizione di tabulati utili alla dimostrazione della fondatezza della tesi difensiva.

Rileva che l'estensione alle intercettazioni da svolgersi in luogo pubblico e aperto al pubblico della necessaria finalizzazione all'osservazione dell'attività criminosa depotenzerebbe le attività di indagine e violerebbe il principio di ragionevolezza, in quanto equipara mezzi di ricerca della prova caratterizzati da un grado diverso di incidenza sulla *privacy* e sulla segretezza delle comunicazioni.

Sottolinea che la previsione della sussistenza di «evidenti indizi di colpevolezza» quale presupposto di ammissibilità delle intercettazioni è incompatibile con il principio di ragionevolezza. Anche prescindendo dall'incidenza sul principio di obbligatorietà dell'azione penale, la soggettivizzazione dei requisiti di ammissibilità attribuirebbe a questi mezzi di ricerca della prova la funzione di mera acquisizione di riscontri utili per corroborare la ricostruzione accusatoria.

La subordinazione all'istanza della persona offesa dell'ammissibilità delle intercettazioni rischia di attribuire alla parte privata un potere di incidere sull'esercizio dell'azione penale, incompatibile con le attribuzioni costituzionali dell'organo requirente, esponendo peraltro la vittima a indebiti condizionamenti che possono riflettersi sull'andamento delle indagini. Inoltre, la disciplina derogatoria per i soggetti «appartenenti» ai servizi di informazione per la sicurezza rischia di violare i principi dell'articolo 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, mentre sembra incompatibile con il diritto di informare e all'informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione il divieto assoluto di pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari e della documentazione degli atti relativi a operazioni captative e di indagine, anche dove non sussista il segreto investigativo. Tali divieti, a suo avviso, contrastano anche con il principio di cui all'articolo 101, primo comma, della Costituzione, sottraendo numerose categorie di atti processuali alla legittima conoscenza dei cittadini.

Infine, la sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione a seguito dell'iscrizione nel registro degli indagati violerebbe la presunzione di innocenza e avrebbe un effetto deterrente sproporzionato rispetto al diritto di cronaca.

Soffermandosi sugli emendamenti in esame, osserva che l'1.2000 aggraverebbe la disciplina, precludendo anche la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine, sebbene non più coperti dal segreto. L'emendamento 1.1000 sopprime il riferimento agli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto per l'autorizzazione, ma di fatto introduce questo improprio requisito di legittimità in forma di presupposti individualizzanti e di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza dei «gravi indizi di reato». L'emendamento 1.2007, incriminando la mera effettuazione di registrazioni di conversazioni in assenza del consenso dell'interessato, senza contemplare adeguate cause di non punibilità, rischia di precludere il giornalismo di inchiesta, con conseguente violazione dell'articolo 21 della Costituzione, nonché le investigazioni difensive e la

stessa tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione dell'articolo 24 della Costituzione. Infine l'emendamento 1.1100, nella parte in cui vieta la prosecuzione delle intercettazioni già disposte contrasta con il regime che regola la successione delle norme nel tempo, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza.

Il senatore PARDI (*IdV*) sostiene che il provvedimento in esame contiene contraddizioni logiche e costituzionali; in particolare le restrizioni all'effettuazione di intercettazioni determinano uno squilibrio nella tutela di diritti garantiti costituzionalmente. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.1100, che nella sua formulazione appare migliorativo rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, in quanto sopprime il presupposto dei «gravi indizi di colpevolezza», che avrebbe comportato come conseguenza l'esclusione delle intercettazioni dal novero degli strumenti investigativi. Tuttavia, la proposta introduce una serie di ulteriori presupposti che, nel loro complesso e in relazione ad altre disposizioni, inibiscono significativamente l'uso di quello strumento.

A suo avviso, la disciplina proposta sugli obblighi di segretezza e relativi alla pubblicazione avrebbe ancora, anche con gli emendamenti proposti dal relatore e dal Governo, notevoli profili di incostituzionalità. Essa limita in modo sproporzionato il diritto di cronaca e non consente il controllo della pubblica opinione né sui titolari di cariche pubbliche né sui pubblici ufficiali che conducono le indagini. Tale ostacolo contrasta con l'articolo 21 della Costituzione e con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, che tutelano la libertà di opinione e quindi il diritto di ricevere e di dare informazioni. Le limitazioni del giornalismo d'inchiesta determinano una prevalenza del segreto rispetto alla conoscenza, in coerenza con il sistema di potere assoluto e personalistico che si va affermando.

Osserva che la limitazione all'effettuazione delle intercettazioni rischia di ricondurre le indagini di polizia a metodi obsoleti, determinando indirettamente una violazione del principio dell'obbligo dell'azione penale, mentre la previsione che le parti possano chiedere la rimozione del magistrato che abbia reso dichiarazioni a proposito del procedimento violerebbe il principio del giudice precostituito per legge: in proposito, ricorda che alcuni magistrati sono stati accusati di non essere imparziali, per aver partecipato a seminari di studio. La previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), contrasterebbe anche con l'articolo 25 (giudice precostituito per legge), con l'articolo 107, primo e quarto comma (inamovibilità e garanzie dei giudici), con l'articolo 27, secondo comma (presunzione di innocenza) e con l'articolo 111 (ragionevole durata del processo).

Nota che la disposizione dell'articolo 1, comma 8, che prevede la sospensione cautelare del giornalista dal servizio o dall'esercizio della professione, viola l'autonomia degli specifici ordinamenti professionali e contrasta comunque con il principio di non colpevolezza, mentre l'articolo 1, comma 9, presenta un ulteriore profilo di irragionevolezza, prevedendo

che le intercettazioni tra presenti sono ammissibili solo se vi è il fondato motivo di ritenere che in quel luogo si stia svolgendo un'attività criminosa. Ugualmente irragionevoli sono i tempi assai limitati fissati per lo svolgimento delle intercettazioni.

Nota che per sostenere l'opportunità delle limitazioni all'effettuazione di intercettazioni spesso sono addotte motivazioni finanziarie, che hanno un significato solo retorico e di propaganda: infatti, l'elevato costo delle intercettazioni dipende soprattutto dalle spese che l'amministrazione sostiene per noleggiare apparecchiature che risulterebbero assai più economiche ove fossero acquistate. Ricorda anche le pratiche virtuose di alcune sedi giudiziarie, grazie alle quali si sono conseguite rilevanti economie nella gestione delle attività di indagine.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea il diverso significato delle tutele costituzionali previste per la riservatezza delle comunicazioni (articolo 15) e per il diritto di informazione (articolo 21). Nel ricordare le disposizioni della Convenzione dei diritti dell'Uomo e nel proporre ricostruzioni interpretative capziose e infondate, spesso si omette di specificare che gli Stati aderenti a quella Convenzione si sono impegnati a rispettare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, da cui emerge la prevalenza della tutela della riservatezza quale protezione di un importante profilo della persona.

Le osservazioni addotte nel dibattito sembrano riferite piuttosto al merito del provvedimento, cioè alla questione se nella fase di formazione della prova sia opportuno sacrificare – e in quale misura – il diritto alla riservatezza e il diritto alla giustizia.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ribadisce l'osservazione, già illustrata nella seduta di ieri, sulla norma che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni dal giudice per le indagini preliminari territorialmente competente al tribunale del capoluogo distrettuale in composizione collegiale: la Commissione di merito dovrebbe valutare attentamente se tale norma sia compatibile con il principio costituzionale di inderogabilità del giudice naturale e con il principio di uguaglianza, sotto il profilo dell'uguale trattamento processuale degli indagati.

La senatrice BASTICO (*PD*) contesta l'aggravamento eccessivo delle condizioni per ottenere l'autorizzazione alle intercettazioni, fino a costituire un vero e proprio ostacolo all'impiego di quello strumento investigativo. In proposito, osserva che i gravi indizi di colpevolezza, anche quando si procede per delitti assai gravi, possono non essere conosciuti all'inizio delle indagini; analoga obiezione riguarda la disponibilità delle utenze per le quali è ammessa l'intercettazione o l'acquisizione dei tabulati. Inoltre, ritiene irragionevole che ai parlamentari, che dovrebbero assicurare la massima trasparenza dei loro comportamenti, sia accordato un ulteriore privilegio, oltre al requisito dell'autorizzazione della Camera di appartenenza. Irragionevoli appaiono anche i termini ridotti per lo svolgi-

mento delle intercettazioni, spesso relative a procedimenti molto complessi. Giudica incongrua anche l'assimilazione alle intercettazioni delle riprese in luoghi aperti al pubblico e in luoghi pubblici e l'acquisizione di dati di traffico telefonico, che implicano una minore incidenza sulla riservatezza.

Infine, ritiene necessario ricercare un maggiore equilibrio per quanto riguarda la pubblicazione di documenti e atti processuali: il severo inasprimento delle sanzioni è in contrasto con diverse disposizioni costituzionali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, osserva che l'1.2000 rischia di peggiorare ulteriormente il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Conclude, auspicando che il Parlamento non approvi un testo come quello in esame, che non reggerà al vaglio della Corte costituzionale ed è palesemente condizionato dagli interessi del Presidente del Consiglio; vi è il rischio che si riduca ulteriormente la fiducia dei cittadini nella funzione legislativa.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*), riservandosi di presentare una proposta di parere sia sul testo sia sugli emendamenti, commenta alcune osservazioni del senatore Pardi. Sottolinea che le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in realtà hanno indicato una serie di limitazioni, proprio per tutelare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. Quanto alla censura dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), osserva che la sostituzione del pubblico ministero può essere richiesta dalle parti solo se sussiste il presupposto indicato e non arbitrariamente. Inoltre, precisa che per i reati più gravi la disciplina prevede la possibilità di proroghe dei termini per l'effettuazione delle intercettazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

185^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

indi del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1611) *Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo e in parte favorevole con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti. Sottolinea la necessità di valutare la compatibilità della norma che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni al tribunale del capoluogo distrettuale in composizione collegiale con i principi generali in materia processuale e nota che la previsione attualmente contenuta nel testo, che configura gli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto di ammissibilità, è suscettibile di violare il principio di ragionevolezza: pertanto, preannuncia un parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.1000, che prevede come requisito la sussistenza di gravi indizi di reato. Inoltre, è opportuno valutare la possibile incongruità della previsione volta a limitare lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche e ambientali in ragione della dotazione finanziaria preventivamente stabilita per ciascuna sede giudiziaria. In proposito, osserva che malgrado la clausola secondo la quale può essere richiesto e autorizzato l'aumento del limite di spesa, vi è comunque il rischio di ostacolare lo svolgimento delle indagini.

Con riferimento all'emendamento 1.2007, che introduce il reato di riprese e registrazioni fraudolente, segnala l'opportunità di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista, mentre per quanto riguarda l'emendamento 1.2009, diretto a modificare la legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo l'autorizzazione a procedere con riguardo alle intercettazioni indirette o casuali, è necessario valutare la coerenza con il quadro legislativo di riferimento, anche in considerazione di recenti pronunce della Corte costituzionale in materia.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore CECCANTI (*PD*) apprezza l'accoglimento da parte del relatore di alcune osservazioni proposte dalla sua parte politica. Tuttavia, permane una sostanziale differenza nell'impostazione che lo induce a preannunciare un parere contrario sulla proposta di parere. Pur avvertendo la necessità di intervenire e limitare gli inaccettabili abusi che hanno determinato la violazione della riservatezza delle comunicazioni – materia sulla quale preannuncia una iniziativa di revisione costituzionale – ritiene che il provvedimento in esame sacrifichi in misura sproporzionata l'esi-

genza di assicurare la repressione del crimine e il diritto di informazione. A tale riguardo, ricorda che numerosi fatti della storia del Paese sono stati accertati proprio su impulso di inchieste giornalistiche. L'impressione che si trae dalle disposizioni dirette a sanzionare in modo più severo la pubblicazione di atti e documenti processuali è che la politica intenda difendersi ostacolando il diritto dei cittadini di conoscere elementi rilevanti della vita pubblica e politica. Infine, presenta una proposta alternativa di parere, di tenore contrario, sottoscritta dal senatore Bianco e dagli altri senatori del Gruppo del Partito Democratico, pubblicata in allegato.

Il senatore PARDI (*IdV*) rileva il garbo con cui il relatore ha recepito alcune osservazioni emerse nel dibattito e apprezza il contenuto di alcuni emendamenti presentati dal Governo e dal relatore presso la Commissione di merito. Ciò, tuttavia, non attenua la preoccupazione di fronte a un impianto normativo che mette in grave pericolo l'attività di investigazione: le deroghe previste alla disciplina per l'autorizzazione delle intercettazioni in relazione a gravi reati di criminalità organizzata non sono sufficienti, in quanto la procedura ordinaria di autorizzazione è confermata, tra gli altri, per i reati corruttivi e per quelli relativi ai rapporti tra politica, affari e amministrazione.

Anche più gravi sono le norme che sacrificano il giornalismo d'inchiesta e favoriscono una sorta di omertà di Stato su fatti di rilievo critico e di assoluta importanza per l'opinione pubblica. Ne deriva un rischio di oscurantismo che dovrà essere contrastato individuando forme appropriate per rompere quella omertà di Stato.

Preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore esprimendo consenso alla proposta alternativa presentata dal senatore Bianco e da altri senatori, presentando a sua volta una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore, pubblicata anch'essa in allegato.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, che ha sintetizzato il giudizio positivo sull'impostazione del provvedimento e recepito le principali osservazioni svolte nella discussione. Propone di rafforzare la formulazione dell'osservazione da lui suggerita nella seduta anti-meridiana, invitando la Commissione di merito a verificare, piuttosto che valutare, la compatibilità della competenza del tribunale distrettuale in composizione collegiale rispetto ai principi generali dell'ordinamento in materia di giurisdizione.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) accoglie la proposta di prevedere una verifica – e non solo una valutazione – della compatibilità della norma sulla competenza.

Si procede alla votazione della proposta di parere del relatore.

Il senatore BIANCO (*PD*) rileva che secondo alcune notizie di stampa il relatore presso la Commissione giustizia si accingerebbe a presentare ulteriori emendamenti. Ciò conferma l'impressione che l'organizzazione dei lavori in sede consultiva, sebbene abbia consentito lo svolgimento di un dibattito approfondito, non è adeguata al rilievo del provvedimento in esame, considerati i molteplici profili di carattere costituzionale: sarebbe stato utile convocare in audizione alcuni esperti di diritto costituzionale prima di esprimere un parere.

Preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, al quale rivolge tuttavia un apprezzamento politico e personale per il lavoro svolto e per l'accoglimento di alcune osservazioni della sua parte politica. Invece, il suo Gruppo sostiene la proposta alternativa di parere da lui presentata insieme ad altri senatori e quella presentata dal senatore Pardi, che sono sostanzialmente convergenti. Sottolinea la grave compressione del diritto di informazione e le possibili interferenze sull'efficacia delle indagini, con conseguente compromissione dell'azione giudiziaria per la persecuzione dei reati. Condivide l'opportunità di contrastare il malcostume di rivelazioni riguardanti la vita privata dei cittadini da parte di organi di stampa di ogni orientamento politico: tuttavia, questo giusto obiettivo non dovrebbe pregiudicare altre rilevanti e talvolta prevalenti garanzie costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore, pubblicata in allegato. Le proposte alternative di parere, presentate rispettivamente dal senatore Bianco e da altri senatori e dal senatore Pardi, restano pertanto precluse.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Libro verde «Diritto d'iniziativa dei cittadini europei» – COM (2009) 622 definitivo (n. 61)

Commissione delle Comunità europee. – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM (2010) 119 definitivo) (n. 62)

(Seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 61, congiunzione con l'esame dell'atto comunitario n. 62, e conclusione. Esame dell'atto comunitario n. 62, congiunzione con il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 61, e conclusione. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 27)

La senatrice ADAMO (*PD*) presenta una proposta di risoluzione favorevole, con osservazioni, sull'atto comunitario n. 62, sottolineando che esso non ha sostanzialmente modificato la proposta contenuta nel «Libro verde» salvo che nelle parti in cui la Commissione europea ha accolto le osservazioni delle Regioni, recepite nello schema di risoluzione da lei avanzato già nella seduta pomeridiana del 16 marzo. Sottolinea l'opportu-

nità di fissare a un quarto – anziché a un terzo – la soglia del numero di Stati da cui devono provenire i cittadini che sottoscrivono l’iniziativa.

Il senatore PERDUCA (*PD*) suggerisce di segnalare l’assenza di norme che prevedono adeguate forme di pubblicità delle importanti procedure previste dall’atto in esame.

La relatrice ADAMO (*PD*) si esprime favorevolmente su tale proposta, accogliendola nello schema di risoluzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni presentata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1611 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, osserva in via preliminare che le disposizioni da esso recate, anche in considerazione degli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, realizzano un equilibrato e soddisfacente bilanciamento tra i molteplici diritti costituzionali coinvolti, in particolare tra il diritto alla segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 15 della Costituzione e il diritto di cronaca e di informazione di cui all'articolo 21 della Costituzione, risultando anche pienamente conformi ai principi costituzionali in materia di giurisdizione, in specie a quelli contenuti all'articolo 111 della Costituzione.

Esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 10, lettera *a*), in riferimento alla norma che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni dal giudice per le indagini preliminari territorialmente competenti al tribunale del capoluogo distrettuale in composizione collegiale, si ritiene opportuno verificare la compatibilità di tale soluzione con i principi generali in materia processuale; si ritiene, inoltre, che la previsione ivi contenuta, che configura gli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto di ammissibilità delle intercettazioni, appare suscettibile di violare il principio di ragionevolezza, nella misura in cui subordina l'ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti più stringenti di quelli richiesti per l'emissione di misure cautelari, introducendo così un parametro soggettivo improprio rispetto alla natura di strumento di indagine che caratterizza ogni mezzo di ricerca della prova. Si esprime, pertanto, un parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.1000 il quale, nel prevedere come requisito per autorizzare le intercettazioni la sussistenza di gravi indizi di reato, consente di risolvere in termini oggettivi la definizione di quel presupposto;

– all'articolo 1, comma 29, capoverso «Art. 90-bis», si ritiene opportuno valutare la possibile incongruità della previsione ivi contenuta, volta a limitare lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche e ambientali in ragione della dotazione finanziaria preventivamente stabilita per ciascuna sede giudiziaria;

– in riferimento all'emendamento 1.2007, volto ad introdurre nell'ordinamento il reato di riprese e registrazioni fraudolente, si segnala l'oppor-

tunità di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista;

– quanto all'emendamento 1.2009, volto a modificare la legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, per quanto attiene l'autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali, si invita a valutare la coerenza delle disposizioni ivi previste con il quadro legislativo di riferimento, anche in considerazione di recenti pronunce della Corte costituzionale in materia;

– si esprime un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI
SENATORI BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO,
BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO
MARIA, SANNA E VITALI SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1611 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione,

nell'esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

– il provvedimento solleva diverse e rilevanti perplessità in punto di legittimità costituzionale;

in particolare:

– l'ipotesi di astensione obbligatoria del giudice che abbia «pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli», introdotta dall'articolo 1, comma 1, con formula del tutto generica, senza alcuna precisazione e limitazione, appare di dubbia compatibilità con i principi di cui agli articoli 25, primo comma (giudice naturale precostituito per legge) e 101, comma secondo, della Costituzione (soggezione del giudice soltanto alla legge), nella misura in cui espone l'organo giudicante alle facili strumentalizzazioni cui può prestarsi qualsivoglia dichiarazione, anche quelle rese nel pieno rispetto del carattere di terzietà che connota la funzione giurisdizionale e anche a mero scopo informativo;

– ad analoghe obiezioni si espone, per gli stessi motivi, la causa di sostituzione del pubblico ministero, introdotta dall'articolo 1, comma 2, che peraltro rischia di violare la presunzione di innocenza di cui all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui qualifica come ulteriore causa di sostituzione del pubblico ministero la sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, consentendo tra l'altro alle parti private o a terzi estranei al procedimento di incidere, attraverso denunce pretestuose, sulla designazione dell'organo requirente incaricato delle indagini. Ma, soprattutto, la violazione della presunzione di innocenza deriva dal fatto che la mera iscrizione del pubblico ministero nel registro degli indagati, di per sé non significativa, comporterebbe in tal caso immediate conseguenze del tutto estranee all'ordinamento processuale vigente, che come noto non attribuisce alcun effetto negativo o preclusivo all'avvenuta iscrizione nel suddetto registro;

– un evidente *vulnus* al principio di ragionevolezza deriva poi dalla prevista equiparazione alle intercettazioni, quanto al regime di ammissibilità, delle riprese di immagini acquisite in luoghi diversi da quelli privati, o addirittura in luoghi pubblici, chiaramente meno «invasive» rispetto alle prime sotto il profilo della riservatezza e della segretezza delle comunicazioni, tanto più quando le riprese abbiano ad oggetto comportamenti di natura non «comunicativa» (articolo 1, comma 9). Tale equiparazione – che depotenzierebbe in misura significativa gli strumenti d'indagine – contrasta con un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che, nel sottolineare il diverso grado di incidenza sulla *privacy* individuale delle intercettazioni rispetto alle video-riprese, ha negato la possibilità di estendere a queste ultime la disciplina prevista per la captazione di comunicazioni (C. Cost., sent. 135/2002; Cass., Sez. I, Sent. n. 31389/ 2007). La giurisprudenza ha inoltre distinto, all'interno del *genus* delle riprese visive, quelle aventi ad oggetto comportamenti comunicativi o non e quelle effettuate in luoghi di privata dimora, in luoghi cosiddetti riservati (che cioè, pur non costituendo domicilio, sono utilizzati per attività che si vogliono mantenere riservate) o in luoghi pubblici, assimilando queste ultime due alle prove atipiche utilizzabili processualmente ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura penale e rispettivamente alle prove documentali, acquisibili ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale;

– analogo *vulnus* al principio di ragionevolezza deriva dall'equiparazione alle intercettazioni, quanto al regime di ammissibilità, dell'acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico, che in quanto relativa ai soli dati «esterni» e non invece al contenuto delle comunicazioni, non può in alcun modo essere assistita dalle stesse garanzie, né essere soggetta alle medesime limitazioni previste per le intercettazioni (articolo 1, comma 9). La stessa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nel negare la possibilità di estendere all'acquisizione dei tabulati la disciplina prevista per le intercettazioni, ha sottolineato l'intrinseca diversità dei due mezzi di ricerca della prova, caratterizzati ciascuno da un differente grado di incidenza sulla *privacy* e sul diritto alla segretezza delle comunicazioni (Corte cost., sent. 81/1993; 281/1998; Cass., Sezioni Unite, 23 febbraio 2000, n. 6; Cass., Sezioni Unite, sentenza 30 giugno 2000, n. 16 ; Cass., Sez. I, sentenza 26 settembre 2007, n. 46086). Inoltre, la nuova disciplina rischia di violare il diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, nella misura in cui, diversamente dalla normativa attuale (articolo 132, comma 3, codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni), impedisce alle parti private di richiedere al fornitore, in taluni casi anche in virtù del decreto motivato del pubblico ministero, l'acquisizione di tabulati utili alla dimostrazione della fondatezza della propria tesi difensiva;

– l'estensione (articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1, comma 9) a tutte le intercettazioni ambientali, anche quelle da svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico, del requisito della necessaria finalizzazione all'osservazione dell'at-

tività criminosa, oltre a depotenziare significativamente le attività di indagine, rischia di violare il principio di ragionevolezza, nella misura in cui equipara, quanto a limiti di ammissibilità, mezzi di ricerca della prova caratterizzati da un grado assolutamente diverso di incidenza sulla *privacy* individuale e sulla segretezza delle comunicazioni;

– la previsione degli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto di ammissibilità delle intercettazioni (ma anche delle video-riprese e dell'acquisizione dei tabulati: articolo 1, commi 9 e 10), appare incompatibile con il principio di ragionevolezza, nella misura in cui subordina l'ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti addirittura più stringenti di quelli richiesti per l'emissione di misure cautelari, anche personali, introducendo un parametro soggettivo chiaramente eccentrico rispetto alla natura di strumento d'indagine che caratterizza ogni mezzo di ricerca della prova. Inoltre, anche prescindendo dall'incidenza negativa che tale disciplina avrebbe sul principio di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione, la soggettivizzazione dei requisiti di ammissibilità delle intercettazioni, delle video-riprese e della *data retention* attribuisce a tali mezzi di ricerca della prova la funzione di mera acquisizione di ulteriori riscontri utili a corroborare la ricostruzione accusatoria già compiutamente effettuata, anche sotto il profilo soggettivo, dal pubblico ministero. Pertanto, la limitazione di un diritto costituzionalmente tutelato, quale quello alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni (articolo 15 della Costituzione), verrebbe legittimata quando ormai, in ragione dello stato avanzato dell'indagine, essa non sarebbe più indispensabile, con un'evidente irragionevolezza e sproporzione tra le finalità perseguite e il mezzo adoperato;

– la previsione (articolo 1, comma 10, lettera *c*), della subordinazione all'istanza della persona offesa dell'ammissibilità delle intercettazioni, delle video-riprese e dell'acquisizione dei tabulati, rischia di attribuire alla parte privata un potere di incidenza sull'esercizio dell'azione penale incompatibile con l'ordinamento processuale vigente e con le attribuzioni costituzionali dell'organo requirente, esponendo peraltro la vittima – soprattutto in relazione a reati a concorso necessario improprio, quali l'estorsione o l'usura – a indebiti condizionamenti, suscettibili di riflettersi sull'andamento delle indagini;

– la disciplina derogatoria introdotta dall'articolo 1, comma 14, per l'ammissibilità di intercettazioni o dell'acquisizione dei tabulati relativi ad utenze riferibili a soggetti «appartenenti» ai servizi di informazione per la sicurezza, rischia di violare i principi di cui agli articoli 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella misura in cui, subordinando l'acquisizione dei risultati delle suddette operazioni e la loro stessa prosecuzione, alla mancata opposizione del segreto di Stato, condiziona indebitamente l'esercizio dell'azione penale da parte dell'organo requirente. Inoltre, tale disciplina appare incompatibile con il principio di ragionevolezza per due ordini di ragioni. In primo luogo, l'estensione della disciplina in esame anche all'acquisizione dei dati «esterni» di traffico muta sensibilmente il presupposto per la sua applicabilità, che non è più il ca-

rattere «di servizio» della comunicazione (i dati di traffico infatti, in quanto esterni, prescindono dal contenuto) ma la mera «riconciliabilità» delle utenze a soggetti appartenenti ai servizi, con il rischio di un'elusione del nesso funzionale tra conversazione e *munus publicum* che, solo, legittima tale regime derogatorio. Inoltre, la scelta di introdurre per gli appartenenti ai servizi di informazione una disciplina addirittura più garantista di quella prevista per la tutela del libero esercizio del mandato rappresentativo da parte dei parlamentari, in attuazione del principio di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, appare incompatibile con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

– sembra infine incompatibile con il diritto di informare e all'informazione, di cui all'articolo 21 della Costituzione, il divieto assoluto di cui all'articolo 1, comma 5, della pubblicazione, anche per riassunto o nel contenuto, delle richieste e ordinanze emesse in materia di misure cautelari e della documentazione e degli atti relativi ad operazioni captative e di indagine, anche laddove non sussista il segreto investigativo, così precludendo ai cittadini la possibilità di formarsi un'opinione consapevole in ordine a fatti suscettibili di rivestire rilevante interesse pubblico. Tali divieti contrastano peraltro con il principio di cui all'articolo 101, primo comma, secondo cui «la giustizia è amministrata in nome del popolo», nella misura in cui sottrae completamente numerose categorie di atti processuali alla legittima conoscenza di quei cittadini nel cui nome la giustizia è amministrata;

– la previsione, di cui all'articolo 1, comma 8, della sospensione obbligatoria del giornalista dalla professione in virtù della sua mera iscrizione nel registro degli indagati viola la presunzione di innocenza di cui all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, e rischia peraltro di avere un effetto deterrente sproporzionato (*chilling effect*) rispetto al diritto di cronaca,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Esprime parere contrario anche sui seguenti emendamenti:

– emendamento 1.2000, in quanto rischia di aggravare ancora di più, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, i profili di illegittimità costituzionale della disciplina del divieto di pubblicazione, nella misura in cui preclude assolutamente finanche la pubblicazione per riassunto degli atti di indagine, ancorché non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini o al termine dell'udienza preliminare, facendo un passo indietro rispetto all'attuale regime;

– emendamento 1.1000, poiché, sebbene sopprima il riferimento agli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto per l'autorizzazione delle intercettazioni, di fatto reintroduce tale improprio requisito di legittimità in forma di presupposti individualizzanti (articolo 267, comma 1, lettere *b*) e *c*)) e di regola di parametro interpretativo alla cui stregua il giudice deve valutare la sussistenza dei gravi indizi di reato. Permangono pertanto i profili di illegittimità costituzionale già evidenziati in relazione

all'articolo 1, commi 9 e 10, del disegno di legge (articolo 267, comma 1-*bis*). In particolare i gravi indizi di reato dovrebbero essere valutati alla luce dell'articolo 192 del codice di procedura penale, norma che riguarda la valutazione della prova reintroducendo, di fatto, elementi estranei alla fase delle indagini preliminari che, se esistenti (a livello di prova), renderebbero inutili le intercettazioni;

– emendamento 1.2007, dal momento che, nell'introdurre una norma incriminatrice della condotta di mera effettuazione (in assenza del consenso dell'interessato) di registrazioni di conversazioni dirette all'autore o alle quali lui abbia partecipato, priva peraltro di adeguate cause di non punibilità, rischia di precludere *tout court* il giornalismo d'inchiesta (con conseguente violazione dell'articolo 21 della Costituzione), nonché le investigazioni difensive e la stessa possibilità della tutela giurisdizionale dei diritti, in violazione dell'articolo 24 della Costituzione, tutto ciò quando già esistono norme in materia, in particolare gli articoli 615-*bis* e 617-*bis*. Oltretutto, collegando il reato ai nuovi presupposti di pubblicità degli atti (mai nella fase delle indagini preliminari), si crea un assoluto *black out* dell'informazione, ingiustificato anche quando gli atti sono pubblici per intervenuta conoscenza da parte di indagati e di procure e assoluta pertinenza ai fatti per cui si procede penalmente con evidente violazione degli articoli 21 e 101 della Costituzione. Inoltre, si impone al privato un obbligo improprio di denuncia per evitare la punibilità del fatto di riprese o intercettazioni fraudolente (anche in eventuale contrasto con l'articolo 15 della Costituzione) che non la tutela della *privacy* e sposta tale obbligo sui privati, in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione che affida la sicurezza e l'ordine pubblico alla competenza esclusiva dello Stato;

– emendamento 1.1100, in quanto, nella parte in cui, al capoverso 34, vieta la prosecuzione delle intercettazioni già disposte nell'ambito di un procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore della legge, per un periodo superiore a quello ivi previsto, contrasta con il regime del *tempus regit actum* che regola la successione di norme (processuali) nel tempo, con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL
SENATORE PARDI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1611
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

valutati altresì gli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore in seno alla Commissione giustizia in data 20 aprile 2010,

premessi che:

– il testo del disegno di legge 1611 reca numerose aporie di carattere costituzionale oltre che logico. Esso accomuna, infatti, sotto lo stesso trattamento giuridico, fenomeni tecnici diversi come la ripresa televisiva pubblica, le intercettazioni di conversazioni e l'acquisizione dei tabulati telefonici;

– le restrizioni, di carattere oggettivo e soggettivo, di un fondamentale strumento investigativo quale l'intercettazione si pongono in contrasto col mantenimento di un sistema di equilibri ed armonie tra vari diritti costituzionalmente garantiti: diritto alla riservatezza, obbligatorietà dell'azione penale, diritto alla difesa processuale, diritto alla libertà di stampa e di comunicazione;

– il disegno di legge, pur tenendo conto di alcune innovazioni recate dagli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore all'esame della Commissione giustizia, continua a contenere non pochi aspetti fortemente criticabili sul piano costituzionale e, quindi, anche su quello della ragionevolezza,

considerato, in particolare, che:

– rispetto al testo del disegno di legge, l'emendamento 1.1000 ha mutato il presupposto funzionale per l'attivazione dello strumento intercettativo. Non è più necessario che gli inquirenti dispongano già di gravi indizi di colpevolezza a carico di soggetti determinati (tale assurda impostazione avrebbe escluso *sic et simpliciter* le intercettazioni dal novero degli strumenti investigativi), bensì una serie «congiunta» di presupposti che, nel loro complesso ed in relazione ai rimanenti commi del disegno di legge, inibiscono significativamente l'attivazione dello strumento. Oltre alla reintroduzione del requisito della sussistenza dei gravi indizi di reato, da più parti auspicata, si sancisce che «nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ovvero di acquisizione della documentazione del traffico ad esse relativo,

le utenze siano intestate a soggetti indagati o siano agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero siano intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultino a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistano concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti». Intercettare esclusivamente le utenze citate, che devono risultare «attualmente in uso» agli indagati, peraltro senza tener conto di eventuali «interlocutori abituali dei soggetti indagati», appare assai limitativo dell'utilizzo di tale strumento, anche alla luce del fatto che servirebbe la prova, ricavata da specifica indagine, che i soggetti terzi siano a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Presupposto ulteriore, necessario e non sufficiente, riguarda i casi di riprese visive «attivabili soltanto in luoghi che appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti». In tal modo, le riprese visive esterne rispetto ai (limitati) luoghi citati non possono essere in alcun modo utilizzate, determinando così uno svuotamento fattuale ed irrazionale dello strumento. In definitiva, la presenza congiunta dei presupposti citati determina – peraltro restringendo ulteriormente una soluzione (evidentemente in subordine) prospettata in audizione dal Procuratore Nazionale Antimafia – una evidente irragionevolezza della disciplina, rapportata allo scopo e al valore che il legislatore intende (o dovrebbe) tutelare. A questo proposito, va rilevato come più volte la Corte costituzionale sia stata chiamata a valutare la conformità delle norme denunciate al generale canone della ragionevolezza, nell'ambito della previsione dell'articolo 3 della Costituzione che afferma – come noto – il principio di uguaglianza: la norma irragionevole è, dunque, costituzionalmente illegittima in quanto apportatrice di irragionevoli discriminazioni. Una volta affrancato il principio di ragionevolezza dal principio di uguaglianza, la Corte ne ha poi potuto affermare la violazione anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente (sentenze n. 416 e n. 450 del 2000) o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore. È infatti del tutto irragionevole considerare alla stregua di un'intercettazione telefonica e ambientale la ripresa televisiva in pubblico: queste ultime due tecniche sono usate ordinariamente dalla polizia giudiziaria per le verifiche preliminari e per l'identificazione delle persone su cui svolgere indagini;

– anche la disciplina proposta sugli obblighi di segretezza e di divieto di pubblicazione continua a mantenere i caratteri di incostituzionalità, già più volte sottolineati dagli operatori del mondo del diritto e della comunicazione, poiché limita in modo sproporzionato il diritto di cronaca e non consente il «controllo» della pubblica opinione né sui titolari di cariche

pubbliche eventualmente oggetto d'indagine né sui pubblici ufficiali che conducono le indagini, con grave e irreparabile danno per la trasparenza dell'esercizio delle pubbliche funzioni (sia quelle politico-amministrative, sia quelle giudiziarie) ed in contrasto, dunque, con l'articolo 21 della Costituzione. Elementi di palese contrasto col testo costituzionale sono rappresentati dall'ampliamento delle ipotesi coperte dal segreto istruttorio e il regime di divieto assoluto di pubblicazione, quindi anche per riassunto, cui verrebbero sottoposti gli atti relativi ad intercettazioni, l'aggravamento della disciplina sanzionatoria a carico dei giornalisti e la previsione di una responsabilità anche a carico dell'editore, senza considerare che la disciplina transitoria, modificata dagli emendamenti depositati in Commissione, rende immediatamente applicabile questa parte più restrittiva anche ai processi in corso. In tal modo verrebbe ad essere ingiustificatamente sacrificata la funzione primaria della stampa d'informare i cittadini su questioni di pubblico interesse. A tal proposito, si segnala che il combinato disposto dei divieti di pubblicazione e delle sanzioni penali e amministrative per giornalisti ed editori deve essere valutato non solo alla luce dell'articolo 21 della Costituzione ma anche dell'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si ricorda che il suddetto articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce che il diritto alla libertà d'espressione comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. L'esercizio di queste libertà, che importano dei doveri e delle responsabilità, può essere subordinato a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Si ricorda inoltre la Raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sulla diffusione d'informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali (adottata dal Consiglio dei ministri il 10 luglio 2003). Tra i principi elencati dalla Raccomandazione in esame si ricordano i seguenti. Principio 1 – Informazione del pubblico da parte dei media: il pubblico deve poter ricevere informazioni sulle attività delle autorità giudiziarie e dei servizi di polizia attraverso i media. I giornalisti devono di conseguenza poter liberamente riferire ed effettuare commenti sul funzionamento del sistema giudiziario penale, con salvezza delle sole limitazioni previste in applicazione dei seguenti principi sottoriportati. Principio 2 – Presunzione di innocenza (nel nostro ordinamento «non colpevolezza»): il rispetto del principio della presunzione d'innocenza fa parte integrante del diritto ad un equo processo. Di conseguenza, opinioni ed informazioni relative ai procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicate o diffuse attraverso i media solo se ciò non è lesivo della presunzione d'innocenza dell'indiziato o dell'accusato. Principio 6 – Informazione regolare durante i procedimenti penali: nell'ambito dei procedimenti penali d'interesse pubblico o di altri proce-

dimenti penali che richiamano in particolar modo l'attenzione del pubblico, le autorità giudiziarie ed i servizi di polizia dovrebbero informare i media dei loro atti essenziali, purché ciò non rechi pregiudizio al segreto istruttorio ed alle indagini di polizia e non ritardi o intralci i risultati dei procedimenti. Nel caso dei procedimenti penali che si protraggono per un lungo periodo, l'informazione dovrebbe essere fornita con regolarità. Con particolare riferimento alla materia della pubblicazione di intercettazioni telefoniche, si ricorda la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 giugno 2007 nel caso *Dupuis ed altri c. Francia* (ricorso n. 1914/02). Con tale pronuncia, la Corte ha affrontato il caso di due giornalisti francesi e della loro casa editrice ai quali erano state inflitte sanzioni pecuniarie, in quanto riconosciuti colpevoli del reato di concorso in violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale ai sensi del codice penale francese. Essi avevano infatti pubblicato un libro contenente «facsimili di intercettazioni» e dichiarazioni rese dinanzi al magistrato istruttore da persone sottoposte ad istruttoria penale con riferimento ad una vicenda avente ad oggetto un sistema di intercettazioni illegali, che aveva destato vasta eco nell'opinione pubblica francese. Nel valutare se l'ingerenza nella libertà d'espressione dei giornalisti (rappresentata dalla sanzione penale loro inflitta) fosse «necessaria in una società democratica» (come richiesto dal già ricordato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), la Corte di Strasburgo ha affermato, in linea di principio, che non è sostenibile che le questioni che sono sottoposte alla cognizione dei tribunali non possano, precedentemente o contemporaneamente, dar luogo a discussione in altre sedi, che siano le riviste specializzate, la stampa o l'opinione pubblica in generale. Alla funzione dei media, consistente nella comunicazione di dette informazioni e idee, si aggiunge il diritto del pubblico ad essere informato. La Corte ha ricordato che l'articolo 10, comma 2, della Convenzione non lascia spazio a restrizioni della libertà d'espressione nell'ambito del dibattito politico o delle questioni di interesse generale. Inoltre, i margini di critica ammissibili sono maggiori nei confronti di un uomo politico, in tale veste considerato, che di un privato cittadino: a differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e consapevolmente ad un attento scrutinio di tutto quanto egli faccia, sia da parte dei giornalisti che da parte della generalità dei cittadini; conseguentemente, egli deve mostrare una maggiore tolleranza. La Corte ha dichiarato che in una società democratica è necessario valutare con la più grande prudenza la necessità di punire per concorso nella violazione del segreto istruttorio o del segreto professionale dei giornalisti che prendono parte ad un dibattito pubblico di grande importanza, esercitando così la loro funzione di «cani da guardia» della democrazia. L'articolo 10 della Convenzione tutela il diritto dei giornalisti a comunicare informazioni su questioni d'interesse generale quando essi si esprimono in buona fede, sulla base di fatti esatti e forniscono informazioni «affidabili e precise» nel rispetto dell'etica giornalistica. Nel caso di specie, secondo la Corte, i giornalisti avevano agito nel rispetto delle regole della professione, nella misura in cui le pubblicazioni oggetto della controversia erano

strumentali non solo all'oggetto, ma anche alla credibilità delle informazioni comunicate, attestandone l'esattezza e l'autenticità. Inoltre, con riferimento alle sanzioni irrogate, la Corte ha ricordato che la natura e l'entità delle pene inflitte costituiscono anch'esse elementi da prendere in considerazione quando si tratta di valutare la proporzionalità di una «ingerenza», sottolineando che un attacco alla libertà di espressione può rischiare di avere un effetto dissuasivo dell'esercizio di tale libertà, che il carattere relativamente moderato delle ammende non sarebbe sufficiente ad eliminare;

– il testo in oggetto risulta altresì contrastante con l'obbligatorietà dell'azione penale: gli organi della pubblica accusa e le forze di polizia potrebbero presto trovarsi a svolgere indagini di stampo ottocentesco, mediante l'utilizzo prevalente di testimonianze e di raccolta di prove documentali che non appaiono più congrue con i moderni sistemi di azione della criminalità organizzata ed economica che opera attualmente nel nostro Paese. Si tratterebbe, in buona sostanza, di svuotare di effettività il precetto sull'azione penale; ma se è svuotato il significato dell'azione penale, è svilito il diritto della vittima a chiedere giustizia, come invece gli assicura l'articolo 24 della Costituzione, che risulterebbe conseguentemente dal disegno di legge in oggetto. In definitiva, riducendo irragionevolmente la possibilità di svolgere le intercettazioni, lo Stato rinunciarebbe all'esercizio stesso della giurisdizione penale: una delle sue funzioni «tipiche», in conformità degli articoli 1 e 2 della Costituzione,

valutato, inoltre, che:

– il disegno di legge presenta ulteriori profili di incostituzionalità, quali: l'articolo 1, al comma 2, lettera a), prescrive che «se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» il capo dell'ufficio provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale. In tal modo l'indagato può denunciare (non importa se falsamente) il pubblico ministero che indaga su di lui e, per l'automaticità dell'iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, può automaticamente ottenerne la rimozione dall'incarico, e così via fino a trovare quello «di suo gradimento». Questa disposizione contrasta, pertanto, con il combinato disposto dei seguenti articoli: a) articolo 25, primo comma della Costituzione, dal quale si desume il principio per il quale il giudice precostituito per legge non può essere rimosso dalla trattazione del processo; b) articolo 107, primo e quarto comma della Costituzione, per il quale i magistrati (compreso il pubblico ministero) sono inamovibili per motivi diversi da quelli previsti nell'ordinamento giudiziario (e questa norma esula da tale previsione) ed al pubblico ministero sono assicurate le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario (e nessuna norma prevede che l'indagato possa escludere unilateralmente dal processo un P.M.); c) articolo 112 della Costituzione, per il quale il pubblico ministero designato ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, non potendo esserne distratto *ad libitum* della persona nei confronti della quale sono in corso le indagini finalizzate all'esercizio dell'a-

zione penale medesima; d) articolo 27, secondo comma della Costituzione, per il quale l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, mentre la norma in questione fa discendere conseguenze sin dalla iscrizione (atto dovuto) nel registro degli indagati, e quindi senza alcun vaglio giudiziario; e) articolo 111 della Costituzione, per il quale la legge assicura la ragionevole durata del processo, principio col quale contrasta la norma in questione, prevedendo la possibilità che successive ed indefinite denunce da parte dell'indagato possano impedirne la celere conclusione. Da questi principi costituzionali combinati, che tutelano volta a volta tanto la funzione quanto chi la esercita, emerge nitidamente che è costituzionalmente illegittima ogni disposizione che consenta, a chi è sottoposto ad indagine o è già parte in un processo penale, di determinare unilateralmente il magistrato che deve o non deve esercitare la funzione giudiziaria nei suoi confronti attraverso un meccanismo di ipotetiche e successive esclusioni, come la disposizione in questione invece consentirebbe. Agli stessi motivi di incostituzionalità soggiace la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera b), con riferimento all'ipotesi in cui «il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato di cui all'articolo 379-*bis* del codice penale»;

– costituzionalmente illegittima è, altresì, la disposizione del comma 8, sempre dell'articolo 1, nella parte in cui prevede che l'organo disciplinare debba disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione per un periodo fino a tre mesi. Infatti, tale disposizione, peregrina se riferita ad un codice di procedura, viola comunque l'autonomia degli specifici ordinamenti professionali e viola il principio di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva, facendo discendere automaticamente pesanti conseguenze disciplinari dalla semplice iscrizione nel registro degli indagati. Nel comma 9, si palesa, inoltre, un ulteriore inaccettabile profilo di irragionevolezza, laddove prevede che le intercettazioni tra presenti possano essere effettuate solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa. Tale disposizione produce gravissime limitazioni allo strumento, poiché impedisce forme usuali e produttive di intercettazione ambientale in luoghi come le caserme o i commissariati, i parlatoi o altri luoghi di ritrovo delle carceri, o altri luoghi pubblici, ove per definizione non può essere in atto alcuna attività criminosa, ovvero su questioni di pertinenza di sospettati come gli autoveicoli, nei quali non necessariamente vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo un'attività criminosa; ed anche in quanto subordina l'autorizzazione alla sola eventualità in cui nel luogo ove è disposta «si stia svolgendo» un'attività criminosa, e non anche si sia svolta, o potrà svolgersi, un'attività criminosa o anche rivolta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto della stessa. Ciò comporta la lesione del combinato disposto dagli articoli 1 e 2 della Costituzione, in quanto si limitano gravemente le funzioni della giurisdizione e della sicurezza, proprie della sovranità e poste a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, con particolare riguardo alle vittime di reati;

– l'estrema limitatezza del tempo in cui si possono eseguire le intercettazioni – anche alla luce dell'emendamento 1.1000 – ne limita irragionevolmente la potenzialità, soprattutto in relazione alla necessità di terminare le intercettazioni magari proprio nel momento nel quale si stesse venendo a capo di un'indagine per gravi reati. E ciò incide negativamente sul precetto costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, talora di fatto tendenzialmente precludendola;

– l'articolo 1, comma 13, nel consentire l'utilizzazione di intercettazioni lecitamente disposte in altro procedimento per i soli reati previsti nell'articolo 51, comma 3-*bis*, e non anche per tutti gli altri in relazione ai quali è consentita l'intercettazione, che potrebbero rivestire una rilevante gravità e determinare un forte allarme sociale come la corruzione, l'estorsione o i reati di violenza in materia sessuale o di traffico illecito di sostanze stupefacenti, abbatte in maniera serissima le difese della collettività, incidendo negativamente sulla sovranità e sull'esercizio delle funzioni della giurisdizione e della sicurezza; un ragionamento analogo occorre fare per l'articolo 1, comma 14, nella parte in cui fa diventare inutilizzabili le intercettazioni se il fatto risulta diversamente qualificato, disposizione che determina anche inaccettabili diseconomie processuali;

– la disposizione dell'articolo 1, comma 25, abrogativa del comma 2 dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, determina una lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'informazione, come già sopra specificato in ordine al contenuto dell'articolo 1, comma 3, in assenza di necessità di segretezza, al di fuori dei casi specificamente previsti per ragioni di sicurezza o di moralità pubblica;

– l'articolo 1, comma 30, che pone limitazioni di tipo irragionevolmente automatico alle spese per le intercettazioni – quando invece sarebbe da rivedere seriamente il regime dei costi di tali operazioni – contrasta con numerose disposizioni costituzionali. In particolare: a) con l'articolo 110, in rapporto all'articolo 104, in quanto, facendo dipendere esclusivamente dalla decisione del Ministro della giustizia – e cioè dall'autorità politico-amministrativa – il concreto esercizio della giurisdizione, deborda dalla semplice ipotesi di organizzazione dei servizi relativi alla giustizia per incidere sull'esercizio della giurisdizione, sostanzialmente limitando l'indipendenza e l'autonomia operativa del giudice. Verrebbero così a cessare repentinamente intercettazioni disposte nel rispetto della legge e dei limiti di bilancio in ragione di effetti «finanziari» prodotti dall'effettuazione di altre e diverse intercettazioni; b) con l'articolo 112, in quanto la limitatezza dei mezzi posti a disposizione degli inquirenti, quando venissero a mancare (ed il Ministro potrebbe teoricamente ripartirli in modo da limitare le indagini soprattutto in particolari uffici ove si svolgono delicate indagini), di fatto pone limitazioni all'esercizio dell'azione penale, dal suo inizio fino alla conclusione delle indagini; c) con gli articoli 1 e 2, in quanto può limitare gravemente l'esercizio di funzioni pubbliche essenziali quali la giurisdizione e la sicurezza, in violazione dei principi di sovranità e di tutela dei diritti fondamentali delle persone, quali singoli

e nelle formazioni sociali, in modo particolare riferite alle (potenziali) vittime;

– assai problematica appare inoltre la prospettata introduzione nel codice penale di uno specifico reato volto a punire chiunque fraudolentemente effettui riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. La punibilità verrebbe esclusa solo quando dalle riprese o dalle registrazioni emerge una notizia di reato e questa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria;

– deve valutarsi inoltre con particolare attenzione l'intervento sulle intercettazioni dei parlamentari. Con due recenti sentenze (la n. 113 e la n. 114 del 2010) la Corte costituzionale ha precisato ulteriormente gli ambiti delle cosiddette intercettazioni indirette, quelle cioè che richiedono l'autorizzazione delle Camere di appartenenza. L'emendamento del Relatore 1.2009, nel riprendere parzialmente dette sentenze, sembra dettare una disciplina più rigida, rischiando in tal modo di ricomprendere nel campo di applicazione delle intercettazioni indirette anche quelle casuali o fortuite che, per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, non richiedono – né potrebbero richiedere – alcuna autorizzazione della Camera di appartenenza. Peraltro la Corte costituzionale, nel dichiarare infondate alcune questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla legge 20 giugno 2003, n. 140, ha chiarito i parametri interpretativi cui debbono attenersi i magistrati e non ha sollecitato alcun intervento legislativo in materia,

rilevato, in definitiva, come il disegno di legge si ponga in palese contrasto con numerosi articoli della Costituzione repubblicana, oltre che con la giurisprudenza della Corte costituzionale,

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario.

RISOLUZIONE APPROVATA SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 61 E 62

La 1^a Commissione,

premessi che:

– l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha gettato le basi per l'attuazione di un nuovo strumento, il «Diritto di iniziativa dei cittadini europei» (*European Citizens' Initiative – ECI*), nell'ottica complessiva di un rafforzamento del tasso di democraticità e di partecipazione alla vita delle istituzioni europee da parte dei cittadini;

– l'articolo 11, comma 4, del Trattato sull'Unione europea, quale modificato dal Trattato di Lisbona, stabilisce che «i cittadini dell'UE, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.»;

– l'articolo 24, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona, ha ulteriormente specificato che spetta al Parlamento e al Consiglio deliberare mediante regolamenti e secondo la procedura legislativa ordinaria le disposizioni relative alle procedure e al concreto funzionamento del «Diritto di iniziativa dei cittadini europei»;

– la Commissione UE – incaricata di stilare una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'ECI – ha formulato il Libro Verde in esame, indicando il 2011 come anno a partire dal quale il nuovo strumento di partecipazione popolare diverrà operativo;

– la Commissione UE ha quindi pubblicato il 31 marzo 2010 una proposta di regolamento per l'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei così come delineata dall'articolo 11, comma 4, del Trattato sull'Unione europea,

rilevato inoltre che:

– il Parlamento europeo nella risoluzione del 7 maggio 2009 ha raccomandato che i titolari dell'iniziativa siano almeno un milione di cittadini che, in base alle legislazioni degli Stati membri, godano del diritto di voto alle elezioni per il Parlamento europeo e provengano da almeno un quarto degli Stati membri rappresentandone, al contempo, almeno 1/500 della popolazione;

– la procedura di consultazione sul Libro Verde che si è svolta preliminarmente alla formulazione della proposta di regolamento in oggetto si è conclusa il 31 gennaio 2010 ed ha visto la partecipazione di un'ampia categoria di soggetti sia istituzionali (complessivamente 36 enti) che appartenenti alla società civile (329 risposte di cui 160 provenienti da cittadini a titolo individuale e 133 da organizzazioni ed associazioni) e che utili contributi sono stati forniti anche da alcune regioni italiane,

si esprime in senso favorevole, considerando positivamente:

– le disposizioni di cui all'articolo 3 della proposta in esame, ove si fa coincidere l'età minima per la sottoscrizione delle proposte con l'età alla quale i cittadini acquisiscono il voto per le elezioni europee, così come auspicato, tra gli altri, dalla Proposta di risoluzione sull'atto comunitario n. 61 presentata presso questa stessa commissione e non posta ai voti;

– le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della proposta di regolamento in esame, dal momento che non sono previste particolari restrizioni riguardo alla modalità di raccolta delle dichiarazioni di sostegno ed è invece prevista la possibilità della raccolta di firme per via elettronica, al fine di agevolare la partecipazione dei cittadini europei;

– le disposizioni di cui all'articolo 8 della proposta di regolamento in esame, ove si prevede – con una soluzione di compromesso tra quanto suggerito dalla Commissione stessa nel Libro verde e la posizione del Parlamento europeo – che la decisione sull'ammissibilità da parte della Commissione avvenga dopo l'avvenuta adesione di almeno 300.000 firmatari provenienti da almeno tre diversi stati membri, in maniera tale da lasciare comunque una forma di controllo in via preventiva sulla rilevanza del tema proposto, pur non creando un onere particolarmente gravoso per i promotori;

– le disposizioni di cui all'articolo 11 della proposta di regolamento in esame, ove si prevede che la Commissione UE abbia un termine di quattro mesi per esaminare un'iniziativa dei cittadini presentata ufficialmente e che vi sia un obbligo di notifica e di pubblicità delle conclusioni adottate dalla Commissione sull'iniziativa stessa entro il suddetto termine.

Ritiene di dover comunque formulare le seguenti osservazioni:

– in riferimento al numero minimo di Stati da cui devono provenire i cittadini che sottoscrivono l'iniziativa, ritiene troppo elevata la soglia di 1/3 degli Stati membri prevista all'articolo 7 della proposta di regolamento e indica come ipotesi maggiormente preferibile la soglia di 1/4 (quindi al momento 7 stati membri), concordemente a quanto sostenuto in una prima fase dallo stesso Parlamento europeo;

– in riferimento all'articolo 20 ritiene opportuno l'inserimento di un termine, ragionevolmente breve, entro cui ogni Stato membro debba far pervenire alla Commissione UE la notifica delle disposizioni specifiche da esso adottate ai fini dell'applicazione del regolamento in esame;

– valutino le istituzioni comunitarie la possibilità di istituire presso il Parlamento europeo o presso la Commissione, e su richiesta dei comitati promotori, un servizio di assistenza ai presentatori delle proposte che sia attivo in tutte le fasi del procedimento, anche prima della dichiarazione di ammissibilità della proposta dei cittadini;

– valutino, infine, le istituzioni nazionali e comunitarie l'opportunità di promuovere tutte le iniziative necessarie per favorire la massima diffusione della conoscenza tra i cittadini comunitari delle forme di partecipazione alle istituzioni recate dalla proposta di regolamento in titolo.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

152^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(547) COSTA. – *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(781) DELLA MONICA ed altri. – *Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(932) CASSON ed altri. – *Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

– e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BERSELLI dà lettura del testo del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 1611. Fa presente inoltre che il prescritto parere della Commissione bilancio non sarà espresso prima della giornata di domani e per tale ragione propone di sconvocare la seduta già convocata per domani mattina

alle ore 8,30 e di rinviare il seguito dell'esame alla giornata di martedì 4 maggio.

Il senatore LONGO (*PdL*) interviene sul parere della 1^a Commissione, esprimendo in primo luogo perplessità sulle osservazioni formulate con riguardo al comma 10, lettera a) dell'articolo 1. In particolare, ritiene inopportuno ed incomprensibile l'invito a verificare la compatibilità dello spostamento della competenza in materia di autorizzazione alle intercettazioni con i principi generali in materia processuale. Analoghe perplessità desta poi il parere nella parte in cui interviene sulla previsione relativa agli evidenti indizi di colpevolezza.

Per quanto riguarda poi i rilievi sull'emendamento 1.2007, osserva come la giurisprudenza costituzionale si sia più volte pronunciata riconoscendo la più ampia discrezionalità del legislatore nella determinazione dei limiti edittali, con il solo limite del rispetto del principio di ragionevolezza.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) svolge talune considerazioni sul parere espresso dalla 1^a Commissione, in relazione al quale osserva come appaiano condivisibili nel merito gran parte dei rilievi formulati, non già però il dispositivo.

Con riguardo ai rilievi formulati sul comma 10 dell'articolo 1, ritiene ragionevoli le critiche circa l'opportunità di trasferire la competenza ad autorizzare le intercettazioni in capo al giudice collegiale del capoluogo del distretto. Per quanto concerne l'emendamento 1.1000, osserva come la nuova formulazione dei presupposti per le intercettazioni appaia sicuramente più accettabile di quella prevista nel provvedimento originario, anche se sarebbe stato auspicabile prevedere criteri non legati di fatto al principio di colpevolezza per la valutazione dei presupposti. Si sofferma poi sulle osservazioni formulate con riguardo all'emendamento 1.2007, svolgendo talune considerazioni critiche sull'introducenda fattispecie di reato. Affronta infine la questione relativa alle intercettazioni indirette dei parlamentari, condividendo i rilievi, forse eccessivamente flebili, della Commissione affari costituzionali circa la possibile non coerenza di tali previsioni con la giurisprudenza costituzionale in materia.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), nell'esprimere sostanziale condivisione per il tenore del parere reso dalla Commissione affari costituzionali, osserva come appaiano più che fondati i rilievi circa il comma 10 dell'articolo 1. Al riguardo, ricorda le considerazioni già svolte in occasione dell'illustrazione dei propri emendamenti, alle questioni ivi affrontate il Governo non è stato in grado di fornire adeguata risposta. Peraltro, la previsione di un differente periodo di *vacatio legis* per le norme sulla competenza sembra confermare la sostanziale inapplicabilità della norma. Non si tratta, nel caso di specie, di una mera difesa delle realtà dei piccoli tribunali, quanto, da un lato, di una riflessione sulle possibili conseguenze in termini di funzionamento derivanti da tale trasferimento

di competenza territoriale e, dall'altro, dell'illogicità di attribuire al collegio una decisione su un atto d'indagine, in contrasto col tendenziale favore per il giudice monocratico in sede di giudizio. Conclude ritenendo inaccettabili le critiche formulate al parere espresso dalla 1^a Commissione, al quale si può tutt'al più imputare una eccessiva delicatezza di toni.

Il senatore CASSON (*PD*), nello svolgere taluni rilievi sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, osserva come appaia innegabile il fatto che le norme in materia di competenza impattino con i principi generali dell'ordinamento processuale italiano. Per quanto riguarda l'emendamento governativo 1.1000 osserva come, se da un lato appaia apprezzabile il ritorno al presupposto dei gravi indizi di reato, dall'altro però destano ancora perplessità i criteri, legati al principio di colpevolezza, per la valutazione degli stessi. Ritiene poi eccessivamente debole il tenore dei rilievi formulati con riguardo all'emendamento 1.2009, il quale interviene sulla delicata questione delle immunità parlamentari e delle intercettazioni indirette. Al riguardo ritiene che sarebbe preferibile accantonare del tutto tale problematica, la quale rischia di apparire all'opinione pubblica come l'ennesimo tentativo di attribuire privilegi alla casta parlamentare.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-IS-Aut*) ritiene che il parere espresso dalla 1^a Commissione si limiti unicamente a segnalare le più evidenti incongruenza e problematicità del disegno di legge governativo.

Dopo aver svolto taluni rilievi sulla questione concernente la competenza in materia di intercettazioni e sulla compatibilità costituzionale di tali norme, esprime sostanziale apprezzamento per gli aggiustamenti apportati al testo dall'emendamento 1.1000 del Governo. Il testo tuttavia appare ancora migliorabile. Dopo avere affrontato la questione concernente i profili finanziari del comma 29 dell'articolo 1, si sofferma sulla problematica delle intercettazioni indirette e sulla compatibilità costituzionale dell'introducenda norma con la più recente giurisprudenza costituzionale. Chiede infine al relatore quale sia il proprio intendimento in ordine all'emendamento 1.2007 in materia di riprese fraudolente.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), dopo aver svolto taluni rilievi sul tenore dei pareri resi dal relatore e dal Governo sui subemendamenti e sulle declaratorie di inammissibilità pronunciate dalla Presidenza nella seduta pomeridiana di ieri, si sofferma sul parere della Commissione affari costituzionali, associandosi preliminarmente alle considerazioni formulate dal senatore Benedetti Valentini.

Appare in primo luogo condivisibile l'osservazione circa la ragionevolezza della previsione del trasferimento di competenza in capo al tribunale del distretto, nella parte in cui subordina l'ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti più stringenti di quelli richiesti per l'emissione di misure cautelari. Si determina in tal modo non solo una disparità di trattamento, ma anche un'evidente violazione del principio del giu-

dice naturale precostituito. Con riguardo all'emendamento 1.1000, pur ritenendo apprezzabile il reinserimento dei gravi indizi di reato, considera non accettabile il fatto che la valutazione di tali presupposti sembra essere ancora eccessivamente legata al criterio della colpevolezza. Dopo aver lamentato la natura sostanzialmente criminogena del comma 29 dell'articolo 1, si sofferma sulla questione relativa al reato di registrazioni e riprese fraudolente. La fattispecie di reato introdotta dall'emendamento 1.2007 desta particolari perplessità, soprattutto nella parte in cui è esclusa la punibilità nei casi in cui dalle riprese emerge una notizia di reato e la stessa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria. Tale obbligo di comunicazione in capo al privato cittadino appare in contrasto con l'ordinamento generale, il quale riconosce all'autorità giudiziaria il potere di attivare le autorità di pubblica sicurezza.

Si sofferma infine sulla questione concernente le intercettazioni indirette, sottolineando come appaiano condivisibili i rilievi di incostituzionalità formulati con riguardo all'emendamento 1.2009.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) si sofferma dapprima sui rilievi formulati nel parere della 1^a Commissione sul comma 10 dell'articolo 1, rilevando come le previsioni della norma suddetta appaiano difficilmente conciliabili con i principi generali in materia processuale. In particolare, l'accertamento del presupposto dei gravi indizi di reato risulta ancorato a criteri di carattere meramente soggettivo. Condivide poi le osservazioni della senatrice Della Monica sull'emendamento 1.2007. Conclude, rilevando come il parere della Commissione affari costituzionali appaia criticabile nella parte in cui di fatto non si esprime sulla costituzionalità delle norme ma si limita a sollecitare presso la Commissione di merito una riflessione su alcune problematiche.

Il senatore MARITATI (*PD*) si sofferma dapprima sul comma 10 dell'articolo 1, osservando come l'attribuzione della competenza in materia di intercettazioni al giudice collegiale costituisca di fatto il primo passo verso una più ampia delegittimazione del ruolo dei giudici monocratici.

Affronta poi la questione relativa ai costi delle intercettazioni, chiedendo al Governo per quale ragione le misure intraprese dal precedente Esecutivo per una radicale riduzione dei costi siano state in concreto insabbiate.

Svolge quindi rilievi sull'osservazione del parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento 1.2009, lamentandone la scarsa perentorietà.

Il sottosegretario CALIENDO, con riferimento in primo luogo alle osservazioni da ultimo formulate dal senatore Maritati, rivendica i risultati ottenuti dal Governo nel realizzare una significativa riduzione dei costi delle intercettazioni rispetto al loro importo storico, grazie all'adozione di nuove regole in particolare per quanto riguarda l'acquisizione della strumentazione tecnica. Per quanto concerne il parere espresso dalla Com-

missione affari costituzionali, egli rileva in primo luogo come non sia del tutto chiaro se le osservazioni relative alla lettera a) del comma 10 dell'articolo 1 involgano unicamente il sistema del processo o se invece, come adombrato dagli interventi dei senatori Benedetti Valentini, Della Monica e Li Gotti, anche la questione della precostituzione del giudice naturale: qualora la Commissione affari costituzionali abbia inteso sollevare perplessità anche sotto quest'ultimo profilo, egli ritiene che ogni dubbio dovrebbe essere fugato dal fatto che la competenza del collegio del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto viene individuata per legge. Quanto invece al primo profilo, egli ribadisce che non solo l'attribuzione di decisioni endoprocessuali al collegio non rappresenta un'assoluta novità, ma soprattutto che è coerente con quanto previsto dal disegno di legge delega di riforma del codice di procedura penale proposto dal Governo in materia, ad esempio, di provvedimenti cautelari.

Il Sottosegretario poi ritiene non giustificate le critiche – e la relativa ripensamento sugli emendamenti da essi stessi presentati – dai senatori Li Gotti e Della Monica circa il riferimento, recato dall'emendamento 1.1000, all'articolo 192 del codice di procedura penale per quanto riguarda i criteri di valutazione per la sussistenza dei gravi indizi di reato, dal momento che nella proposta emendativa si fa riferimento esclusivamente alle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo. Tuttavia egli manifesta disponibilità a ricercare insieme una formulazione più puntuale, purchè venga fatto salvo il principio di una soggettivizzazione degli indizi rispetto al criterio meramente oggettivo attualmente vigente.

Pur condividendo, poi, l'opportunità di una revisione della formulazione dell'emendamento 1.2007 del relatore, il sottosegretario Caliendo ribadisce la sua totale adesione alla filosofia che ispira questa proposta emendativa: il diritto per un cittadino che le sue conversazioni non siano registrate senza il suo consenso è conforme al senso più profondo della nozione di dignità umana richiamata dall'articolo 2 della Costituzione.

Per quanto riguarda poi la questione, pur osservata dalla Commissione affari costituzionali, relativa alla limitazione del ricorso alle intercettazioni in ragione della dotazione finanziaria stabilita per ciascuna sede giudiziaria, egli fa presente che tale disposizione, se da un lato introduce un limite oggettivo al ricorso alle intercettazioni, dall'altro costituisce un significativo passo in direzione del riconoscimento di un'autonomia di programmazione della spesa da parte dei capi degli uffici requirenti.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 1.2009, non appaiono giustificate le critiche formulate dai senatori dell'opposizione, laddove si consideri che tale disposizione prevede unicamente l'inserimento delle intercettazioni dirette dei parlamentari in fascicolo separato e la loro comunicazione alla Camera dopo la chiusura delle indagini preliminari.

Prende brevemente la parola il senatore LI GOTTI (*IdV*), il quale osserva che quando in passato sia voluto intervenire sulle competenze del giudice delle indagini preliminari, lo si è fatto novellando l'articolo 328 del codice penale, con l'introduzione dei commi 1-*bis* e 1-*quater*; la deci-

sione di seguire una strada diversa rischia di introdurre disarmonia nel sistema.

Il relatore CENTARO (*PdL*) concorda con quanto affermato dal Sottosegretario in merito alla coerenza con l'impianto del disegno di legge di riforma del codice penale dell'individuazione nel tribunale in composizione collegiale del giudice competente ad autorizzare il ricorso alle intercettazioni.

Quanto poi al criterio territoriale adottato, egli fa presente che la competenza del tribunale del capoluogo del distretto ha anche la funzione di mettere, per così dire, una certa distanza, anche psicologica, fra il pubblico ministero richiedente e il giudice che autorizza, e ciò per evitare il ripetersi di fenomeni, spesso registrati in passato, di autorizzazioni alle intercettazioni concesse con una certa automaticità, anche in presenza di motivazioni insufficienti.

Nel concordare con le affermazioni del Sottosegretario circa l'opportunità del riferimento agli articoli 192, commi 3 e 4, e 195, comma 7, del codice di procedura penale, quali criteri ermeneutici per soggettivizzare la nozione di gravi indizi di reato alla cui sussistenza è condizionata alla concessione della autorizzazione alle intercettazioni, esprime l'auspicio che la nuova formulazione dell'emendamento 1.2007 consentirà di superare le obiezioni avanzate da colleghi, anche della maggioranza, nonché dalla Commissione affari costituzionali.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 1.2009, il relatore ribadisce la coerenza di tale proposta emendativa con le pronunce della Corte costituzionale richiamate dal parere della 1^a Commissione, e fa presente che la disciplina proposta opera una chiara distinzione tra le intercettazioni effettivamente casuali e le intercettazioni di soggetti terzi che hanno però lo scopo di aggirare le limitazioni alla possibilità di effettuare intercettazioni dirette di parlamentari.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 29 aprile, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

124^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Considerato l'imminente arrivo in loco di una nuova e più aggiornata versione dei veivoli a pilotaggio remoto (UAV), il presidente CANTONI propone di differire la visita presso la base di Amendola (sede del 32° stormo ed ubicata in provincia di Foggia), deliberata allo scopo di visionare i suddetti apparecchi ed originariamente prevista per martedì 4 maggio.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE rende quindi noto che la visita di studio presso la commissione Difesa del Senato francese – come deliberato nell'ultimo Ufficio di Presidenza – potrà avere luogo da lunedì 21 a mercoledì 23 giugno.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CROSETTO risponde all'interrogazione n. 3-01235, a firma del senatore Amato e vertente sulla destinazione d'uso delle aree del demanio militare dismesse nella regione Toscana, rilevando che, sulla base delle disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006, sono stati con-

segnati all’Agenzia del demanio 22 immobili da inserire in programmi di dismissione e valorizzazione, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Per quel che concerne, invece, la nuova normativa in materia di federalismo fiscale (con particolare riferimento all’attribuzione di beni dello Stato ai comuni), pone l’accento sulla speciale disciplina dettata dall’articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle leggi nn. 244 del 2007 e 191 del 2009, osservando che la condizione imprescindibile per operare la dismissione prevista dallo schema di decreto legislativo sull’attuazione del federalismo demaniale è che gli immobili stessi non siano utilizzati per le funzioni di difesa e di sicurezza nazionale e che non siano oggetto delle procedure di cui al citato articolo 14-*bis*, che permette all’amministrazione militare di gestire autonomamente i proventi derivanti dalla valorizzazione e dalla permuta di immobili non più utili ai fini istituzionali.

I vantaggi che possono derivare alla Difesa dalla valorizzazione e dall’alienazione degli immobili militari sono poi specificamente individuati sia dall’articolo 14-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, sia dall’articolo 2, comma 189, della legge finanziaria 2010, che autorizza il ministero della Difesa, allo scopo di conseguire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali sono stati sottoscritti accordi di programma.

Riguardo, infine, alla possibile riconversione di immobili dismessi per la realizzazione di alloggi di servizio, il rappresentante del Governo sottolinea che tale eventualità è stata presa in considerazione nell’ambito del programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 627, della legge finanziaria 2008, il cui regolamento di attuazione è in fase di registrazione presso la Corte dei Conti.

Replica il senatore AMATO (*PdL*), dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(2096) Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 aprile scorso.

Il presidente CANTONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCANU (*PD*) rileva che il disegno di legge iscritto all’ordine del giorno presenta numerosi aspetti di criticità. Innanzitutto esso comporta dei rilevanti oneri economici, che potrebbero –a suo avviso– tro-

vare un più proficuo utilizzo a sostegno dei tanti militari professionisti impossibilitati, anche e soprattutto a causa delle note ristrettezza di bilancio, a transitare nel servizio permanente effettivo. Anche le modalità di accesso ai corsi, poi, appaiono formulate in maniera eccessivamente restrittiva: i posti disponibili appaiono pochi e limitati, ed ai giovani sono inoltre richiesti i medesimi requisiti fisici previsti per il personale operativo, con obiettiva ed ingiustificata preclusione di numerose persone che, ancorché non in possesso di detti requisiti, potrebbero beneficiare della funzione formativa ed educativa che i corsi stessi pretendono di assolvere.

Nel precisare che la propria parte politica rimane sempre disponibile ad un dialogo ponderato e costruttivo per l'elaborazione di un testo condiviso, auspica che il dibattito sia connotato da opportuni chiarimenti ed approfondimenti tra i soggetti istituzionali coinvolti, con conseguente elaborazione delle necessarie modifiche da apportare all'articolato. Ciò anche al fine di dare piena attuazione al dettato dell'ordine del giorno accolto dal Governo in occasione dell'esame in Senato del decreto-legge n. 1 del 2010, sostanzialmente eluso dal testo iscritto all'ordine del giorno.

Ad avviso del senatore GALIOTO (*PdL*) il provvedimento sarebbe da valutare positivamente, in quanto offre alle giovani generazioni l'opportunità di beneficiare di una importante esperienza dall'alto valore formativo. Sotto tale aspetto, peraltro, si potrebbe –qualora possibile e compatibilmente con le risorse disponibili- valutare un'eventuale estensione della durata dei corsi, forse eccessivamente breve.

Conclude ribadendo la disponibilità della propria parte politica ad un sereno ed approfondito dialogo con le forze di opposizione.

Il senatore TORRI (*LNP*) ribadisce l'avviso favorevole del suo Gruppo al disegno di legge, che rappresenta un'importante possibilità offerta ai giovani sia per accostarsi ai valori di cui sono portatrici le Forze armate, sia per svolgere, al termine del corso, attività di volontariato per il tramite delle associazioni d'arma. I corsi formativi potrebbero, altresì, costituire un'importante occasione al fine di sostenere reparti dall'alto valore storico e professionale, come quello degli alpini.

Il senatore PEGORER (*PD*) lamenta l'assenza nel testo di un effettivo coinvolgimento del Servizio civile nazionale in ordine all'istituzione dei corsi formativi, e ciò in piena contrapposizione con il dettato dell'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2010 il 25 febbraio scorso.

L'oratore sottolinea quindi la necessità di procedere, prima della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, all'effettuazione di un ciclo di audizioni che ricomprenda almeno gli esponenti di vertice del Servizio civile nazionale e del Dipartimento delle politiche giovanili, al fine di acquisire imprescindibili elementi informativi ai fini di un ponderato esame di merito.

Il presidente CANTONI (*PdL*), relatore sul provvedimento, esprime perplessità in ordine alla proposta di effettuare un ciclo di audizioni, in quanto ciò potrebbe produrre un'inopportuna dilatazione temporale dell'*i-ter* del provvedimento.

Al fine di consentire un ponderato ed approfondito confronto, potrebbero peraltro adottarsi soluzioni a suo avviso più efficaci, quali l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per Gruppo, deputato ad un esame dettagliato delle problematiche sottese al disegno di legge, come pure l'invito al governo, nella persona del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, delegato in materia di Servizio civile, per aprire un confronto ad alto livello sui profili di criticità evidenziati.

Il senatore SCANU (*PD*) ribadisce l'opportunità di effettuare le audizioni proposte dal senatore Pegorer, rilevando, altresì, che l'opposizione manifestata dal relatore potrebbe apparire come un segnale di chiusura da parte della maggioranza in grado di pregiudicare un dibattito politico aperto ed ispirato ad un sereno confronto.

Il presidente CANTONI (*PdL*) precisa che le sue osservazioni non intendevano manifestare un atteggiamento pregiudiziale in ordine all'effettuazione di eventuali audizioni, sulle quali spetta comunque alla Commissione deliberare. Tuttavia, il coinvolgimento nei lavori del sottosegretario delegato in materia di Servizio civile consentirebbe di acquisire gli elementi politici necessari per valutare gli orientamenti del governo.

Il senatore SCANU (*PD*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per la disponibilità al confronto politico poc'anzi manifestata dal presidente relatore, insiste affinché l'effettuazione delle audizioni proposte dal senatore Pegorer sia comunque sottoposta alla deliberazione della Commissione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi alla Commissione di invitare alla prima seduta della prossima settimana il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio delegato in materia di Servizio civile nazionale. Eventuali deliberazioni per acquisire ulteriori elementi conoscitivi potranno essere adottate in tempi successivi.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

125^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Giuseppe Valotto, accompagnato dal generale di divisione Paolo Gerometta.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, in relazione all'affare assegnato relativo alle linee programmatiche dei nuovi vertici delle Forze armate (n. 367)

Il generale VALOTTO introduce il suo ragionamento con una panoramica generale dei recenti impegni che hanno vista coinvolta la Forza armata, sia in ambito internazionale (con circa 17 missioni in 19 paesi esteri), sia sul territorio italiano (costituiti dalle operazioni «strade sicure» e «strade pulite», dal fronteggiamento delle emergenze in Abruzzo a seguito del sisma che ha colpito la regione, dal contributo posto in essere in occasione del vertice dei G8 tenutosi a l'Aquila e dall'emergenza viabilità nel cosentino).

Procede quindi ad illustrare nel dettaglio l'evoluzione degli scenari internazionali di riferimento, drasticamente cambiati a seguito della fine

della guerra fredda ed attualmente connotati, a differenza del passato, da una cornice fluida e mutevole con contestuale necessità di agire in situazioni di forte incertezza e fronteggiando minacce di tipo asimmetrico. Tale evoluzione ha pertanto ridotto significativamente l'efficacia degli strumenti di risposta ed ha richiesto alle forze militari di agire in maniera discontinua ed in supporto a complessi interventi di natura politica, economica e diplomatica, ben oltre la semplice soppressione delle forze militarmente contrapposte. Nei prossimi anni, inoltre, ci si dovrà confrontare con nuove e gravi problematiche, quali i problemi ambientali e la connessa scarsità di risorse (prima fra tutte l'acqua), nuove esigenze di dimensioni sempre maggiori (stante l'aumento progressivo della popolazione mondiale), cui l'innovazione tecnologica da sola non potrà far fronte, la perdita di validità degli attuali equilibri e la crescita di scenari di tensione sempre più diffusi a seguito dell'acuirsi delle disparità sociali ed economiche.

In tale quadro, i pianificatori militari devono tenere nel debito conto sia la disponibilità di limitate risorse, sia le tecniche di ingaggio dell'avversario, ormai non più convenzionali. Inoltre, i campi di battaglia vedranno sempre e comunque la presenza della popolazione civile, con la conseguente necessità di colpire i bersagli in maniera chirurgica e discriminatoria. Tale risultato, peraltro, richiederà una adeguata presenza sul terreno di carattere interforze ed internazionale, senza, tuttavia, comportare la modifica della cosiddetta «grammatica militare».

Con riferimento alle operazioni militari presenti e future, rileva che al giorno d'oggi appare quanto mai difficile inquadrare tipicamente il tipo di missione che si è chiamati a svolgere, stante la coesistenza, in una singola area di intervento, sia di operazioni di combattimento vere e proprie, sia di attività di sviluppo e ricostruzione, sia, ancora, della condotta di operazioni umanitarie. Permangono, tuttavia, alcuni principi cardine comuni a tutte le operazioni (quali la sostenibilità dello strumento, la proiettabilità dello stesso, la necessità di disporre di un adeguato livello tecnologico e la necessità di ricorrere all'integrazione degli sforzi a livello interforze, interministeriale ed internazionale), che devono essere espresse (e ciò costituisce una novità rispetto al passato), a trecentosessanta gradi, partendo dal comandante della Forza ed arrivando sino al singolo uomo sul terreno. Sulla base di tale scenario, è possibile fissare dei punti di riferimento inequivocabili su cui ancorare il processo evolutivo dello strumento. Si renderà pertanto opportuno garantire al Paese ed all'Alleanza atlantica almeno 30.000 uomini per compiti di difesa collettiva, offrire sino a 10.000 uomini per soddisfare gli impegni assunti verso la comunità internazionale, contribuire, sul versante interno, con 5.000 uomini per il controllo del territorio e riservare ulteriori 5.000 unità quale pacchetto di forze a disposizione dell'Unione europea o della NATO al fine di rispondere al repentino mutamento delle opzioni strategiche determinato da improvvise crisi internazionali.

L'oratore passa quindi ad illustrare nel dettaglio l'organizzazione dell'Esercito. Considerato che le forze devono essere organizzate secondo un

modello gerarchico e funzionale il più possibile aderente ai compiti da svolgere, la trasformazione della struttura pone, come vincoli prioritari, la salvaguardia della capacità operativa dello strumento, il mantenimento della sua architettura gerarchica, il proseguimento della razionalizzazione dell'area territoriale e lo sdoppiamento dell'area scolastica in due componenti separate (formazione e specializzazione).

In particolare, la composizione attuale dello strumento è fissata dall'attuale modello di difesa in 112.000 unità ed ha concretamente a disposizione circa 106.000 effettivi, ripartiti nelle componenti operativa (circa 85.000 unità), scolastica (circa 4.000 unità), e di supporto (circa 17.000 unità). Tuttavia, ancorché oggi la componente operativa sia sufficiente le esigenze richieste al Paese, eventuali future razionalizzazioni della Forza armata non potranno incidere ulteriormente su di essa, pena la revisione al ribasso dell'*output* operativo dello strumento. Quest'ultimo, che pone al suo centro l'uomo come figura imprescindibile, non può poi che essere basato su strutture flessibili, che saranno articolate sulla base di forze leggere (connotate da elevata qualità e prontezza operativa nonché di elevata mobilità per operazioni in ambienti compartimentati e con condizioni climatiche estreme), medie (in grado di operare coniugando adeguati livelli di protezione e di letalità di ingaggio con la mobilità operativa e tattica), e pesanti (che costituiranno la componente più idonea ad operare nella parte più alta dello spettro dei conflitti). Tale indirizzo, infine, non potrà non influire sia sul settore logistico, sia sui principali programmi di approvvigionamento di mezzi e materiali.

Per quanto attiene al reclutamento, pone in risalto la problematica rappresentata dall'attuale situazione, che potrebbe portare ad un eventuale ridimensionamento dello strumento con conseguenti ricadute negative per il personale più giovane. In relazione, quindi, alla formazione ed all'addestramento del personale sottolinea sia il ruolo determinante rivestito dagli istituti di formazione, sia la recente innovazione dell'*iter* addestrativo, basato su quattro specifici moduli (base, *standard*, avanzato ed integrato), e concepito per meglio aderire alle necessità di un esercito professionale. Il tutto mantenendo costantemente un'osmosi virtuosa tra area operativa e scolastica, essenziale per una corretta crescita professionale delle nuove generazioni.

In relazione, quindi, alle infrastrutture, osserva che le problematiche di maggior risalto sono costituite dall'adeguamento delle attuali caserme e dal necessità per il personale di disporre di un alloggio. Al riguardo, la Forza armata è comunque impegnata in un esercizio di razionalizzazione immobiliare, avendo di mira l'obiettivo di possedere un parco infrastrutturale adeguato alle esigenze del modello professionale, sostenibile, ed in grado di consentire efficaci economie di gestione.

Stante quanto precedentemente descritto, l'*output* operativo rimane l'obiettivo fondamentale della Forza armata, e dovrà essere conseguito sviluppando in modo armonico le sue componenti fondamentali, ossia le forze a disposizione, le strutture di comando ed il supporto, in tutte le sue articolazioni. La componente operativa proseguirà pertanto il già av-

viato processo di ribilanciamento, che si conformerà sempre più sulla base del livello di occorrenza delle singole missioni con un 46 per cento di forze leggere, un 36 per cento di forze medie ed il restante 18 per cento di forze pesanti. Assumeranno poi un'importanza sempre maggiore la totale integrazione delle componenti fondamentali della forza (ossia le strutture di comando e controllo, le piattaforme ed i sensori, sino ai singoli combattenti), la protezione dei soldati impiegati nei vari scenari (in ordine alla quale si punterà sull'acquisizione del mezzo protetto «Freccia» e del veicolo blindato VTMX, nonché sull'ammodernamento degli elicotteri da trasporto pesante e da ricognizione), l'accesso, da parte degli uomini, a tecnologie che consentano di meglio interpretare le situazioni locali e di agire in piena autonomia e la possibilità di avvalersi di un ciclo addestrativo flessibile, integrato a livello interforze e multinazionale. Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle risorse umane, con procedure di reclutamento e selezione efficaci (in grado di realizzare un rapporto vantaggioso in termini di costi e di qualità della formazione, di soddisfare l'esigenza di un elevato *know how* dei sistemi d'arma e di creare le premesse per impieghi di rilievo in ambito internazionale), e garantendo agli uomini sia un adeguato sviluppo professionale, sia un *career management* trasparente in grado di conciliare le esigenze dell'Istituzione con le aspettative del personale. Infine, si opererà in modo da risolvere i noti problemi legati al parco infrastrutturale, quali la carenza di alloggi, le limitate possibilità di trasferimento del personale ed il fenomeno del pendolarismo.

L'oratore conclude ponendo l'accento sulle problematiche relative alla situazione finanziaria. In particolare, le maggiori difficoltà si incontrano nel settore relativo all'esercizio, dove, nel 2009, la Forza armata ha potuto far fronte esclusivamente ad esigenze non eliminabili e derivanti in gran parte da obblighi di legge. Tale situazione ha tuttavia penalizzato fortemente il mantenimento e l'adeguamento delle infrastrutture, il benessere del personale e lo svolgimento dei corsi di specializzazione e formazione avanzata, e rischia di dar luogo a forti criticità in ordine all'integrazione *joint e combined* in ambito internazionale, con un livello di risorse sufficiente ad affrontare solo le spese ineludibili e non in grado di consentire la produzione dell'*output* operativo richiesto.

Il senatore DEL VECCHIO (PD) pone l'accento sulla recente soppressione di importanti ed essenziali corsi per la qualificazione degli ufficiali, come i master di secondo livello, domandando al generale Valotto un approfondimento sul punto.

Il senatore AMATO (PDL) chiede in quali termini il programma NEC (*Network Enabled Capabilities*), potrà assicurare maggiori risultati per la Forza armata, a fronte degli investimenti comportanti.

Domanda altresì quali siano le sinergie con il mondo industriale italiane da incrementare maggiormente.

Con riferimento al disegno di legge n. 2096, recante disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani ed attualmente all'esame della Commissione, il senatore GALIOTO (*PdL*) domanda raggugli in ordine ai possibili benefici che l'Esercito potrebbe trarre dall'adozione di tale iniziativa.

L'oratore chiede altresì delucidazioni in ordine alle strategie adottate dalla Forza armata, in termini addestrativi e di impiego, per adeguarsi alle nuove esigenze derivanti dal crescente impegno nelle operazioni internazionali all'estero.

Il senatore TORRI (*LNP*), dopo aver positivamente sottolineato il contributo apportato dall'Esercito nell'ambito dell'operazione «strade sicure», chiede delucidazioni in ordine alla necessità di prevedere opportuni requisiti fisici per i giovani eventualmente interessati ad effettuare i corsi formativi presso le Forze armate di cui al disegno di legge n. 2096.

Il senatore CARRARA (*PdL*) chiede delucidazioni sull'utilità di far assumere carattere interforze a particolari settori, quali la sanità, il commissariato e la logistica.

Domanda inoltre chiarimenti relativamente a possibili future diminuzioni dell'organico della Forza armata, ed alla possibilità di conciliare tale fenomeno con la proiezione italiana all'estero.

La senatrice CONTINI (*PdL*) domanda se i rapporti con l'industria comprendano altresì iniziative volte a favorire l'esportazione di veicoli e prodotti nazionali.

L'oratrice si sofferma inoltre sulla situazione del personale, sia per quanto attiene al morale, sia relativamente ai periodi di impiego operativo.

Replica agli intervenuti il generale VALOTTO, osservando innanzitutto che i programmi dei corsi non più attivi sono stati comunque integrati in quelli esistenti. Con riferimento, quindi, ai piani di ammodernamento della Forza armata, sottolinea la particolare valenza del programma NEC, che consentirà di incrementare, accanto all'entrata in linea di mezzi più evoluti, la capacità operativa e la sicurezza passiva del soldato, la cui salvaguardia è uno degli obiettivi essenziali che l'Esercito si propone di perseguire.

L'oratore prosegue sottolineando la positività delle sinergie con il mondo industriale, connotate da un dialogo costante e costruttivo. In tale ambito, poi, viene posto costantemente l'accento, nei rapporti con quei paesi che adottano materiale di produzione italiana, sulla convenienza di acquisire ulteriore materiale sempre dai produttori nazionali, al fine di garantire l'uniformità della catena logistica.

In relazione ai corsi di formazione, osserva che essi potrebbero rendersi funzionali anche al reinserimento nel mondo lavorativo del personale congedato, mentre, per quanto attiene all'impiego dei militari nell'operazione «strade sicure», rimarca l'importanza dei risultati conseguiti, che

hanno consentito, d'altro canto, un impiego più proficuo e meno dispersivo delle forze di pubblica sicurezza.

In ordine, infine, alla possibilità di far assumere carattere interforze a particolari settori, rileva che, laddove la sanità militare ha già, di fatto, assunto tale carattere senza particolari contraccolpi, tale soluzione andrebbe valutata attentamente per quanto attiene alla logistica: il processo, infatti, potrebbe realizzarsi solo a patto di poter recuperare le risorse umane e materiali non più necessarie a quello scopo per poterle proficuamente utilizzare in altri settori.

Il presidente CANTONI, dopo aver ringraziato il generale Valotto per la sua disponibilità, dichiara quindi conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

319^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(601) GIULIANO. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI.– *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame degli ulteriori emendamenti sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), dopo aver richiamato l'illustrazione già svolta nella precedente seduta, degli emendamenti riferiti sino all'articolo 21, illustra gli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 22 relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 22.201, 22.203, 22.204 e 22.205, nonché 23.206, relative a parti del testo su cui la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre valutare gli effetti, anche di natura patrimoniale oltre che finanziaria, della proposta 23.202, che prevede la trasformazione degli enti in soggetti di natura strettamente privata. Occorrono chiarimenti in ordine alla proposta 24.202, in relazione all'attuale

sistema di uso dei beni immobiliari pubblici. Occorre confermare che possa procedersi nell'ambito delle risorse già disponibili, in relazione alle proposte 28.200 e 28.0.200 (con la segnalazione che quest'ultima proposta prevede, in particolare, una attività articolata in capo agli uffici). Le proposte 28.203 e 33.204 sono analoghe all'emendamento 1.208, sul quale la Commissione ha già espresso un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta 34.200 non appare riferita all'indicata disposizione del testo, non risultandone comprensibile l'effetto normativo. La proposta 38.200 risulta analoga al tenore del testo, sul quale la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In ordine alla proposta 39.200, occorre valutare l'obbligo del riconoscimento di un compenso per il tirocinio, in relazione ai soggetti pubblici. Analoga considerazione deve essere effettuata in relazione alle proposte 39.240, 39.244, 39.245, 39.247, 39.248, 39.249, 39.250, 39.251, 39.252, 39.253, 39.255, 39.256, 39.257, 39.258, 39.259, 39.261, 39.274. In ordine alla proposta 39.201, sostitutiva di parti del testo su cui la Commissione ha espresso una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, occorre ribadire la medesima condizione. Occorre valutare le proposte 39.210 e 39.211. Occorre valutare, ai fini di escludere l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato presso amministrazioni pubbliche, la proposta 39.246. In relazione all'emendamento 39.254 occorre valutare l'obbligo di istituzione di borse di studio in proporzione al numero degli iscritti. Occorre valutare per i profili previdenziali le proposte 39.266, 39.267, 39.268, 39.269, 39.270, 39.271, 39.272 e 39.273. occorre poi valutare la proposta 39.282 in ordine alla conservazione del posto nel pubblico impiego per l'aspettativa per praticantato. Si segnala infine l'onerosità della proposta 39.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti finì all'articolo 39 del testo. Rinvia l'illustrazione dei restanti emendamenti riferiti a partire dall'articolo 40.

Il PRESIDENTE, in ordine alle proposte 6.203 e 6.204 rileva che, secondo gli elementi forniti dal Dipartimento delle Finanze, non si ravvisano effetti sul gettito, per cui propone l'espressione di un parere non ostativo. Propone poi di ribadire la clausola di invarianza già formulata in relazione all'articolo del testo, in ordine agli emendamenti 8.201, 8.207, 8.214 e 8.215, proponendo altresì la formulazione di una apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla proposta 8.217, al fine di specificare l'assenza di nuovi o maggiori oneri in relazione alle previste Commissioni. Propone l'espressione di un parere contrario in ordine alla proposta 8.223 sulla quale il parere dell'esecutivo è contrario in quanto si ravvisano oneri sulle Corti di Appello. Propone l'espressione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, sulla proposta 8.224, con il parere conforme del rappresentante del Governo. In ordine alla proposta 10.200, con riferimento al comma 6, rileva la necessità altresì di specificare nel testo un meccanismo a garanzia dell'invarianza finanziaria.

Il senatore MORANDO (*PD*) in ordine all'emendamento 10.200, comma 6, sottolinea la necessità di specificare che gli oneri siano posti a carico dei soggetti partecipanti ai corsi previsti, in quanto, trattandosi di ente pubblico non economico, eventuali effetti finanziari negativi a carico del Consiglio dell'Ordine potrebbero gravare sulla finanza pubblica.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*PD*) volto a sottolineare come già nel sistema attuale sia prevista una attività di formazione posta a carico dell'Ordine, il PRESIDENTE rileva la necessità di formulare una apposita condizione nel senso indicato dal senatore Morando sulla proposta 10.200, comma 6, nonché sull'emendamento 10.233 di analogo tenore. Rileva invece come in ordine alla proposta 10.228, lettera b, si preveda di rimettere al regolamento ministeriale l'organizzazione dei relativi corsi di formazione con la conseguente specificazione della modalità di gestione finanziaria dei medesimi.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) evidenzia tuttavia i profili finanziari negativi che potrebbero conseguire ad un disavanzo di bilancio in relazione alla natura di ente pubblico non economico del Consiglio dell'Ordine.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce a riguardo che potrebbe determinarsi un effetto in termini di finanza pubblica in caso di situazioni di disavanzo dell'ente.

Dopo l'intervento del senatore VACCARI (*LNP*) volto a proporre l'espunzione dalla proposta in esame del carattere tendenzialmente gratuito dei corsi, previsto dalla lettera b, il senatore MORANDO (*PD*) evidenzia che la proposta in questione risulta meritevole di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sostitutiva della norma del testo.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.228, limitatamente alla lettera b, nonché sulla proposta 10.232, sulla quale il parere del Governo è contrario in relazione ad effetti di minori introiti per il Consiglio dell'Ordine dovuto al divieto generalizzato di svolgere attività di formazione anche a titolo oneroso. Propone altresì l'espressione di un parere contrario sulla proposta 10.0.200 ove si prevedono sostegni anche di carattere economico. Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.223, 10.228 (limitatamente alla lettera b), 10.232 e 10.0.200. In ordine alle proposte 8.201, 8.207, 8.214 e 8.215 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che sia inserita la medesima clausola di invarianza finanziari già espressa sulla

norma del testo. In ordine alla proposta 8.217 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che alla lettera c-bis dopo le parole "Commissioni istituite" siano inserite le seguenti: "Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". In ordine alla proposta 8.224 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. In ordine alle proposte 10.200, comma 6 e 10.233 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano inserite le seguenti parole: "I costi per le attività previste sono posti a carico dei soggetti partecipanti ai corsi di formazione". Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 10. Il parere è rinviato sugli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 11.».

La Commissione approva la proposta di parere.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare l'esame dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

320^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 21 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando la relazione illustrativa del provvedimento, ricorda che la relazione tecnica stima un maggiore onere di circa diciannove milioni di euro, sostanzialmente dovuto all'acquisto di postazioni di intercettazione, tuttavia compensato sia dai risparmi di spesa derivanti dalla disdetta dei contratti di noleggio di tali postazione di ascolto, per il cui canone il bilancio dello Stato ha un esborso attuale di circa 140 milioni di euro, sia dai 40 milioni di risparmio stimati sulla diminuzione dell'attività di intercettazione. Fa presente che il provvedimento prevede la spesa di acquisto per l'anno 2009.

Il senatore MORANDO (PD) rileva che, per garantire la neutralità finanziaria del provvedimento secondo il meccanismo ricordato dal Presidente, le nuove spese devono essere coperte attraverso il conseguimento preventivo di risparmi derivanti dalla disdetta dei contratti di noleggio. Ritiene quindi opportuno che il Governo chiarisca se i risparmi necessari sono realizzabili nel 2010, nella misura necessaria a coprire le nuove spese.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di procedere all'illustrazione dei profili finanziari degli emendamenti.

Il relatore TANCREDI (PdL) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per le parti di competenza, anzitutto la proposta 1.92 riguardo alla quale occorre acquisire conferma dell'invarianza degli oneri in relazione alla soppressione dei commi 29, 30, 31 e 35 dell'articolo 1 aventi carattere finanziario. Analoga conferma si rende necessaria anche in relazione alle proposte 1.292, 1.296 e 1.297. Occorre quindi valutare se la proposta 1.174 possa essere attuata con risorse a legislazione vigente. Occorre quindi valutare i possibili profili finanziari delle proposte 1.180, 1.181 e 1.182 ove prevedono l'utilizzazione di impianti di servizio pubblico diversi da quelli in dotazione alla polizia giudiziaria. In relazione alle proposte 1.245 e 1.246 occorre valutare i profili finanziari connessi, rispettivamente, ai commi 23-bis e 23-ter. Sono poi necessari chiarimenti in ordine all'ultimo periodo dell'emendamento 1.287. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e sugli emendamenti presentati dal Relatore e dal Governo. Resta sospeso il parere sui sub emendamenti riferiti agli emendamenti del Relatore e del Governo.

In attesa dei chiarimenti da parte del Governo, il seguito dell'esame viene rinviato.

(601) *GIULIANO*. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) *CASSON ed altri*. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) *BIANCHI ed altri*. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) *MUGNAI*. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame degli ulteriori emendamenti sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente *AZZOLLINI* ricorda che nel corso della scorsa seduta dedicata all'esame degli emendamenti al provvedimento in titolo sono state esaminate le proposte riferite all'articolo 10. Ricorda altresì che il Relatore ha già svolto la relazione nella precedente seduta.

Il sottosegretario *CASERO* in merito alle proposte 11.200, 11.201, 11.204 e 11.205 rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Dopo un intervento del senatore *MORANDO (PD)* in merito alla proposta 13.200, volto a rilevare come deroghe alla disciplina vigente in materia di contributi obbligatori potrebbero determinare effetti finanziari, prende la parola il sottosegretario *CASERO* per esprimere avviso contrario sulle proposte 13.200 (limitatamente al comma 6) e 13.207 (limitatamente al comma 4), di analogo tenore. In merito alla proposta 13.204 (testo 2), fa presente che potrebbero derivare eventuali effetti finanziari in relazione ai contributi previdenziali. Condivide l'opportunità di introdurre una clausola d'invarianza degli oneri in relazione alla proposta 15.201 ed esprime avviso contrario sulla proposta 17.204 in quanto suscettibile di determinare la restituzione di somme erariali. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 18.200, mentre non ha osservazioni da formulare sulle proposte 18.202 e 18.201.

Il PRESIDENTE, in relazione alla proposta 13.204 (testo 2), non condivide l'avviso contrario del Governo e ritiene che la proposta non abbia profili finanziari critici. In merito alla proposta 18.200, ritiene che possano essere suscettibile di determinare maggiori oneri i commi 1-*bis*, ultimo periodo, 1-*ter* e 1-*sexies*. Analogamente, le proposte 18.202 e 18.201, limitatamente ai commi 1-*bis*, ultimo periodo e 1-*ter*, presentano profili finanziari critici.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.200 (limitatamente al comma 6), 13.207 (limitatamente al comma 4), 17.214, 18.200 (limitatamente ai capoversi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*sexies*), 18.202 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, ultimo periodo, e al capoverso 1-*ter*) e 18.201 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, ultimo periodo, e al capoverso 1-*ter*).

In ordine alla proposta 15.201 esprime parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 19, ad eccezione della proposta 2.5 (testo 2), sulla quale l'espressione del parere è rinviata.

L'espressione del parere è altresì rinviata su tutti gli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 20.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

163^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***La seduta inizia alle ore 15,30.**SULL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI NN. 42, 43, 44, 45 E 46*

Il presidente BALDASSARRI avverte che la votazione dello schema di risoluzione sugli atti comunitari finalizzati all'istituzione del nuovo sistema europeo di vigilanza sui mercati finanziari, creditizi e assicurativi, già messo a disposizione dei senatori, avrà luogo la prossima settimana, anche in considerazione del fatto che l'assenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna priva la Commissione di un'interlocuzione necessaria su tematiche di tale rilevanza.

La Commissione conviene.

*IN SEDE REFERENTE***(2028) GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi**

(Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame del disegno di legge in titolo, la relatrice GERMONTANI (*PdL*) rileva innanzitutto come rispetto alle maggiori economie europee la capitalizzazione del mercato e il numero di società quotate in Borsa sia in Italia di gran lunga inferiore, sicché appare particolarmente vantaggioso, per il sistema economico nel suo complesso, favorire lo sviluppo dei fondi di *private equity* e di *venture capital*. Ricorda peraltro che la Commissione europea – in particolare con la comunicazione al Parlamento europeo sullo «Small Business Act» (COM 2008/394 del 25 giugno 2008) – ha opportunamente richiamato la necessità di promuovere il ricorso al capitale di rischio in tutte le fasi di sviluppo delle aziende

orientate alla crescita e all'innovazione, nonché di migliorare l'efficienza dei mercati e le possibilità di disinvestimento a vantaggio degli investitori.

Si sofferma quindi sui dati riguardanti il mercato italiano del capitale di rischio, rilevandone in particolare la costante crescita e lo stretto rapporto con l'ambito delle piccole e medie imprese, così che tale mercato costituisce, come dimostrato da diverse ricerche, un importante fattore di crescita sistemica.

Dopo aver notato che dal punto di vista della regolamentazione sono già stati compiuti in Italia notevoli progressi al fine di consentire una maggiore flessibilità operativa delle attività di *private equity* e *venture capital*, rileva come continuino a sussistere ostacoli di carattere fiscale che penalizzano il settore sul piano della competizione internazionale. Il disegno di legge in esame è quindi volto alla riforma del sistema di tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi, attualmente basata sul principio dell'imposizione sul risultato maturato, mentre nel caso dei fondi di diritto estero si applica l'aliquota sostitutiva solo al momento dell'uscita dell'investitore dal fondo stesso; i fondi esteri possono pertanto evidenziare rendimenti più elevati, stante la possibilità di rilevarli in quanto al lordo dell'imposizione fiscale, con evidenti vantaggi competitivi ai danni dei fondi di diritto italiano.

Il disegno di legge contempla la modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, così da passare dall'imposizione sul risultato della gestione maturato in ciascun anno a una ritenuta applicata dalla società di gestione sui proventi al momento della distribuzione ai partecipanti. Alla base del disegno di legge in esame vi è inoltre la considerazione che, soprattutto nel caso dei redditi finanziari, è opportuno che il principio di cassa rappresenti la base temporale per l'imposizione, mentre nel caso particolare dei fondi chiusi, essendo lo strumento strutturalmente illiquido per i suoi partecipanti, la tassazione sull'incremento del valore delle quote mina alla radice il rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva.

La relatrice sottolinea inoltre che l'estensione del principio del realizzato non porterebbe i fondi mobiliari chiusi a posticipare i realizzi dell'investimento per rinviare la tassazione, dal momento che per prassi i fondi chiusi italiani rimborsano anticipatamente ai sottoscrittori le plusvalenze realizzate in occasione di ogni disinvestimento.

La relatrice specifica infine che, al fine di non generare alcuna necessità specifica di copertura, il disegno di legge in titolo prevede l'utilizzo dei crediti d'imposta, a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore, a compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 344 del 1993, sicché l'erario sarebbe interessato da un semplice differimento delle imposte, quando il valore attuale della mancata anticipazione di imposta è quantificabile a circa tre milioni di euro annui.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(437) COSTA. – *Disposizioni in materia di banche popolari cooperative*

(709) BARBOLINI e PEGORER. – *Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari*

(799) COSTA. – *Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative*

(926) LANNUTTI ed altri. – *Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale*

(940) GERMONTANI ed altri. – *Disposizioni in materia di banche popolari cooperative*

(1084) Paolo FRANCO ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il presidente BALDASSARRI nell'aprire la discussione generale ricorda che la Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni dopo una prima valutazione degli orientamenti generali di tutte le forze politiche sui disegni di legge in titolo.

Interviene il senatore LANNUTTI (*IdV*), il quale, dopo aver ricordato le aspettative emerse tra gli operatori e gli organi di vigilanza per una riforma legislativa del sistema di *governance* delle banche popolari, auspica una larga convergenza tra tutti gli schieramenti per l'individuazione di un punto di equilibrio riformatore, fondato sulla condivisa consapevolezza che l'ordinamento delle banche popolari rappresenta un modello solido e particolarmente adeguato, nell'attuale crisi finanziaria, a sostenere le imprese e i territori nei quali operano. Tale premessa – prosegue l'oratore – non può far dimenticare che la crescita dimensionale e la quotazione in borsa pone la questione di una revisione della disciplina delle banche popolari, così come non possono essere trascurati fenomeni di scarsa trasparenza e inefficienza nel rapporto con i clienti. Conclude rimettendo alla Commissione la valutazione di costituire un Comitato ristretto sia ai fini istruttori che per la elaborazione di un testo unificato.

Il senatore CONTI (*PdL*) ritiene opportuna un'analisi preliminare da parte della Commissione sulla praticabilità di un intervento legislativo, che deve necessariamente partire dalla larga condivisione dell'importante ruolo economico e sociale svolto dalle banche popolari e dalle banche di credito cooperativo. Esse infatti non assolvono esclusivamente funzioni di intermediazione creditizia ma, attraverso una forma associativa peculiare e fondamentalmente democratica, raccolgono istanze ed esigenze proprie di territori nei quali il tessuto imprenditoriale presenta caratteristiche di vivacità, di dinamicità e innovazione. La scelta di avviare l'esame

dei disegni di legge in titolo non può prescindere da queste considerazioni positive, né tantomeno può essere interpretata come l'avvio di una fase di rimozione o attenuazione della disciplina di tutela ed agevolazione, costruita dal legislatore in anni lontani per valorizzare la peculiarità del credito cooperativo. Conclude auspicando quindi una larga convergenza su un testo unificato, nella consapevolezza che il sistema delle banche popolari, per quanto fatto finora, merita la specifica disciplina in vigore.

Il senatore COSTA (*PdL*) riepiloga i termini del dibattito svoltosi anche nelle scorse legislature, incentrato sulla possibilità di adeguare la disciplina di governo delle banche popolari, sottolineando peraltro come la forma associativa peculiare di tali istituti di credito ha consentito negli anni di coniugare la crescita dimensionale, l'ampliamento della base sociale e l'ingresso di nuovi soci, senza che ciò significasse la perdita o lo snaturamento dei caratteri propri dell'ordinamento cooperativo. D'altro canto, la netta presa di posizione dell'Unione Europea in merito alla piena legittimità della disciplina italiana di *governance* delle banche popolari, costituisce un caposaldo che aiuta la individuazione delle linee riformatrici, essendo chiaro a tutti che non è più all'ordine del giorno una riforma che penalizzi le banche popolari. Del resto, anche la Banca d'Italia, pur nella sollecitazione di interventi normativi ovvero nella definizione di regole di vigilanza, ha ampiamente riconosciuto il ruolo positivo delle banche popolari. Pur ritenendo legittimo un intervento legislativo volto a sanare le anomalie più evidenti – e tra queste va certamente annoverato il caso della banca popolare di Milano – ritiene che oramai le linee generali dell'intervento di riforma siano rinvenibili in tutti i disegni di legge in esame e che quindi si possa fare a meno della costituzione di un apposito comitato ristretto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene che i disegni di legge in esame originino dall'obiettivo comune di salvaguardare un modello di attività bancaria che ha mostrato maggiore solidità e stabilità rispetto a istituti di credito operanti in forma di società per azioni. Tuttavia proprio tale giudizio, in prospettiva, può rappresentare la base per un intelligente manutenzione normativa finalizzata a consolidare e ad irrobustire il sistema e non certo a snaturarne le caratteristiche. In tale ambito ritiene irrinunciabile un intervento legislativo che faccia comunque salva l'autonomia statutaria delle banche popolari in modo da affievolire, indirettamente, la portata di interventi amministrativi definiti dall'Autorità di vigilanza. In termini procedurali, si dichiara a favore della proposta di costituire un comitato ristretto, per tener conto anche della pluralità di iniziative legislative in campo, cui affidare non solo il compito di elaborare un testo unificato, ma anche quello di compiere una doverosa fase istruttoria con lo svolgimento delle audizioni che saranno ritenute utili.

Il presidente BALDASSARRI ritiene utile rinviare in una fase successiva la scelta degli strumenti procedurali più adeguati. Intervendendo

quindi nella discussione generale, condivide l'affermazione, pressoché unanime, del riconoscimento del ruolo positivo svolto dalle banche popolari e della maggiore stabilità dimostrata nell'attuale fase di crisi finanziaria. Fatta tale premessa, ritiene che il punto politico di maggiore rilievo della riforma sarà rappresentato dall'individuazione di un criterio volto ad identificare il momento nel quale la crescita e la trasformazione della banca popolare faccia emergere l'eventuale contraddizione tra l'ispirazione cooperativistica originaria – e le conseguenze di tutela giuridica – e la concreta operatività della stessa nel settore del credito. In altri termini, si tratta di definire una disciplina che, senza impedire l'evoluzione della banca popolare, possa individuare le condizioni che non giustificano più la vigenza di un ordinamento giuridico speciale. Tale indirizzo, prosegue l'oratore, non può prescindere quindi dal più ampio problema di come valutare la normativa applicabile ad organismi che possono, per una serie di circostanze, perdere la caratteristica di cooperative a mutualità prevalente. Si potrebbe indicare, in via esemplificativa, un criterio dimensionale ovvero indicare criteri relativi alla *governance*.

Condivide l'opinione che le nuove regole siano definite dal legislatore, con la più ampia autonomia affidata dagli Statuti, in modo tale che anche l'intervento regolatore dell'Autorità di vigilanza non sia inteso come sostitutivo della disciplina primaria.

Interviene quindi la relatrice BONFRISCO (*PdL*), a giudizio della quale l'esame del disegno di legge deve partire da due presupposti irrinunciabili: il pronunciamento dell'Unione Europea sulla legittimità della disciplina delle banche popolari rispetto all'ordinamento comunitario e la piena consapevolezza che il modello delle banche popolari ha dimostrato di essere più stabile, più solido e più vicino alle esigenze delle imprese nel corso della crisi finanziaria rispetto ad altri modelli organizzativi. Giudica quindi opportuno un ciclo di audizioni in grado di offrire alla Commissione gli elementi per operare quella intelligente manutenzione legislativa, secondo la felice espressione del senatore Barbolini, che rappresenta l'obiettivo condiviso dalla Commissione.

Dopo un intervento del senatore CONTI (*PdL*), che auspica la definizione di un iter parlamentare rapido, anche a tutela dell'iniziativa parlamentare della Commissione, la RELATRICE sottolinea come non sembrino manifestarsi esigenze di accelerazione dei lavori parlamentari.

Interviene nuovamente il senatore LANNUTTI (*IdV*), ribadendo l'opinione che anche le banche popolari presentano elementi di conflitto di interesse e di scarsa trasparenza nella *governance* che meritano l'attenzione del legislatore.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nel riprendere la sollecitazione del senatore Conti, esprime il timore che un *iter* parlamentare particolarmente

prolungato possa indurre il Governo a proporre una propria iniziativa legislativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

187^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE N. 1720 (RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA)

Il senatore RUSCONI (PD) evidenzia che numerose società sportive, in particolare ciclistiche, hanno sollevato critiche ad alcune disposizioni previste dal disegno di legge di riforma del codice della strada (A.S. n.1720) atteso che esse irrigidiscono la disciplina prevista per lo svolgimento di manifestazioni sportive. È richiesto infatti il parere delle federazioni nazionali per autorizzare detti eventi, con l'evidente esclusione di altri enti riconosciuti dal CONI tra cui, fra l'altro, quelli di promozione sportiva. Chiede dunque al Presidente di valutare se sussistono i termini per l'eventuale espressione del parere da parte della Commissione sulle suddette norme, oppure di intercedere presso il sottosegretario Crimi, affinché siano chiarite le conseguenze di siffatte misure.

Il PRESIDENTE assicura che svolgerà un approfondimento sulla questione, fermo restando che la Commissione non è chiamata ad esprimersi sugli eventuali emendamenti presentati al disegno di legge n. 1720 nella sede di merito.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) *GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto*

(874) *POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati*

(970) *COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo*

(1387) *VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori*

(1579) *Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Avverte quindi che si procederà alle votazioni, rammentando che l'eventuale approvazione del 4.31, interamente sostitutivo dell'articolo 4, determinerebbe la preclusione o l'assorbimento di tutti gli emendamenti restanti.

Il senatore PROCACCI (*PD*) censura tale modo di procedere, che vanifica lo sforzo di miglioramento del testo compiuto dai commissari. Pur nella consapevolezza che la procedura è formalmente ineccepibile, auspica che si possa trovare una soluzione più efficace sul piano pratico.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che l'emendamento 4.31 è stato presentato da tempo e che eventuali subemendamenti avrebbero potuto essere tempestivamente sottoposti all'esame della Commissione. Propone quindi di procedere con le votazioni, fatta salva la possibilità di presentare ulteriori proposte di modifica in Assemblea.

Il senatore RUSCONI (*PD*), premesso di non nutrire alcun intento ostruzionistico, come del resto testimoniato dal comportamento fin qui seguito dalla minoranza, si unisce alla richiesta del senatore Procacci di trovare una soluzione per evitare la preclusione o l'assorbimento delle proposte riferite all'articolo 4. Lamenta inoltre che su questa parte del testo non vi è ancora stato quel confronto informale fra maggioranza e opposizione che ha finora consentito un andamento spedito dei lavori.

Il PRESIDENTE, preso atto delle esigenze manifestate, invita i presentatori degli emendamenti all'articolo 4 a trasformarli in subemendamenti al 4.31 ove lo desiderino.

Il senatore PROCACCI (*PD*) ringrazia il Presidente dell'opportunità consentita, pur rilevando che essa non permette di modificare le parti innovative dell'emendamento 4.31 rispetto al testo originario dell'articolo 4.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) pone in luce che alcune innovazioni vanno incontro alle esigenze emerse nel dibattito, come ad esempio la nuova lettera *c*) del comma 1, che fornisce garanzie in termini di finanziamenti.

Il senatore PROCACCI (*PD*) trasforma quindi gli emendamenti 4.4, 4.10, 4.14, 4.21 e 4.28, rispettivamente, nei subemendamenti 4.31/2, 4.31/3, 4.31/4, 4.31/5 e 4.31/6, pubblicati in allegato al presente resoconto. Ritira invece il 4.12, in quanto assorbito dal 4.31.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa propri e ritira gli emendamenti 4.2, 4.9 e 4.15. Ritira altresì, in quanto almeno parzialmente assorbiti dall'emendamento 4.31, il 4.13, 4.16, 4.19, 4.23, 4.26 e il 4.30.

Per lo stesso motivo il presidente POSSA (*PdL*) ritira il 4.6 e il 4.11, il senatore BEVILACQUA (*PdL*) il 4.20 e il relatore VALDITARA (*PdL*) il 4.25.

Gli emendamenti 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.17, 4.18, 4.22, 4.27 e 4.29 sono dichiarati decaduti.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) presenta il subemendamento 4.31/1, pubblicato in allegato al presente resoconto, relativo alla rubrica del nuovo articolo. Su di esso esprimono parere favorevole il relatore VALDITARA (*PdL*) e il sottosegretario PIZZA.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà prioritariamente alla votazione dell'emendamento 4.1.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il convinto voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.1, sottolineando l'importanza di incrementare le borse per il diritto allo studio, nella prospettiva di potenziare l'eccellenza e il merito. Avrebbe auspicato peraltro maggiore coraggio con riferimento all'articolo 4, tenuto conto che il merito si incentiva solo attraverso risorse ulteriori. Stigmatizza infatti che il disegno di legge n. 1905 poggia sul drammatico taglio operato dal decreto-legge n. 112 del 2008 a danno dell'università, rispetto al quale non sono stati ancora approntati gli opportuni correttivi.

Nel rilevare che la *ratio* del 4.1 non differisce totalmente da quella del 4.31, precisa tuttavia che occorre puntare sugli studenti migliori anche attraverso una semplificazione delle procedure burocratiche e delle modalità di selezione. Dopo aver ricordato che l'audizione dei rappresentanti di Confindustria, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai Gruppi, ha evidenziato le medesime criticità, ritiene che il testo governativo sia insufficiente, tanto più che il Paese non ha bisogno di un numero più elevato di

laureati, bensì di attrarre i giovani più capaci e di dare segnali positivi anche alle piccole e medie imprese.

Deplora peraltro la scarsa considerazione per i comparti del sapere manifestata dall'Esecutivo, atteso che per altre finalità sono state comunque reperite risorse ulteriori che non vengono invece previste per l'università. Invoca dunque un atto di coraggio e di orgoglio da parte della Commissione affinché si compiano scelte di fondo per incrementare la qualità dell'università. Al riguardo paventa il rischio che l'Italia sia sconfitta in partenza nella competizione internazionale, specialmente se confrontata con altri Paesi europei, con un danno irreparabile per l'intero Paese.

L'emendamento 4.1, posto infine ai voti, è respinto.

Si passa ai subemendamenti all'emendamento 4.31.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il suo voto favorevole al 4.31/1, cui aggiunge la propria firma.

Il subemendamento 4.31/1, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Il senatore PROCACCI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 4.31/2.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, atteso che il Fondo riguarda la promozione del merito degli studenti universitari e quindi pertiene specificamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, piuttosto che al Ministero dell'economia e delle finanze, soprattutto per quanto riguarda la gestione.

Si associa il senatore PITTONI (*LNP*).

Il relatore VALDITARA (*PdL*), preso atto della convergenza dei Gruppi, modifica l'orientamento precedentemente reso ed esprime parere favorevole.

Si associa il sottosegretario PIZZA.

Il subemendamento 4.31/2 è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Il senatore PROCACCI (*PD*) dichiara il suo voto favorevole al subemendamento 4.31/3, volto a sopprimere una parte del testo suscettibile di creare imbarazzi e difficoltà applicative.

Posto ai voti, il subemendamento 4.31/3 viene respinto, così come – con separata votazione preceduta da dichiarazione di voto favorevole del senatore PROCACCI (*PD*) – il subemendamento 4.31/4.

Il senatore PROCACCI (*PD*) raccomanda poi l'approvazione del subemendamento 4.31/5, evidenziando l'incongruenza di imporre il paga-

mento di un contributo per la partecipazione alle prove anche agli studenti non abbienti.

Il presidente POSSA (*PdL*) osserva che la disposizione, prevedendo un contributo massimo, potrebbe intendersi a tutela degli studenti.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) si dichiara disponibile ad accogliere un'eventuale riformulazione del testo che escluda dal pagamento del contributo i soli studenti privi di mezzi.

Il senatore PROCACCI (*PD*) rileva la difficoltà di accertare le effettive condizioni di indigenza degli studenti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara di preferire la formulazione originaria del subemendamento, alla luce della quale la decisione sulle categorie di studenti da escludere dal pagamento del contributo sarebbe rimessa al decreto ministeriale attuativo.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) precisa che il pagamento potrebbe essere previsto solo da un atto avente rango legislativo. Ribadisce quindi la proposta di riformulare il subemendamento escludendo gli studenti meno abbienti, come del resto già avviene per le tasse universitarie.

Conviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale mette tuttavia in guardia dal rischio di far riferimento al reddito familiare, il cui accertamento spesso non rende giustizia della situazione reale.

Conviene il sottosegretario PIZZA.

Il senatore PROCACCI (*PD*), pur avendo preferito il testo originario del subemendamento, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il subemendamento 4.31/5 (testo 2) è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VITA (*PD*), che stigmatizza l'ambiguità dell'espressione «decreto di natura non regolamentare», la Commissione respinge invece il subemendamento 4.31/6.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 4.31 nel suo complesso, interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la quale richiama anzitutto le considerazioni espresse in discussione generale in ordine alla difficoltà di attuare concretamente quanto disposto dall'articolo 4, soprattutto nell'ottica di garantire la prosecuzione degli studi. Con riferimento alle modifiche apportate con i subemendamenti, si compiace peraltro della nuova rubrica, tenuto conto che il concetto di «eccellenza»

è assai più discrezionale di quello di «merito». Ritiene infatti che quest'ultimo sia misurabile rispetto sia alla qualità del corso seguito che ai risultati ottenuti da ciascuno studente.

Prefigura poi possibili difficoltà nel finanziamento del Fondo ed esprime preoccupazione per l'eccessivo spazio lasciato ai privati nel testo governativo, a detrimento del pubblico. Pur apprezzando che il relatore abbia recepito nell'emendamento 4.31 alcune istanze provenienti dall'opposizione, giudica comunque insufficiente la formulazione finale, su cui ribadisce quindi il voto contrario del suo Gruppo.

L'emendamento 4.31 è infine posto ai voti ed accolto, come riformulato.

Concluso l'esame degli emendamenti all'articolo 4, il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli emendamenti 3.7 (testo 2) e 3.8, accantonati nella seconda seduta pomeridiana di ieri su richiesta del Governo.

Il sottosegretario PIZZA propone al senatore Procacci una riformulazione del 3.8, su cui invita la senatrice Vittoria Franco a convergere, ritirando il 3.7 (testo 2).

Il senatore PROCACCI (PD), esprimendo rammarico per la mancata disponibilità del Governo ad approvare il testo originario dell'emendamento, lo riformula comunque in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) accede all'invito del Sottosegretario, ritira il 3.7 (testo 2) e aggiunge la propria firma al 3.8 (testo 2) il quale, posto ai voti, è accolto.

Prima di procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato un testo 3 dell'emendamento 5.9, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (PdL) ne chiarisce i contenuti, precisando che esso introduce una distinzione più netta fra professori e ricercatori. In proposito fa presente che ai professori spettano non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 per il tempo definito, mentre per i ricercatori tali limiti orari si computano come soglie massime.

Specifica altresì che è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, in base al quale i ricercatori non hanno l'obbligo di tenere lezioni, se non previo consenso ed in questo caso ad essi spetta il titolo di professore aggregato.

Si sofferma poi sulle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, sottolineando altresì l'esigenza di un ulteriore approfondimento circa i criteri di valutazione dell'ANVUR per vagliare l'attività dei docenti. Ripercorre

indi le altre novità apportate dal testo, tra cui anzitutto il carattere figurativo dell'impegno orario, ammontante a 1.500 ore. In proposito fa presente di aver recepito le perplessità emerse nel dibattito tanto che tale soglia è finalizzata esclusivamente alla rendicontazione dei progetti di ricerca, in quanto per partecipare a bandi europei o internazionali occorre conoscere il costo orario dell'attività.

In relazione all'impegno per la didattica, ribadisce le soglie di 250 ore per il tempo definito e 350 per il tempo pieno per quanto concerne i docenti, mentre per i ricercatori rammenta che si tratta di tetti massimi. Rileva altresì che la proposta emendativa elimina numerose deleghe, come peraltro richiesto dall'opposizione, e introduce elementi di maggior liberalizzazione. Fa presente inoltre che per il passaggio dal regime di tempo pieno a quello di tempo definito occorre una domanda da presentare al rettore almeno 6 mesi prima dall'inizio dell'anno accademico.

Segnala poi che, nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto stipendiale, la somma corrispondente è conferita ad un apposito Fondo per la premialità, disciplinato all'articolo 5-*quinquies*. Nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli atenei, prosegue il relatore, l'emendamento attribuisce all'università la competenza disciplinare, attualmente spettante al Consiglio universitario nazionale (CUN).

In conclusione comunica di aver recepito ulteriori osservazioni riferite alla necessità di far decorrere la trasformazione della progressione degli scatti da biennale a triennale dal primo scatto percepito successivamente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il PRESIDENTE, data la complessità dell'emendamento, la cui approvazione determinerebbe peraltro la preclusione o l'assorbimento di numerose altre proposte, suggerisce di fissare a venerdì prossimo, 30 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di subemendamenti, tanto più che esso deve essere nuovamente sottoposto al parere della Commissione bilancio per verificare la correttezza della copertura individuata alla disposizione onerosa su cui la Commissione medesima ha espresso contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva che la predetta disposizione onerosa è del tutto autonoma rispetto al resto dell'emendamento 5.9 (testo 3). Propone quindi che essa ne sia disgiunta, unitamente alla sua clausola di copertura, onde non pregiudicare il prosieguo dei lavori in attesa del parere della Commissione bilancio.

Conviene il relatore VALDITARA (*PdL*), il quale riformula pertanto l'emendamento in un testo 4, privandolo della norma onerosa e della sua copertura, le quali diventano invece oggetto di distinto emendamento da riferire temporaneamente all'articolo 14, salvo ricollocarle all'articolo 5 in sede di coordinamento.

Il senatore RUSCONI (*PD*) invoca maggiore ordine e chiarezza nell'andamento dei lavori.

Il PRESIDENTE precisa che il termine per la presentazione di subemendamenti, da fissarsi a venerdì 30 aprile alle ore 12, sarebbe riferito al testo 4 dell'emendamento 5.29, pubblicato in allegato al presente resoconto. Informa che in allegato al resoconto è allegato anche l'emendamento 14.0.22.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente di fissare il termine per i subemendamenti al 5.9 (testo 4) a venerdì 30 aprile alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2010 (n. 202)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice DE FEO (*PdL*), la quale rammenta preliminarmente che secondo l'articolo 6 della legge n. 237 del 1999, a decorrere dall'anno 2000, sono previsti stanziamenti annuali a regime da destinare ai Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le Edizioni nazionali, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Registra tuttavia che tali somme sono andate diminuendo negli anni, anche a causa della crisi economica, tanto da subire una brusca riduzione pari circa al 40 per cento. In particolare, fa presente che per l'anno in corso lo stanziamento è stato decurtato di una somma pari a circa 48.000 euro, in conseguenza di un primo accantonamento disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente, a seguito della ricognizione della programmazione del Ministero, è emersa l'esigenza di una rimodulazione del relativo capitolo che ha portato ad una pianificazione complessiva delle risorse disponibili, pari a 3.029.590 euro, equivalente a quella disposta per l'anno 2009.

Premettendo che la Commissione non può approfondire nel dettaglio la qualità di ciascuna proposta, si sofferma sull'istituzione di nuovi Comitati nazionali e precisa che la Consulta deve tenere in considerazione gli eventi di cui ricorra il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale. Segnala quindi che per il 2010 le istanze di istituzione di nuovi Comitati sono state 36 e che la Consulta, valutati la qualità, il rilievo culturale, la consistenza, l'interesse nazionale e la durata delle iniziative proposte, nonché l'importanza dei personaggi e l'attualità dei temi, il prestigio delle istituzioni proponenti,

il livello scientifico degli studiosi coinvolti, l'ampiezza del bacino di utenza, e tenuto conto altresì dei finanziamenti previsti, ha approvato 16 richieste, di cui dà dettagliatamente conto.

Puntualizza inoltre che le domande di rifinanziamento di Comitati nazionali già istituiti e finanziati sono state 21 e che la Consulta ne ha accolte 12, che illustra analiticamente.

Relativamente alle Edizioni nazionali, informa poi che la Consulta ha disposto l'istituzione della sola Edizione nazionale delle Opere di Grazia Deledda, a cui ha assegnato un contributo di 30.000 euro, ed ha altresì deliberato di accantonare la somma di 485.393 euro per le Edizioni già operanti, che sono complessivamente 84, e la somma di 8.597 euro per le spese di funzionamento della Consulta stessa.

La relatrice ritiene che la Consulta abbia complessivamente valorizzato i progetti più meritevoli in termini di rilevanza nazionale e si sia espressa effettivamente su eventi dei quali ricorre il primo o i successivi centenari. Inoltre la Consulta, preso atto della ristrettezza dei fondi nonché dei criteri di valutazione indicati dalla legislazione vigente così come di quelli dalla stessa prescelti, non ha approvato diverse istanze, anche a fronte di iniziative culturalmente apprezzabili. Rileva infatti come la preferenza della Consulta si sia concentrata su Comitati che hanno un rilievo nazionale con esclusione pertanto di quelli significativi solo a livello locale, considerando che spetta alle autonomie valorizzare gli eventi rappresentativi del territorio. Nel sottolineare l'esiguità delle risorse stanziare, evidenzia tuttavia con soddisfazione che, atteso il momento di difficoltà finanziaria che attraversa il Paese, il relativo ammontare è analogo a quello dell'anno precedente. Enfatizza peraltro l'importanza che assume, comunque, il riconoscimento nazionale dei Comitati di cui viene sicuramente accresciuta la visibilità, a prescindere dall'ammontare degli stanziamenti, tanto più che essi sono iniziative ben diverse dalle associazioni nazionali operanti nei medesimi ambiti le quali, per loro natura, necessitano di risorse continuative nel tempo.

Osserva altresì che la Commissione non può svolgere una corretta valutazione sull'attività svolta dai Comitati, atteso che l'esame prescinde da rendicontazioni e dati analitici relativi alle iniziative assunte. A tal fine, tenuto conto che i Comitati nazionali finanziati entro il 31 gennaio devono inviare al Ministero la relazione sui lavori e il bilancio consuntivo delle spese effettuate, reputerebbe auspicabile che il Dicastero fornisse i resoconti dell'attività svolta da detti enti o ne riferisse in Commissione. Giudica del resto tale richiesta tanto più opportuna quanto maggiori sono i tagli imposti da ragioni di bilancio.

Informa inoltre che è in corso di realizzazione una pubblicazione sui Comitati nazionali istituiti negli ultimi 10 anni e si augura che la Commissione possa prendere parte ad alcune di queste iniziative al fine di poterne testimoniare la realizzazione concreta e indirizzare l'interesse del Parlamento su aspetti culturali di rilevanza nazionale. Auspica conclusivamente che sia possibile ripristinare l'ammontare dei contributi ai sensi della legge n. 237 del 1999 ed in ogni caso invertire l'attuale linea di tendenza.

Infine, pur dichiarando un orientamento complessivamente favorevole sull'atto, esprime l'auspicio che le osservazioni sollevate siano oggetto di attenzione e di conseguente attuazione da parte del Governo.

Prende la parola il senatore VITA (*PD*) per stigmatizzare l'assenza del rappresentante del Governo che dimostra uno scarso rispetto per la relattrice e per la Commissione, tanto più che l'atto in esame necessita di numerosi chiarimenti.

Il PRESIDENTE precisa anzitutto che il Sottosegretario si è dimostrato sempre disponibile a partecipare ai lavori della Commissione, che tuttavia nelle ultime settimane si sono concentrati sull'esame del disegno di legge n. 1905. Comunica peraltro che il Sottosegretario è impegnato presso la Camera dei deputati, in quanto era stato informato che nella seduta odierna la Commissione avrebbe proseguito esclusivamente con la riforma dell'università.

Tiene peraltro a precisare che, a norma di Regolamento, la presenza dell'Esecutivo non è necessaria per l'esame di atti del Governo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), pur comprendendo le richieste dell'opposizione, ritiene che potrà essere svolto un maggiore approfondimento nel momento in cui avrà inizio la discussione generale, data la complessità dell'atto. Esprime dunque l'auspicio che il rappresentante del Governo partecipi in quella fase.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) svolge alcune considerazioni di carattere generale circa il ruolo avvilente svolto dal Parlamento nell'esame degli atti del Governo, atteso che si tratta di esprimere un mero parere senza poter intervenire nel merito. Si chiede dunque se non sia preferibile che il Governo, nell'esercizio del suo potere discrezionale, si assuma la piena responsabilità di atti di tale natura.

Il PRESIDENTE fa presente che, attraverso l'esame in sede consultiva dei provvedimenti governativi, il Parlamento può limitare la discrezionalità dell'Esecutivo e dare maggiore pubblicità anche nei confronti dell'opinione pubblica.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) concorda con il Presidente, tanto più che il Governo tiene nella dovuta considerazione i pareri espressi dalle Commissioni, specialmente quando si tratta di orientamenti incisivi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLE SEDUTE ANTI-MERIDIANA E POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate per oggi, mercoledì 28 aprile, alle ore 20,30 e domani, giovedì 29 aprile, alle ore 8,30 e alle 14,30, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905**Art. 4.****4.31/1**

Mariapia GARAVAGLIA, ASCIUTTI

Sostituire la rubrica dell'emendamento con la seguente: « - (Fondo per il merito)».

4.31/2 (già 4.4)

PROCACCI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.31/3 (già 4.10)

PROCACCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, che prevedano una quota» fino alla fine della lettera.

4.31/4 (già 4.14)

PROCACCI

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

4.31/5 (già 4.21)

PROCACCI

Al comma 4, sopprimere le parole: «altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché».

4.31/5 (Testo 2)

PROCACCI

Al comma 4, dopo le parole: «partecipazione alle prove» inserire le seguenti: «, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi,».

4.31/6 (già 4.28)

PROCACCI

Al comma 8, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

3.8 (Testo 2)

PROCACCI, Vittoria FRANCO

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei stessi purchè indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero».

5.9 (Testo 3)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: « lettere c) e d)» con le seguenti: «lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Conseguentemente ancora, dopo l'**articolo 5**, inserire i seguenti:

«Art 5-bis.

(Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e ricercatori a tempo pieno, a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 250 ore in regime di tempo definito. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori sono definite con regolamento d'ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri e modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6,

assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11.

8. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali.

9. I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a sei anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.

10. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di

appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

11. Per il personale medico universitario, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio Sanitario Nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo nonché la disciplina in materia di attività libero professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *i*) è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*quinquies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni anche consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei

aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-quater.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- b) invarianza complessiva della progressione;
- c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
- b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
- c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

Art. 5-quinquies.

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 12. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5- sexies.

(Competenza disciplinare)

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

Consequentemente ancora, all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'articolo 5, comma 4, lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 5- quater, comma 5".

5.9 (Testo 4)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Consequentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: « lettere c) e d)» con le seguenti: « lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Consequentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art 5-bis.

(Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e ricercatori a tempo pieno, a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 250 ore in regime di tempo definito. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori sono definite con regolamento d'ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri e modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1980, n. 382, e successive modificazioni, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11.

8. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali.

9. I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a sei anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.

10. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

11. Per il personale medico universitario, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio Sanitario Nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo nonché la disciplina in materia di attività libero professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5, comma 4, lettera i) è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione

negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell' ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*quinquies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni anche consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-quater.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servi-

zio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- b) invarianza complessiva della progressione;
- c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
- b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;
- c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5-quinquies.

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 12. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere in-

tegrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5- *sexies*.

(Competenza disciplinare)

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.».

14.0.22

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'articolo 5, comma 4, lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14-bis, comma 1».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

180^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzini ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stati; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(97) Marco FILIPPI ed altri. – *Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

(116) CUTRUFO. – *Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

(129) PORETTI e PERDUCA. – *Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

(363) GARRAFFA. – *Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*

(462) CICOLANI. – *Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*

(622) BELISARIO ed altri. – *Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(669) DIVINA. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*

(685) *DIVINA*. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente

(951) *LANNUTTI ed altri*. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità

(1127) *CUTRUFO*. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale

(1242) *COSTA*. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche

(1444) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol

(1482) *SARO ed altri*. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche

(1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO* – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato

(1601) *ZANETTA ed altri*. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici

(1667) *MUSSO*. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione

(1692) *PINZGER*. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale

(1716) *BUBBICO ed altri*. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale

(1732) *COMINCIOLI ed altri*. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli

(1778) *FLERES e ALICATA*. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore

(1783) *DE LILLO ed altri*. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale

(1916) *SANCIU*. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri. Gli emendamenti sono allegati alla seduta antimeridiana del 27 gennaio 2010.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare il ministro Matteoli per la sua presenza, ricorda che la Commissione deve concludere l'esame di vari emendamenti accantonati nelle precedenti sedute, per alcuni dei quali si

è in attesa della formulazione del parere da parte della Commissione bilancio.

Rileva altresì che – tra le varie proposte emendative, ve ne sono cinque che richiedono una soluzione politica. Si tratta, nel dettaglio, dell'emendamento 2.0.3 istitutivo del fondo per la sicurezza stradale; dell'emendamento 20.0.2 sul divieto di fumo per i conducenti degli autoveicoli; dell'emendamento 28.100 (Testo 2) riguardante la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie; dell'emendamento 28.0.1 (Testo 2) recante l'abolizione della TOSAP per i passi carrai; dell'emendamento 34.2 sull'elevazione a 150 km/h del limite di velocità sulle autostrade a tre corsie dotate di *tutor*.

Il ministro MATTEOLI ringrazia innanzi tutto la Commissione per l'intenso e proficuo lavoro svolto su un provvedimento che ha destato, soprattutto nelle ultime settimane, una grande eco mediatica.

In merito agli aspetti di particolare rilievo sottolineati dal Presidente GRILLO, evidenzia che – per quanto concerne sia l'istituzione del fondo per la sicurezza stradale sia la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – si pone un problema di reperimento delle risorse, che richiede pertanto una preventiva concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Relativamente alla proposta di introdurre il divieto di fumo per i conducenti, manifesta la sua personale difficoltà a dare l'assenso a un emendamento di questo tenore, tenuto conto che il disegno di legge n. 1720 riguarda la sicurezza stradale e non la tutela della salute; peraltro, se si volesse seguire la linea sottesa a tale emendamento, si dovrebbe paradossalmente vietare tutta una serie di condotte incompatibili con la guida sicura.

Per ciò che concerne poi l'elevazione a 150 km/h del limite di velocità sulle autostrade a tre corsie dotate di *tutor*, dichiara di essere personalmente d'accordo, rimettendosi comunque alla volontà della Commissione.

Venendo infine alla proposta soppressiva della TOSAP per i passi carrai, nel rammentare che tale emendamento, se approvato, comporterebbe un ONERE per l'Anas di circa 17 milioni di euro, invita i presentatori della proposta a trasformarla in un apposito ordine del giorno su cui il Governo esprimerà parere favorevole.

Il presidente GRILLO ribadisce l'importanza dell'istituzione del fondo per la sicurezza stradale ai fini della tenuta dell'impianto complessivo del disegno di legge.

La proposta soppressiva dei canoni TOSAP per i passi carrai rappresenta altresì un nodo da sciogliere con urgenza.

Con riguardo, invece, alle proposte sul divieto di fumo e sull'elevazione del limite di velocità sulle autostrade a tre corsie, evidenzia l'assenza di implicazioni finanziarie, ferma restando la necessità di individuare una soluzione di carattere politico.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), dopo aver ringraziato il ministro Matteoli per il suo intervento, rammenta che, sebbene il disegno di legge n. 1720 sia stato assegnato a questa Commissione alla fine dello scorso mese di luglio, il tempo effettivo per l'esame è stato di soli tre mesi, a causa della sessione finanziaria e della sospensione dovuta alle elezioni regionali di fine marzo.

Peraltro, la presentazione e il successivo approfondimento di oltre quattrocento proposte emendative, molte delle quali ispirate ad un sincero intento costruttivo, hanno consentito alla Commissione di ammodernare l'impianto del codice della strada.

Da ultimo, coglie l'occasione per esprimere, a nome dell'intera Commissione, un sincero ringraziamento all'avvocato Ferrannini, dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il preziosissimo supporto tecnico assicurato in questi mesi alla Commissione.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) esprime la propria delusione per le dichiarazioni del ministro Matteoli, dal momento che manca una risposta risolutiva sullo stanziamento di risorse idonee all'innalzamento degli *standard* di sicurezza. Infatti, senza l'accantonamento di adeguati stanziamenti, le innovazioni apportate rischiano di essere mere «norme manifesto», precludendo sia gli ammodernamenti propedeutici alla sicurezza sia l'attività di manutenzione dell'impianto stradale da parte degli enti locali.

Il presidente GRILLO ricorda che, come annunciato dal ministro Matteoli, già nella giornata odierna verrà contattato il Ministro dell'economia e delle finanze, per adottare gli opportuni accordi sullo stanziamento delle risorse.

Il senatore DE TONI (*IdV*) ritiene che liquidare, come ha fatto il ministro Matteoli, l'emendamento sul divieto di fumo quale mera questione attinente la tutela della salute non costituisca una dichiarazione all'altezza dell'incarico ricoperto.

Evidenza, infatti, come la problematica del fumo da parte dei conducenti non possa considerarsi una tematica secondaria, tenuto conto che, ogni anno, circa 40 mila incidenti stradali sono imputabili a comportamenti di guida distratta.

Peraltro, già il Regno Unito e la Svezia hanno introdotto questo tipo di divieto che, se fatto proprio anche in Italia, rappresenterebbe un atto di lungimiranza politica e di coraggio contro le *lobby* del tabacco.

Infine, nel riepilogare il dibattito svoltosi su questo punto, ricorda come proprio il ministro Matteoli, nel corso di alcune dichiarazioni alla stampa, avesse annunciato che si sarebbe rimesso sul tema alla sovranità della Commissione e del Parlamento.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 20.0.2 e 21.0.1 introduttivi del divieto di fumo per i conducenti di veicoli.

La senatrice DONAGGIO (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per il complesso lavoro svolto dalla Commissione, rileva tuttavia come, per quanto concerne la violazione dei tempi di guida e di riposo dei dipendenti di imprese di autotrasporto, si sia assistito ad una attenuazione dell'apparato sanzionatorio, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati: ciò contribuisce, purtroppo, ad attenuare la funzione deterrente della normativa.

Nel ricordare di essersi associata alla repliche dei colleghi senatori contro recenti ed improvide dichiarazioni dell'onorevole Valducci sulla presunta lentezza della Commissione nell'esame del disegno di legge n. 1720, rimarca comunque che, senza la predisposizione di un adeguato sistema di controlli, le norme del provvedimento rischiano di essere vanificate.

Il presidente GRILLO rammenta che, come dichiarato più volte dal sottosegretario GIACHINO, la liberalizzazione dell'autotrasporto sarà contestuale alla predisposizione di un più capillare sistema di controlli.

Il senatore STIFFONI (*LNP*), dopo aver sottolineato la grande importanza che il proprio Gruppo attribuisce al tema dello stanziamento di risorse adeguate, auspica che si individuino margini di mediazione, per permettere alla Commissione di proseguire l'esame del disegno di legge in sede redigente, dal momento che in Assemblea si rischierebbe altrimenti di giungere all'approvazione di emendamenti disorganici, che potrebbero snaturare la coerenza complessiva del disegno di legge.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), dopo aver formulato un sincero apprezzamento per il clima di confronto costruttivo creatosi in Commissione nel corso di questi mesi, con un conseguente miglioramento complessivo dell'impianto del disegno di legge, rammenta altresì come le questioni individuate dal presidente Grillo non esauriscano i temi su cui questa Commissione ha fornito un contributo, dovendosi ricordare, tra l'altro, la questione dei cosiddetti «precursori», gli *alcol test* e i *drug test*, nonché la predisposizione di misure alternative alle pene detentive e pecuniarie per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nel condividere la considerazione secondo cui la sede redigente rappresenterebbe la procedura più consona per un proficuo esame di un provvedimento così complesso, rileva tuttavia come l'assenso del proprio gruppo al passaggio alla sede redigente sia subordinato alla risoluzione di due importanti questioni: la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 28, nonché l'istituzione del fondo per la sicurezza stradale, per il quale si potrebbe ipotizzare uno stanziamento iniziale di 60 milioni di euro. Peraltro, con l'istituzione del suddetto fondo verrebbe ripristinata parte delle risorse che il Governo aveva decurtato all'inizio di questa legislatura, per finanziare i provvedimenti sull'Alitalia e sull'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

Il presidente GRILLO (*PdL*), nell'associarsi alla considerazione sulla centralità del tema della destinazione dei proventi delle sanzioni, rammenta come, con l'emendamento 28.100 (Testo 2), la Commissione peraltro recuperi in parte quanto era già previsto nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

181^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GRILLO*

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stati; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

(97) Marco FILIPPI ed altri. – *Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale*

(116) CUTRUFO. – *Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli*

(129) PORETTI e PERDUCA. – *Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168*

- (363) *GARRAFFA*. – *Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide*
- (462) *CICOLANI*. – *Istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale*
- (622) *BELISARIO ed altri*. – *Modifiche all’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*
- (669) *DIVINA*. – *Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale*
- (685) *DIVINA*. – *Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente*
- (951) *LANNUTTI ed altri*. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità*
- (1127) *CUTRUFO*. – *Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale*
- (1242) *COSTA*. – *Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche*
- (1444) *D’AMBROSIO LETTIERI ed altri*. – *Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol*
- (1482) *SARO ed altri*. – *Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche*
- (1487) *CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO*. – *Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato*
- (1601) *ZANETTA ed altri*. – *Modifica all’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici*
- (1667) *MUSSO*. – *Modifiche all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione*
- (1692) *PINZGER*. – *Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell’utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale*
- (1716) *BUBBICO ed altri*. – *Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale*
- (1732) *COMINCIOLI ed altri*. – *Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli*
- (1778) *FLERES e ALICATA*. – *Integrazione dell’articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore*
- (1783) *DE LILLO ed altri*. – *Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale*

(1916) SANCIU. – *Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli*
– e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433,
472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi. Gli emendamenti sono allegati alla seduta antimeridiana del 27 gennaio 2010.

Il senatore CAMBER (*PdL*) illustra l'ordine del giorno G/1720/17/8 in materia di cabotaggio autostradale.

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO e previa dichiarazione di voto a favore del Gruppo del Partito democratico, l'ordine del giorno G/1720/17/8 viene messo in votazione ed approvato.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) dà conto della portata normativa del subemendamento 16.1000 testo 4/1 (Testo 2), specificando che esso ha la propria motivazione nell'intento di disciplinare in maniera più accorta l'ambito applicativo degli *alcohol test* e dei *drug test*.

Peraltro, proprio su quest'ultimo punto, riterrebbe più opportuno un ripensamento della Commissione, giacché l'emendamento 16.1000 (Testo 4), a cui il subemendamento è riferito, rischia di determinare una forte discriminazione tra chi ha già la patente e chi la conseguirà successivamente all'entrata in vigore della legge.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), nel formulare parere favorevole sul subemendamento del senatore Marco Filippi, ritiene che la normativa elaborata con l'emendamento 16.1000 (Testo 4) rappresenti un accettabile punto di equilibrio.

Il sottosegretario GIACHINO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Con distinte votazioni, vengono quindi approvati il subemendamento 16.1000 testo 4/1 (Testo 2) e l'emendamento 16.1000 (Testo 4), nel testo emendato.

La Commissione passa poi ad esaminare l'emendamento 20.0.2, a prima firma del senatore De Toni, diretto ad introdurre il divieto di fumo per i conducenti dei veicoli.

Aggiungono la propria firma a tale emendamento i senatori DONAGGIO (*PD*) e FISTAROL (*PD*).

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), formula parere contrario sulla proposta emendativa in oggetto.

Il sottosegretario GIACHINO si rimette alla Commissione, ricordando tuttavia che nella seduta antimeridiana di oggi il ministro Matteoli aveva espresso una forte perplessità su tale punto.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nell'annunciare la sua personale non partecipazione al voto, dichiara che il Gruppo del Partito democratico non darà indicazioni ai propri senatori.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) annuncia il voto di astensione della Lega Nord.

I senatori BALDINI (*PdL*) e POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) annunciano il loro convinto voto favorevole.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) ribadisce la sua netta contrarietà sulla proposta in oggetto.

Nel preannunciare il suo voto favorevole, la senatrice DONAGGIO (*PD*) ricorda che l'introduzione del divieto di fumo può contribuire alla salvaguardia di molte vite umane, tenuto conto della potenziale pericolosità dei veicoli in movimento. Altresì, giudica deludenti le dichiarazioni rese dal ministro Matteoli nella seduta antimeridiana di oggi, in quanto sintomatiche di un atteggiamento tendente a minimizzare una questione così rilevante.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) annuncia il proprio voto contrario, giudicando illiberale la proposta, in quanto invasiva di uno spazio privato; inoltre, appare evidente come si sia in presenza di una mera «norma manifesto» che, anche se approvata, sarà priva di concreta cogenza giuridica.

Il senatore VILLARI (*Misto*), pur apprezzando lo spirito costruttivo sotteso alla proposta, annuncia il proprio voto contrario, ritenendo che l'emendamento sia proibizionista e sostanzialmente inapplicabile.

Il senatore CAMBER (*PdL*) annuncia il proprio personale voto di astensione, reputando illiberale la proposta in questione.

L'emendamento 20.0.2 viene quindi messo in votazione e respinto.

Successivamente, la Commissione respinge l'emendamento 21.0.1.

Il presidente GRILLO (*PdL*) riformula il proprio emendamento 23.0.2 in un Testo 2, allegato al resoconto di seduta, diretto a prevedere l'obbligatoria dotazione dei cosiddetti «precursori» in tutti i locali ed esercizi pubblici titolari di licenza per la somministrazione di bevande alcoliche.

I senatori STIFFONI (*LNP*), MURA (*LNP*), GALLO (*PdL*) e tutti i senatori del Gruppo del Partito democratico presenti in seduta aggiungono la propria firma all'emendamento 23.0.2 (Testo 2), che viene messo in votazione ed approvato.

Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 34.0.1 e 36.0.5.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli emendamenti 2.0.3 (Testo 2), 23.100 (Testo 3) e 28.100 (Testo 3), che vengono immediatamente trasmessi alla Commissione Bilancio per il prescritto parere.

Peraltro, poiché su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 28 si registra un'ampia convergenza nel senso di una loro reiezione, li pone immediatamente in votazione.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16 e 28.17.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), invita i presentatori a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 28.0.1 (Testo 2) concernente l'abolizione della TOSAP per i passi carrai.

I senatori STIFFONI (*LNP*) e MURA (*LNP*) accolgono la proposta del Relatore e ritirano l'emendamento, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno, che verrà presentato in una prossima seduta.

Il senatore FISTAROL (*PD*) dichiara l'intenzione di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno, una volta che questo sarà formalmente presentato.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'emendamento 34.2, a prima firma del senatore Stiffoni, con cui si propone di elevare a 150 km/h il limite massimo di velocità sulle autostrade a tre corsie per ogni senso di marcia nei tratti dotati di *tutor*, mentre la normativa vigente lascia tale decisione alla discrezionalità dei concessionari.

I senatori GALLO (*PdL*), IZZO (*PdL*) e AZZOLLINI (*PdL*) aggiungono la propria firma all'emendamento 34.2.

Il senatore MURA (*LNP*) dà conto dell'emendamento in questione, sottolineando che l'attuale dotazione tecnologica delle autovetture e di alcuni tratti autostradali risulta compatibile con l'innalzamento a 150 km/h del limite massimo di velocità; inoltre, tale innovazione garantirebbe la linearità della marcia dei veicoli e non comporterebbe alcun rischio per la sicurezza stradale.

Il senatore BORNACIN (*PdL*), pur concordando con la finalità della proposta, ritiene che essa vada accompagnata da ulteriori accorgimenti normativi volti a condizionare l'innalzamento del limite a determinati requisiti della rete autostradale di riferimento.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ritiene la proposta estremamente errata e portatrice di un messaggio inutile e dannoso. L'inutilità deriva dal fatto che la norma, anche se approvata, avrà un ambito applicativo limitato, essendo circoscritta ai soli tratti autostradali a tre corsia per ogni senso di marcia e dotati di apposito *tutor*; inoltre, la proposta è dannosa in quanto l'alta velocità continua ad essere la principale causa di mortalità negli incidenti stradale.

Infine, va considerato che, nei tratti dotati di *tutor*, il limite dei 150 km/h orari diventerà di fatto un parametro medio di velocità, anziché un vero e proprio tetto massimo, considerata la presenza di margini di tollerabilità negli sforamenti del limite stesso.

Il senatore IZZO (*PdL*) dissente dalle considerazioni del senatore Marco Filippi, giudicando razionale la fissazione del limite massimo dei 150 km/h nei tratti autostradali dotati di determinate caratteristiche.

Il senatore DE TONI (*IdV*), dopo aver svolto alcune considerazioni sulla scarsa lungimiranza della classe politica, anche in riferimento della bocciatura del proprio emendamento sul divieto di fumo, si associa ai rilievi del senatore Marco Filippi, giudicando l'emendamento incoerente con l'obiettivo di innalzare gli *standard* di sicurezza.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), considera in linea di principio condivisibile l'emendamento, ritenendo tuttavia che esso vada affinato sia attribuendo una maggiore rilevanza alle condizioni strutturali delle varie tratte autostradali, sia avvalendosi, in sede di applicazione della norma, delle prerogative di vigilanza dell'Anas.

Il senatore MUSSO (*PdL*) esprime qualche perplessità sul merito dell'emendamento, considerata l'assenza di una puntuale disciplina riguardante le modalità di sfioramento del limite massimo di velocità, nonché i relativi margini di tollerabilità. Peraltro, il fatto che la norma vigente rimetta alla discrezionalità dei concessionari l'elevazione del limite è indicativo del fatto che già oggi, prima di procedere a eventuali innalzamenti, occorre tener conto delle condizioni strutturali delle autostrade.

Il senatore GALLO (*PdL*) rileva come la fissazione di un limite massimo di velocità non impedisca, per certi tratti autostradali o in presenza di determinate condizioni meteorologiche, la fissazione di un limite più basso.

Il presidente GRILLO reputa opportuno rinviare l'esame dell'emendamento 34.2, per permetterne una riformulazione, così da fissare opportuni paletti che evitino automatismi nell'innalzamento del limite.

Successivamente, il RELATORE formula parere contrario sugli emendamenti 37.1 e 37.2.

L'emendamento 37.1 viene messo in votazione e respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DE TONI (*IdV*), viene messo in votazione e respinto anche l'emendamento 37.2.

Il RELATORE invita poi il Governo a ritirare l'emendamento 37.3000, riguardante la responsabilità solidale dei vettori e committenti per i danni arrecati dagli autotrasportatori, evitando così il rischio di adottare una normativa non sufficientemente meditata.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) concorda con la considerazione del Relatore.

Il sottosegretario GIACHINO accoglie l'invito del Relatore e ritira l'emendamento 37.3000, precisando tuttavia come tale proposta emendativa fosse rivolta a dare concreta attuazione al principio della corresponsabilità del vettore o del committente prevista dalla legge di liberalizzazione dell'autotrasporto. Ricorda altresì che tale emendamento era stato concordato con il Ministero dell'interno e con le Forze di pubblica sicurezza, al fine di garantire il concreto svolgimento di controlli propedeutici a verificare la responsabilità solidale dei committenti e degli autotrasportatori.

Pertanto, la proposta si inseriva in maniera coerente nell'impianto complessivo del disegno di legge n. 1720 sulla sicurezza stradale.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) presenta l'emendamento 23.0.4000, allegato al resoconto di seduta, recante misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool.

Il RELATORE avanza alcune proposte modificative dell'emendamento testè presentato.

Il presidente GRILLO, rilevato il generale orientamento positivo della Commissione sulla proposta presentata dalla senatrice Poli Bortone, ritiene opportuno sospendere l'esame per verificare che non vi siano sovrapposizioni con la normativa vigente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna, prevista per oggi, mercoledì 28 aprile 2010, alle ore 20, nonché le sedute convocate domani, giovedì 29 aprile 2010, alle ore 8,30 e 14, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1720**Art. 2.****2.0.3 (Testo 2)**

DONAGGIO, Marco FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con particolare riguardo alle attività di intensificazione dei controlli stradali sulle strade di tipo A), B), C), D) ed E), la repressione dei comportamenti delle infrazioni alla guida e per il controllo dell'efficienza dei veicoli, è istituito un apposito Fondo, presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, all'acquisto e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di materiali, attrezzature e mezzi per lo svolgimento delle attività di controllo stradale, nonché per le attività di analisi, ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante:

con le risorse attribuite ai sensi dell'articolo 208, comma 2-ter, lettera e), del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), della presente legge;

con le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni previste dagli articoli 174 e 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 21 della presente legge.».

Art. 23.**23.100 (Testo 3)**

IL RELATORE

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), capoverso "2-bis", sostituire il primo periodo con il seguente: "Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati a cura di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale";

b) al comma 3, lettera d), capoverso «3.», al primo periodo, sostituire le parole «delle forze di polizia» con le seguenti «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale»;

c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c), del presente articolo, sono a carico del Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino a concorrenza del 50 per cento del Fondo stesso e del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 208, comma 2-ter, lettera c), introdotto dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della presente legge.

5. Sulla base delle rilevazioni trimestrali dei costi delle attività di cui all'articolo 187, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche antidroga - ed il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna in favore del Ministero dell'interno, nella misura e per le finalità di cui al comma 4.»

23.0.2 (Testo 2)

GRILLO, MARCO FILIPPI, STIFFONI, DONAGGIO, FISTAROL, GALLO, MAGISTRELLI, MORRI, MURA, VIMERCATI, ZANDA

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne)

1. All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcoolemico" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I soggetti di cui al comma 2 hanno presso ciascuna uscita del locale un apparecchio di rilevamento del tasso alcoolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.";

c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis";

d) il comma 4 è soppresso.

2. All'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: ", e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "4. Ai soggetti di cui all'articolo 86, primo e secondo comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

23.0.4000

POLI BORTONE, D'ALIA

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Articolo 23-bis.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di bevande alcoliche e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 23 alle ore 7.

2. E' comunque vietata la vendita ai minori di anni 18.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 8.500 euro. Qualora siano vendute e somministrate bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di 18 anni la sanzione è raddoppiata. Inoltre, qualora siano riscontrate, nel corso dell'anno, tre distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 1 e 2 è disposta la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.".

Art. 28.**28.100 (testo 3)**

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. La quota dei proventi di spettanza statale delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'articolo 142, comma 12-bis, è destinata:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a

un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e *f-bis*), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-*bis* dello stesso articolo 187, per le quali il predetto Ministero provvede solo per la parte di spesa eventualmente eccedente rispetto alla quota pari al 50 per cento del Fondo contro l'incidentalità notturna, di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 5 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1;

e) per la realizzazione delle finalità proprie del Fondo per la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti delle infrazioni alla guida e per il controllo dell'efficienza dei veicoli, al Ministero dell'interno nella misura del 25 per cento del totale annuo."

b) sopprimere il capoverso 5-ter della lettera d).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

137^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, dopo aver informato la Commissione sugli argomenti trattati nel corso dell'incontro con la delegazione della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati di Romania – iniziato alle ore 15 della giornata odierna – rinvia la trattazione dei provvedimenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta prevista per domani, giovedì 29 aprile, alle ore 8.30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

139^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 ottobre 2009.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto al sottosegretario Saglia e lo invita a svolgere una relazione introduttiva.

Il sottosegretario SAGLIA illustra un documento, consegnato agli atti della Commissione, e si sofferma sulle iniziative adottate dal Ministero

dello sviluppo economico che ha istituito presso il Dicastero un Tavolo permanente di confronto sul mercato petrolifero, al fine di trovare soluzioni in grado di incidere sulla struttura del settore e ridurre il divario dei prezzi dei prodotti petroliferi esistente tra l'Italia e gli altri Paesi europei. Riferisce quindi su alcune proposte, contenute nel protocollo siglato nei giorni scorsi, tra cui quella di incentivare la chiusura volontaria di impianti mediante il Fondo di indennizzi istituito presso il Ministero e quella di prevedere che il prezzo dei carburanti effettivamente praticato non venga variato in aumento per almeno sette giorni. Si sofferma, da ultimo, sulla necessità di attivare tutte le iniziative possibili, in accordo con le Regioni e gli Enti locali, per rimuovere i vincoli esistenti per l'estensione degli orari di apertura dei distributori, nonché per l'esercizio di attività di vendita di prodotti *non-oil*.

Il senatore BUBBICO (*PD*) evidenzia come all'interno del Tavolo istituito presso il Ministero non vi sia stato un adeguato coinvolgimento delle Regioni e lamenta che il rappresentante del Governo non si sia soffermato anche sulle problematiche legate al divario di prezzo dell'energia elettrica e del gas tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Chiede infine se il Governo, nell'assumere iniziative nel settore dei carburanti, intenda rimettersi alle proposte provenienti dagli operatori.

La senatrice FIORONI (*PD*) sottolinea che il costante rincaro del prezzo dei carburanti registrato nelle ultime settimane non sembra legato alla presenza di fenomeni speculativi a livello internazionale e si sofferma sulla necessità di intervenire con urgenza non soltanto attraverso la sottoscrizione di protocolli, ma anche mediante l'intervento di soggetti di garanzia come quelle del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Da ultimo, auspica che venga data rapida attuazione, da parte del Governo, alle norme relative al settore carburanti contenute nella legge sviluppo.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ricorda che il mercato della distribuzione dell'energia in Italia risulta particolarmente inefficiente rispetto agli altri Paesi europei e auspica che il Governo intraprenda azioni concrete per quanto attiene ai settori dell'energia elettrica e del gas.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede una valutazione al rappresentante del Governo sulla possibilità di una sterilizzazione delle accise sui carburanti per autotrazione.

Il sottosegretario SAGLIA risponde ai quesiti posti dai senatori intervenuti, evidenziando come sul protocollo d'intesa si sia registrata una condivisione di tutti i rappresentanti delle diverse realtà produttive e associative presenti al Tavolo tecnico e si sofferma sul tema della sterilizzazione delle accise sui carburanti per autotrazione, per la quale è necessario l'assenso del Ministero dell'economia.

Il presidente CURSI ringrazia il sottosegretario Saglia per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e invita tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione a far pervenire nei prossimi giorni le proprie osservazioni al fine di giungere all'approvazione di un documento finale, che auspica condiviso, nel corso delle prossime settimane. Dichiarata quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

INTERROGAZIONI

Il sottosegretario SAGLIA risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01254, 3-01280 (già 4-02747), 3-01281 (già 4-02991) e 3-01289 (già 4-02802) vertenti sullo stesso argomento.

Rileva che l'importanza strategica che la chimica riveste per l'Italia ha spinto il Governo a seguire con grande attenzione la crisi della multinazionale americana Lyondell Basell. Si è, infatti, subito tenuto un incontro presso lo stesso Ministero non appena si è venuti a conoscenza della grave situazione che ha riguardato, in particolar modo, il sito di Terni della Basell.

Nel mese di marzo, nella riunione alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, anche il *management* aziendale, sono emerse le prime indicazioni. Il rappresentante dell'azienda ha confermato la decisione di dismettere il citato sito nell'ambito del piano industriale di razionalizzazione dei propri stabilimenti europei, oltre che per evitare il fallimento a seguito dell'avvio della procedura americana *Chapter 11*. Le motivazioni di questa decisione sono legate, pertanto, esclusivamente all'eccesso di capacità produttiva in relazione al significativo declino della domanda e non, quindi, ai costi di produzione.

I rappresentanti del Governo hanno comunicato alle parti presenti al tavolo che, anche in una fase di crisi complessa come quella attuale, non si deve dare per scontato l'esito del confronto e che, in tale ottica, la decisione comunicata dall'azienda di abbandonare il sito di Terni, non può essere accettata.

Con l'incontro di marzo si è aperto, quindi, un percorso di confronto tra azienda e organizzazioni sindacali per cercare di preservare questa realtà.

Tuttavia, nell'ultima riunione tenutasi dopo un acceso confronto, i rappresentanti della società hanno riconfermato la volontà di abbandonare l'impianto ternano, a partire dal prossimo mese di luglio, proseguendo sulle altre attività di messa in sicurezza e di bonifica dello stabilimento e continuando a partecipare, fino al 30 giugno 2011, ai costi fissi del condominio industriale nel quale è situato lo stabilimento. Dall'azienda, inoltre, non viene considerata perseguibile, a causa della sovraccapacità produttiva, l'ipotesi di vendita dello stabilimento ad altro produttore di poli-

propilene, dando tuttavia la disponibilità a considerare altri tipi di proposte.

I lavoratori, dal primo luglio prossimo, sarebbero messi in cassa integrazione guadagni straordinaria per un anno e successivamente in mobilità.

La proposta del ministero dello sviluppo economico, condivisa con le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali, unite nella volontà di mantenere la produzione e l'occupazione, è quella di non chiudere gli impianti prima che si sia trovata una soluzione alternativa, con la condizione ulteriore di due requisiti minimi: avere il tempo necessario per fare delle valutazioni senza la scadenza incipiente del 30 giugno prossimo e la disponibilità dell'azienda a valutare tutte le ipotesi percorribili.

L'incontro si è concluso senza una posizione condivisa, con una decisione, tuttavia, di mantenere aperto il tavolo di confronto fino a quando non si riesca a trovare soluzioni adeguate e si siano esplorate tutte le strade possibili.

In questi giorni si stanno susseguendo contatti anche con Confindustria-Terni e con le singole aziende, sia per affrontare le problematiche del sito, che per la reindustrializzazione dello stesso.

Le decisioni dell'azienda non possono, infatti, prescindere da un contesto composto da una pluralità di «attori»: ci si aspetta, quindi, che anche il piano di Basell possa cambiare, con l'auspicio che tutti contribuiscano con coerenza ad una possibile soluzione positiva.

I prossimi giorni sono ritenuti dal Governo cruciali per continuare nel confronto e si auspica che anche da parte dell'azienda ci sia l'intenzione di proseguire concretamente su questa strada.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) si dichiara soddisfatta degli elementi forniti dal sottosegretario Saglia, pur auspicando che nel corso delle prossime settimane il Governo si attivi ulteriormente per salvare una realtà produttiva di grande rilievo per l'economia umbra.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo e auspica che l'Esecutivo possa prevedere degli incentivi per il polo industriale oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, che costituisce un tassello fondamentale dell'industria chimica italiana.

Il senatore FERRANTE (*PD*) si dichiara invece insoddisfatto degli elementi forniti dal rappresentante del Governo e si sofferma sulla grave crisi occupazionale che produrrebbe la chiusura dell'intero polo chimico di Terni.

Il presidente CURSI ringrazia il sottosegretario Saglia e dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI, in considerazione dell'impossibilità della Commissione a concludere nel termine assegnato l'esame dell'atto di Governo n. 204, propone di chiedere al Presidente del Senato di voler disporre la proroga del termine stesso, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il presidente CURSI ricorda quindi che il 30 marzo scorso la Commissione, nel deliberare l'indagine conoscitiva sul settore dell'arte orafa nazionale, con particolare riferimento alla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1975, aveva anche deciso di avvalersi, per una rapida definizione degli esiti dell'indagine conoscitiva in questione, di una o più consulenze tecniche per la redazione della relazione conclusiva.

Sulla base delle indicazioni finora pervenute dai Gruppi parlamentari ritiene che si possano nominare – previa autorizzazione della Presidenza del Senato – due consulenti tra i quali ripartire l'incarico e le condizioni d'uso.

Propone pertanto che la Commissione si avvalga quale consulente del signor Marco Giorgio, il cui *curriculum*, che attesta l'ampia e specifica competenza nel settore orafa-argentero, è agli atti della Commissione.

Rassicura inoltre che sarà sua cura sottoporre alla Commissione il secondo nominativo non appena gli sarà stato indicato.

La Commissione conviene.

Il presidente CURSI informa che la Commissione, nel corso della prossima settimana, sarà convocata solamente nella giornata di martedì 4 maggio, in considerazione del fatto che una delegazione della Commissione stessa parteciperà, a partire dal 5 maggio prossimo, ad una missione in Tunisia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dei prodotti petroliferi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

150^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TREU

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di CONFCOMMERCIO, il dottor Alessandro Vecchiotti, responsabile del settore welfare, accompagnato dal dottor Roberto Cerminara, dirigente del settore welfare e dal dottor Gianfranco Bianchi, presidente FON.TE., Fondo pensione complementare dipendenti commercio, turismo e servizi; in rappresentanza della CONFESERCENTI, il dottor Giorgio Cappelli, responsabile dell'ufficio politiche previdenziali; in rappresentanza della CONFETRA, il dottor Fabio Marrocco, vice direttore, accompagnato dalla dottoressa Guja Locatelli, funzionario; in rappresentanza della CONFAPI, il dottor Armando Occhipinti, responsabile dell'ufficio relazioni industriali; in rappresentanza della FIEG, il professor Alessandro Brignone, direttore generale, accompagnato dal dottor Roberto Cilentini, dirigente del servizio sindacale e dall'avvocato Stefano Scarpino, funzionario del servizio sindacale; in rappresentanza della CONFAGRICOLTURA, il dottor Gianpiero Del Vecchio, funzionario direzione sindacale; in rappresentanza della FEDERPESCA, il dottor Marco Maria Giachetta, responsabile rapporti internazionali.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TREU comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFAPI, FIEG, CONFAGRICOLTURA e FEDERPESCA

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 marzo scorso.

Il dottor VECCHIETTI, in rappresentanza di CONFCOMMERCIO, sottolinea che in Italia il nodo da sciogliere è rappresentato dalla mancanza di una cultura della previdenza complementare, come dimostra la circostanza che, a 15 anni dall'adozione della normativa, la copertura del secondo pilastro coinvolge soltanto il 30 per cento dei lavoratori dipendenti e, in maniera residuale, i lavoratori autonomi. Ritiene quindi essenziale la messa a punto di un vero prodotto di natura previdenziale a rendimenti garantiti ed a ripartizione, che lo metta a riparo da eventuali situazioni di turbolenza del mercato. Si sofferma infine sui fenomeni di categoria, segnalando la necessità di far leva sui contratti collettivi.

Dopo che il dottor BIANCHI ha illustrato l'andamento del Fondo pensione FON.TE., riprendendo il proprio intervento, il dottor VECCHIETTI evidenzia che resta irrisolto il problema dei fondi destinati alle piccole realtà imprenditoriali; segnala la necessità di incentivare la contribuzione e di rivedere il sistema di tassazione sui rendimenti.

Il dottor CAPPELLI, a nome di CONFESERCENTI, si sofferma in particolare sulla necessità di un progetto culturale in tema di previdenza complementare, evidenziando l'esigenza di promuoverla anche presso i lavoratori coinvolti in fenomeni di esternalizzazione e quelli il cui percorso lavorativo è segnato, come nel settore del turismo e del commercio, da alternanze lavoro-non lavoro. Ritiene altresì necessario il superamento del contributo di solidarietà e la riduzione della fiscalità. Reputa inoltre inadatto alle finalità promozionali della previdenza complementare il meccanismo del prelievo contributivo forzoso ed invita a riflettere sulla possibilità di rendere parziale il versamento del TFR a fondo pensione.

In rappresentanza di CONFETRA, il dottor MARROCCO illustra l'andamento del Fondo PREVILOG, segnalando l'opportunità di modifiche all'attuale sistema normativo ed invitando in particolare a rimuovere l'irreversibilità della scelta del lavoratore di smobilizzare il TFR.

A nome di CONFAPI, il dottor OCCHIPINTI dà conto della struttura e dell'andamento dei Fondi PREVINDAPI e FONDAPI, evidenziando l'alto tasso di adesione dei dirigenti, inferiore invece per gli altri lavoratori dipendenti. Le statistiche dimostrano che solo il 22 per cento degli aderenti complessivi ai fondi negoziali lavora in imprese con meno di 50 addetti e che meno del 10 per cento dei lavoratori appartenenti al sistema CONFAPI è iscritto a un fondo di previdenza integrativo.

Il presidente TREU interviene ripetutamente per invitare gli oratori a soffermarsi in particolare sul problema dei costi e dei fondi territoriali e sollecitandoli a conseguire una linea propositiva a carattere unitario, onde rafforzare il contributo positivo che dall'indagine dovrebbe conseguire.

Il professor BRIGNONE, in rappresentanza della FIEG, sollecita in particolare la revisione dell'attuale disciplina fiscale, basata su un sistema di tipo ETT, mentre ritiene importante il mantenimento della disciplina vigente in tema di portabilità del contributo datoriale. Richiama infine l'attenzione della Commissione sull'aspetto specifico dei requisiti di professionalità richiesti dal decreto ministeriale n. 79 del 2007 per i componenti degli organi di amministrazione dei fondi.

Il presidente TREU nota il basso tasso di adesione per età, probabilmente motivato dall'approccio psicologico dei giovani nei confronti del loro stesso futuro pensionistico.

In rappresentanza di CONFAGRICOLTURA, il dottor DEL VECCHIO illustra le caratteristiche di AGRIFONDO, sollecitando l'adozione di una campagna di informazione pubblica sull'importanza della previdenza complementare ed evidenziando l'esigenza di favorire l'accesso al credito per le aziende tenute a versare l'accantonamento del TFR ai fondi pensione, di rivedere le misure compensative spettanti alle aziende tenute a versare le quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, di rendere più flessibile la scelta dei lavoratori in merito alla destinazione del TFR, di abolire il contributo di solidarietà sulle contribuzioni a carico del datore di lavoro e di semplificare il sistema di tassazione delle prestazioni.

In rappresentanza di FEDERPESCA, il dottor GIACHETTA evidenzia che dal 1° gennaio 2007 i lavoratori del settore possono decidere di aderire ad AGRIFONDO e che, essendo le imprese di pesca tutte al di sotto dei 50 dipendenti, per i lavoratori che non optano per AGRIFONDO è previsto il mantenimento del TFR in azienda. La contribuzione al fondo è regolata dal contratto collettivo nazionale.

Il presidente TREU ribadisce l'opportunità di una sintesi unitaria delle proposte oggi avanzate. Ritiene inoltre che da una puntuale informa-

zione agli aderenti in ordine ai rendimenti dei fondi potrebbero derivare conseguenze virtuose.

Il dottor VECCHIETTI precisa che i loro aderenti ricevono un'informativa con cadenza annuale, oltre a poter continuamente accedere alla propria posizione attraverso un codice PIN.

Il senatore CASTRO (*PdL*) si sofferma sulle diversità esistenti tra fondi a trazione territoriale e fondi categoriali, sollecitando una riflessione sul futuro ruolo della dimensione aziendale della contrattazione.

Il dottor BIANCHI si sofferma sulle prestazioni del fondo FON.TE.

Dopo brevi e ripetuti interventi del senatore CASTRO (*PdL*) e del presidente TREU, il dottor VECCHIETTI sottolinea l'esigenza di evitare situazioni disallineate, esprimendo il proprio consenso nei confronti dei fondi territoriali, ove essi siano a supporto degli strumenti categoriali. Con riferimento al secondo livello, invita a considerare l'utilizzo già svolto al riguardo dalle imprese multinazionali.

Il presidente TREU reputa che molte incertezze possano derivare dalla attuale indeterminatezza della natura giuridica e del fondamento costituzionale della previdenza complementare. Sottolinea inoltre l'esistenza al secondo livello di una competizione fra incentivi.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ringrazia quindi gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

164^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(52) TOMASSINI. – *Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999*

(7) Ignazio MARINO ed altri. – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare*

(146) BIANCONI e CARRARA. – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare*

(727) BIANCHI. – *Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani*

(728) BIANCHI. – *Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie*

(743) ASTORE. – *Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

La relatrice, senatrice BIANCONI (*PdL*), nel ribadire le considerazioni già espresse nella precedente seduta, evidenzia come il testo unificato da lei predisposto per i disegni di legge in titolo ricalca i contenuti del disegno di legge n. 52, con particolare riferimento alla definizione delle malattie rare, al ruolo ed alle funzioni del comitato tecnico-scientifico ed al necessario raccordo con le regioni per la cura e l'assistenza dei pazienti affetti da queste particolari patologie.

Nel precisare che il testo da lei predisposto reca alcune modifiche di ordine meramente formale rispetto alla versione presentata la scorsa settimana, ne propone alla Commissione l'adozione quale testo base per il prosieguo dell'*iter* delle iniziative legislative in esame.

La senatrice BASSOLI (PD) ritiene assai positivo che si giunga alla presentazione del testo unificato elaborato dalla relatrice, nell'auspicio che si possa davvero accelerare l'*iter* di tali importanti iniziative legislative, lungamente attese da coloro che sono colpiti dalle malattie rare. In tal senso, la propria parte politica si esprime favorevolmente all'adozione di tale testo quale testo base per la prosecuzione dell'esame, confidando nel fatto che potranno essere accolti eventuali emendamenti allo scopo di venire incontro alle esigenze dei malati e che potranno finalmente essere superati anche i problemi di copertura finanziaria.

La Commissione adotta il testo unificato proposto dalla relatrice per i disegni di legge in titolo – pubblicato in allegato al resoconto della seduta – quale testo base per il prosieguo dell'*iter* e, su proposta del PRESIDENTE, fissa il termine di presentazione degli emendamenti da riferire a tale testo entro martedì 11 maggio 2010, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE, in attesa dell'arrivo del sottosegretario di Stato alla salute, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI. – *Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco*

(137) DE LILLO. – *Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto*

(1229) BOSONE ed altri. – *Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori*

– e **petizione n. 1040** ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, con riferimento al disegno di legge n. 8, assunto quale testo base per il prosieguo dell'esame, sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta.

Cede quindi la parola ai presentatori per l'illustrazione delle proposte emendative.

Dato per illustrato l'unico emendamento proposto con riferimento all'articolo 1, si passa alle proposte emendative relative all'articolo 2.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) dà conto delle proposte di modifica presentate a sua firma, soffermandosi in particolare sull'emendamento 2.4, che mira a estendere l'applicazione del provvedimento in titolo anche ai soggetti titolari di esercizi autorizzati alla vendita di tabacchi, nonché sulla proposta 2.2, sottolineando l'esigenza di sancire il divieto per i minori di diciotto anni per acquistare o consumare prodotti da tabacco.

Date per illustrate le restanti proposte emendative, nonché quelle riferite all'articolo 3, si passa agli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) illustra l'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4, tenuto conto dei profili di compatibilità con la normativa comunitaria di settore.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) ritira l'emendamento 4.4 – poiché, ad un'attenta disamina dei dati, le limitazioni in materia di misure di confezionamento si rivelerebbero ininfluenti – e dà conto delle altre proposte, manifestando inoltre l'esigenza di un maggiore coinvolgimento del Ministero della salute nella definizione delle disposizioni al riguardo.

Date per illustrate le restanti proposte emendative, si passa all'articolo 5.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) annuncia il ritiro dell'emendamento 5.1, rilevando come analoghe proposte emendative perseguano la stessa finalità in modo più coerente con l'impianto complessivo del disegno di legge in titolo.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) ribadisce le finalità dell'emendamento 5.2, ancorché simile alla proposta 5.1, testé ritirata dal relatore.

La senatrice BASSOLI (*PD*) illustra l'emendamento 5.5, volto ad estendere il divieto di fumo anche negli spazi aperti di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Il senatore BOSONE (*PD*) si sofferma sull'emendamento 5.0.2 che, nell'ambito delle misure di prevenzione dei danni dal consumo di tabacco e nell'ottica di aumentare la tutela dei non fumatori, estende il divieto di fumo alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di pubblico ristoro,

attraverso l'individuazione di specifiche zone, nello spirito sotteso alla cosiddetta legge Sirchia.

Dati per illustrati i restanti emendamenti, si passa quindi all'articolo 6.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) illustra la proposta 6.3, sottolineando l'esigenza di idonee campagne di informazione dirette alle fasce più giovani della popolazione, attraverso percorsi di comunicazione volti a privilegiare forme innovative, quali *forum*, *blog* e *social network*.

Il presidente PRESIDENTE si sofferma sull'emendamento 6.0.1 presentato a sua firma, volto a istituire la Commissione nazionale antitabagismo, competente per la definizione di linee guida, nonché per la redazione del rapporto biennale e il monitoraggio dello stato di attuazione del provvedimento in titolo.

Dati per illustrati i restanti emendamenti, si passa alle proposte riferite all'articolo 7.

Il presidente TOMASSINI illustra l'emendamento 7.1, in materia di misurazione di etichettatura dei prodotti del tabacco, in relazione al quale preannuncia la presentazione di ulteriori proposte emendative da parte del Governo.

La senatrice BIONDELLI (*PD*) illustra l'emendamento 7.8, sottolineando l'esigenza di inserire nelle confezioni del tabacco uno specifico foglietto illustrativo, al pari del bugiardino per i medicinali, nel quale siano indicate con chiarezza le sostanze chimiche contenute, nonché si dia conto degli effetti collaterali e dei rischi di assuefazione e di dipendenza dalla nicotina.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) annuncia il ritiro degli emendamenti 7.4, 7.6, 7.7 e 7.11, di cui è firmatario.

Dati per illustrati i restanti emendamenti, si passa all'articolo 8.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) ritira la proposta 8.3 presentata a sua firma.

Nessun senatore chiedendo di intervenire per illustrare i restanti emendamenti, si passa quindi alle proposte riferite all'articolo 9.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) illustra l'emendamento soppressivo 9.1, osservando come il problema dell'equiparazione delle aliquote per tutti i prodotti da tabacco sia suscettibile di colpire un settore

tipico della produzione italiana senza tuttavia determinare vantaggi significativi sotto il profilo della lotta al tabagismo.

Il sottosegretario MARTINI dà conto dell'emendamento 9.100, di contenuto identico alla proposta 9.1 testé illustrata dal relatore.

Si passa quindi all'articolo 10, la cui unica proposta 10.1 è illustrata dal relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*).

Il PRESIDENTE, terminata la fase dell'illustrazione degli emendamenti, avverte che si procederà all'espressione dei pareri da parte del Relatore e del Governo e alle relative votazioni, non appena saranno acquisiti i pareri delle Commissioni consultate.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 52, 7, 146, 727, 728 E 743**

Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999

CAPO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Definizione di malattia rara)

1. Ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, sono considerate rare le malattie a rischio di vita o gravemente invalidanti che colpiscono non più di cinque individui su diecimila nell'Unione europea.

2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce i benefici e le speciali tutele di cui alla presente legge ai soggetti affetti dalle malattie rare inserite nell'elenco allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai farmaci orfani, inclusi i farmaci destinati all'uso pediatrico, come definiti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000, il cui impiego sia finalizzato alla cura ed alla guarigione delle malattie rare di cui all'articolo 1.

2. La designazione di farmaco orfano è attribuita dal comitato per i medicinali orfani, istituito presso l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) dall'articolo 4 del citato regolamento CE n. 141/2000.

Art. 3.

(Livelli essenziali di assistenza per le malattie rare)

1. Le persone affette da malattie rare hanno diritto all'esonero dalla partecipazione alla spesa per tutte le prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, efficaci ed appropriate per la diagnosi, il trattamento, il monitoraggio dell'evoluzione della malattia e la prevenzione degli aggravamenti, incluse le prestazioni riabilitative e di assistenza protesica.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), definisce l'elenco dei farmaci classificati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1993, n. 537, erogabili ai soggetti affetti da malattie rare anche con finalità sintomatiche e di sollievo.

3. Con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie a favore delle persone affette da malattie rare siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati gli *standard* qualitativi e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza relativi alle malattie rare.

Art. 4.

(Protocollo personalizzato)

1. I presìdi della rete regionale per le malattie rare, istituiti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, sono parte integrante della rete nazionale e formulano, dal momento della diagnosi della malattia, un piano assistenziale personalizzato.

2. Il piano assistenziale, previo consenso del paziente, viene trasmesso all'azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, che ne garantisce l'attuazione assicurando l'integrazione tra gli attori coinvolti e provvedendo, qualora necessario, ad attivare le procedure per il riconoscimento dello stato di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. L'ASL, in attuazione del piano assistenziale personalizzato, garantisce le necessarie prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di cura e di riabilitazione e l'integrazione socio-sanitaria.

4. La regione disciplina le modalità per l'individuazione del responsabile dell'attuazione del piano assistenziale della persona con malattia rara.

CAPO II

INCENTIVI PER LA RICERCA

Art. 5

(Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca nel settore delle malattie rare)

1. E' istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo nazionale per la ricerca sulle malattie rare e per la ricerca, lo sviluppo e l'accesso dei pazienti ai medicinali orfani.

2. Su parere del Comitato nazionale per le malattie rare di cui all'articolo 8, il Fondo è prioritariamente destinato alle seguenti attività:

a) studi collaborativi nazionali e transnazionali per ricerche cliniche;

b) ricerca di base nell'ambito della genetica e fisiopatologia delle malattie rare;

c) sviluppo di sistemi innovativi di diagnosi, prognosi e terapia delle malattie rare;

d) ricerca e sviluppo nell'ambito di sistemi sanitari dedicati e di economia sanitaria;

e) studi preclinici e clinici promossi nel settore relativo alle malattie rare e allo sviluppo di farmaci orfani, d'intesa con i programmi per la ricerca indipendente gestiti dall'AIFA;

f) studi osservazionali e raccolta dati dei farmaci utilizzati a scopo compassionevole non ancora commercializzati in Italia;

g) programmi di somministrazione controllata di farmaci non compresi nelle classi A ed H dei prontuari terapeutici nazionale e regionali e dispositivi per il monitoraggio domiciliare delle terapie;

h) programmi di informazione per i pazienti affetti da malattie rare e programmi di formazione sulle malattie rare.

Art. 6.

(Fondo nazionale per l'impiego dei farmaci orfani)

1. Al fine di assicurare che il diritto di accesso ai farmaci orfani sia garantito equamente nelle diverse regioni e in ogni periodo dell'anno è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo nazionale per l'impiego a carico del Servizio sanitario nazionale di farmaci orfani che hanno ottenuto tale designazione da parte del comitato per i medicinali orfani istituito presso l'EMEA.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di finanziamento del Fondo. Tale Fondo, integrativo rispetto alle risorse distribuite alle regioni per l'assistenza sanitaria, deve essere ripartito solo in funzione di parametri epidemiologici o eventi straordinari che esprimano il fabbisogno specifico per le malattie rare da trattare.

Art. 7.

(ConSORZI regionali per la ricerca clinica nel settore delle malattie rare)

1. Allo scopo di facilitare l'organizzazione di studi clinici nel settore delle malattie rare, le regioni istituiscono consorzi regionali o interregionali di ricerca a cui possono partecipare le università, i centri di ricerca, i centri interregionali di riferimento per le malattie rare istituiti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, le aziende sanitarie ed altri soggetti, pubblici e privati, che effettuano attività di ricerca nel campo delle malattie rare.

2. I consorzi di cui al comma 1 sono strutture senza scopo di lucro, hanno personalità giuridica propria, si dotano di apposito statuto e svolgono le proprie funzioni utilizzando finanziamenti pubblici e privati coerentemente con gli indirizzi definiti dal Comitato nazionale per le malattie rare. La durata dei consorzi è vincolata all'espletamento delle ricerche per le quali sono stati costituiti.

Art. 8.

(Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero della salute è istituito il Comitato nazionale per le malattie rare che si articola nel Consiglio strategico e nel Consiglio tecnico-scientifico per le malattie rare.

2. Il Consiglio strategico è presieduto dal Ministro della salute ovvero dal sottosegretario delegato.

3. Il Consiglio strategico è composto da:

a) il coordinatore degli assessori regionali alla sanità con funzioni di vicepresidente;

b) due assessori regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome;

c) il presidente dell'Istituto superiore di sanità;

d) il presidente del Consiglio superiore di sanità;

e) almeno tre esperti del Comitato nazionale.

4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio strategico gli esperti che di volta in volta si rendono necessari.

5. Il Consiglio strategico svolge le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi generali sulle priorità di intervento;
- b) approva la relazione sull'attività svolta;
- c) approva le linee prioritarie della ricerca scientifica in materia di malattie rare.

6. Il Consiglio tecnico-scientifico per le malattie rare è composto da esperti nel settore di cui:

- a) tre nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dello sviluppo economico;
- b) sei designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
- c) due rappresentanti di aggregazioni nazionali di associazioni di pazienti;
- d) uno designato dall'Agenzia italiana del farmaco;
- e) il direttore del Centro nazionale malattie rare.

7. Il Consiglio tecnico-scientifico per le malattie rare ha compiti di indirizzo programmatico nei settori sanitario e sociale di specifica rilevanza per i cittadini con malattie rare e le loro famiglie e svolge in particolare le seguenti attività:

- a) definisce gli obiettivi del Piano nazionale per le malattie rare, le azioni prioritarie, il sistema di monitoraggio e valutazione;
- b) determina criteri e priorità di utilizzo del Fondo nazionale per la ricerca nel settore delle malattie rare;
- c) promuove attività di prevenzione, diagnosi precoce e *screening* per le malattie rare e definisce parametri e criteri per valutare priorità ed obiettivi delle attività, anche in collaborazione con organismi nazionali ed internazionali;
- d) promuove l'elaborazione e diffusione di linee guida;
- e) propone, con cadenza annuale, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279;
- f) realizza il raccordo fra la rete nazionale delle malattie rare e quella esistente in ambito comunitario, collaborando con la Commissione europea ed altre strutture internazionali a fini di ricerca e sanità pubblica e per tutte le azioni di cooperazione che si rendono necessarie;
- g) promuove a livello nazionale ed internazionale i rapporti con le associazioni dei pazienti, al fine di promuovere la consapevolezza dei pazienti affetti da malattie rare riguardo alla tutela della propria salute e della qualità della vita;
- h) può avvalersi di specifici gruppi di lavoro per l'espletamento delle sue funzioni.

8. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico gli esperti che di volta in volta si rendono necessari.

Art. 9.

(Centro nazionale malattie rare)

1. Il Centro nazionale malattie rare, già istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), di seguito denominato Centro nazionale, svolge attività di ricerca, sorveglianza, consulenza e documentazione, finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi, al trattamento, alla valutazione e al controllo nel campo delle malattie rare e dei farmaci orfani.

2. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) realizza attività di ricerca scientifica sulle malattie rare e sui farmaci orfani;

b) collabora con la rete nazionale delle malattie rare a fini di ricerca e sanità pubblica;

c) cura il mantenimento e l'aggiornamento del Registro nazionale delle malattie rare, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279; a tal fine i dati epidemiologici devono pervenire ogni sei mesi dalle regioni al Registro nazionale;

d) cura il mantenimento e l'aggiornamento del Registro nazionale dei farmaci orfani assicurando il collegamento con l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) e con l'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

e) organizza programmi per il controllo esterno di qualità sulla diagnostica di laboratorio delle malattie rare;

f) elabora e diffonde linee guida in materia di malattie rare in collaborazione con il consiglio tecnico-scientifico, la rete nazionale delle malattie rare ed altri organismi nazionali e internazionali;

g) raccoglie e fornisce informazioni aggiornate sulle malattie rare e sui farmaci orfani, anche in collaborazione con la rete nazionale;

h) promuove e realizza attività di formazione per medici e per operatori socio-sanitari per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e l'assistenza socio-sanitaria delle malattie rare;

i) promuove e realizza attività di comunicazione e informazione rivolte ai cittadini e agli operatori sanitari e sociali.

Art. 10.

(Adozione di un Piano nazionale per le malattie rare)

1. Il Governo, su proposta del Ministro della salute, predispone il Piano nazionale per le malattie rare.

2. Il Piano nazionale per le malattie rare è allegato al Piano sanitario nazionale ed è approvato unitamente ad esso con le procedure fissate dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Il Piano ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente.

4. Il Piano può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 2.

5. Il Piano nazionale fissa i seguenti obiettivi:

- a) assicurare prevenzione, sorveglianza, diagnosi tempestiva, trattamento e riabilitazione ai pazienti con malattie rare;
- b) garantire equo accesso ai servizi sociosanitari a tutti i pazienti con malattie rare sul territorio nazionale;
- c) migliorare la qualità della vita delle persone con malattie rare e dei loro familiari.

6. Il Piano nazionale indica:

- a) le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per la sorveglianza delle malattie rare, la diffusione dell'informazione sulle malattie rare diretta alla popolazione generale ed agli operatori sociosanitari, la formazione di medici e figure professionali coinvolte nell'assistenza, l'accesso al trattamento inclusi i farmaci, la prevenzione e l'accesso ad una diagnosi tempestiva, il supporto alla ricerca di base clinica, sociale e di sanità pubblica sulle malattie rare;
- b) le istituzioni responsabili delle specifiche azioni;
- c) il sistema di monitoraggio e valutazione annuale del Piano nazionale.

Art. 11.

(Incentivi per le imprese)

1. Le imprese farmaceutiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e produzione di farmaci orfani accedono agli incentivi stabiliti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, secondo modalità distinte che assicurino l'espletamento delle richieste entro l'anno solare e secondo una lista riservata.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, con proprio decreto, che per ciascuna delle tipologie di attività di cui al comma 21 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, sono concesse nella forma del contributo alla spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del 25 per cento, le seguenti ulteriori agevolazioni:

- a) 10 per cento per progetti di ricerca presentati da piccole e medie imprese, così come definite all'articolo 21 del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 e successive modificazioni; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle

norme predette; tali limiti non sono applicati per le imprese farmaceutiche operanti nel settore delle malattie rare;

b) 10 per cento per le attività di ricerca da svolgere nei centri accreditati di alta qualificazione nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, indicate all'articolo 22 del citato decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000;

c) 5 per cento per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del predetto Trattato, indicate all'articolo 22 del citato decreto 8 agosto 2000;

d) 10 per cento per i progetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10 per cento dell'intero valore del progetto stesso da parte di uno o più *partner* di altri Stati membri della Unione europea, purché non vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo gruppo industriale tra l'impresa richiedente e il *partner*;

2) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10 per cento dell'intero valore del progetto stesso da parte di enti pubblici e privati di ricerca o università;

3) prevedano attività relative allo sviluppo di farmaci orfani e di sistemi per il monitoraggio domiciliare delle terapie.

Art. 12.

(Gratuità delle prestazioni e prontuari terapeutici)

1. I farmaci commercializzati in Italia che abbiano ottenuto riconoscimento di farmaco orfano dalla Agenzia europea per i medicinali (EMA) sono classificati dall'AIFA nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) della legge 23 dicembre 1993, n. 537, e sono forniti gratuitamente ai soggetti portatori delle patologie a cui la registrazione fa riferimento.

2. Le regioni assicurano nei prontuari terapeutici territoriali e ospedalieri la disponibilità e la gratuità di farmaci, di alimenti, di dispositivi medici e di altre sostanze attive inseriti nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 23 dicembre 1993, n. 537 e di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, utili per la cura sintomatica e di supporto esclusivamente dei soggetti portatori di malattie rare, come previsto dai protocolli e dalle linee guida stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. Con apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità di accesso dei soggetti affetti da malattie rare ai farmaci inseriti nell'elenco di cui al decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 ed inoltre

ai farmaci registrati all'estero o inseriti in protocolli clinici di sperimentazione di cui sia documentata l'efficacia terapeutica per specifiche patologie rare di interesse.

4. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di prescrizioni farmaceutiche con le ricette relative ad una malattia rara possono essere prescritte fino a sei confezioni di medicinali.

5. I farmaci necessari per la conduzione di protocolli clinici non sperimentali prescritti dai presidi della rete nazionale delle malattie rare previsti dal decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, sono forniti direttamente dai presidi sanitari, anche tramite le farmacie territoriali.

Art 13.

(Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola per un importo non inferiore a 40 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 8

Art. 1.

1.1

DI GIACOMO, FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «di cui» aggiungere le seguenti: «all'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e».

Art. 2.

S2.1

PORETTI, PERDUCA

Stralciare l'articolo.

2.1

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere l'articolo.

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, le parole: «in luogo pubblico o aperto al pubblico» sono soppresse.

2.3

CALABRÒ

Al comma 2, le parole: «da 250 a 1.000 euro e con la sospensione, per un mese, della licenza all'esercizio dell'attività» sono sostituite con le parole: «da 1.000 a 4.000 euro», e le parole: «da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per sei mesi» sono sostituite dalle parole: «da 2.000 a 8.000 euro e la sospensione, per due mesi».

2.4

IL RELATORE

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini di cui al comma 2, i rivenditori di generi di monopolio hanno l'obbligo di accertare l'età dell'acquirente, all'atto dell'acquisto dei prodotti del tabacco, anche mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità. Il medesimo obbligo è a carico di ogni esercizio autorizzato dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, mediante apposito patentino, alla vendita di sigarette e altri prodotti da fumo».

2.100

IL GOVERNO

Al comma 3, le parole: "i rivenditori di generi di monopolio hanno l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto di acquisto dei prodotti del tabacco", sono sostituite dalle seguenti: "è fatto obbligo a chiunque vende o somministra prodotti del tabacco di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto degli stessi".

Art. 3.**3.1**

BELISARIO, MASCITELLI

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le parole: «dodici mesi»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «tre mesi».

3.2

CALABRÒ

Al comma 1, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dodici mesi».

3.3

CALABRÒ

Al comma 3, le parole da: «sono disabilitati» fino a: «disabilitazione» sono soppresse.

3.4

CALABRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Sono altresì confiscati i distributori che, sebbene formalmente adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo, consentono in qualunque modo l'acquisto di prodotti del tabacco da parte dei minori di anni diciotto.

3-ter. Ai gestori dei distributori confiscati ai sensi del comma precedente si applica inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 16.000 euro e la sospensione, per dodici mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.».

Art. 4.

4.100

IL GOVERNO

L'articolo 4 è soppresso.

4.1

IL RELATORE

L'articolo 4 è soppresso.

4.2

BELISARIO, MASCITELLI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (Confezionamento e prezzo minimo di vendita dei prodotti del tabacco). - 1. È vietata la vendita di pacchetti di sigarette che contengano un numero di pezzi inferiore a venti.

2. La vendita al pubblico dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, ad eccezione dei sigari, è consentita unicamente in confezioni di misura corrispondente a quanto stabilito al comma 3.

3. Con provvedimento direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di confezionamento dei prodotti del tabacco di cui al comma 2.

4. Con provvedimento direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prezzo minimo di vendita al pubblico del tabacco trinciato da fumo e dei sigaretti, determinato sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al pubblico di ciascun prodotto rilevato trimestralmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con lo stesso provvedimento è stabilita la misura dell'accisa minima relativa ai medesimi prodotti».

4.3

PORETTI, PERDUCA

Sopprimere il comma 1.

4.4

SACCOMANNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È proibita la vendita di pacchetti di sigarette nel confezionamento di dieci unità. La vendita al pubblico dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, è consentita unicamente in confezioni di misura corrispondente a quanto stabilito nel successivo comma 2».

4.5

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, SOLIANI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. È vietata la vendita dei pacchetti di sigarette nel confezionamento da dieci unità».

4.6

BELISARIO, MASCITELLI

All'inizio del comma 1 è inserito il seguente periodo:

«È vietata la vendita di pacchetti di sigarette che contengano un numero di pezzi inferiore a venti».

4.7

PORETTI, PERDUCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con provvedimento direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di confezionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette».

4.8

SACCOMANNO

Al comma 2 dopo le parole: «monopoli di Stato» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute».

4.9

SACCOMANNO

Al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «diversi dalle sigarette».

4.10

SACCOMANNO

Al comma 3 dopo le parole: «monopoli di Stato» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute».

4.11

SACCOMANNO

Al comma 3, sopprimere le parole da: «determinato sulla base del prezzo medio» fino alle seguenti: «dei monopoli di Stato».

Art. 5.**5.2**

SACCOMANNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il divieto di fumo di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584 è esteso alle aree all'aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado, delle università e degli ospedali e luoghi di assistenza e cura.

È esteso, inoltre, agli autoveicoli di proprietà privata durante la guida».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere dopo la parola: «scuole» le seguenti: «e negli ospedali».

5.1

IL RELATORE

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il divieto di fumo di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree esterne di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado, delle università e degli ospedali e luoghi di assistenza e cura».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «nelle scuole» sono aggiunte le seguenti: «e negli ospedali».

5.3

BELISARIO, MASCITELLI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è vietato fumare:

- a) nelle aree all'aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado;
- b) nelle aree all'aperto di pertinenza degli ospedali e dei luoghi di assistenza e cura.

Esclusivamente nelle aree di cui alla lettera b) possono essere individuati uno o più spazi delimitati riservati ai fumatori».

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Estensione del divieto di fumo».

5.4

PORETTI, PERDUCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il divieto e le eccezioni di cui al comma 1 sono estesi anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado"».

5.5

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado"».

5.6

GUSTAVINO

Al comma 1, dopo le parole: «e grado» aggiungere le parole: «ivi compresi gli spazi aperti di competenza degli edifici scolastici».

5.0.1

BELISARIO, MASCITELLI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Divieto di fumo durante la guida di veicoli)

1. All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. È vietato al conducente di fumare durante la marcia";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "disposizioni di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli di fumo durante la guida"».

5.0.2

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, SOLIANI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Divieto di fumo nei locali all'aperto)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il divieto e le relative eccezioni di cui al comma 1 sono estesi altresì alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di pubblico ristoro"».

5.0.3

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "non volontariamente" sono aggiunte le seguenti: "e nei luoghi di lavoro"».

5.0.4

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il regolamento di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 6.**6.1**

BELISARIO, MASCITELLI

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, al comma 1 le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2011»;

b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) lo svolgimento di campagne e di programmi di informazione e prevenzione, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dalle scuole primarie, sui danni derivanti dal consumo di prodotti da fumo;»

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) lo svolgimento di corsi di aggiornamento per tutti i medici e per tutto il personale del Servizio sanitario nazionale;».

d) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il 10 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'aumento di imposta sul consumo dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 9».

Conseguentemente, l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

(Disposizioni in materia di aliquote di base dell'imposta di consumo dei prodotti del tabacco)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui».

6.2

BELISARIO, MASCITELLI

All'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole: «dal 1° gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2011»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) lo svolgimento di campagne e di programmi di informazione e prevenzione, in particolare

nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dalle scuole primarie, sui danni derivanti dal consumo di prodotti da fumo;».

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) lo svolgimento di corsi di aggiornamento per tutti i medici e per tutto il personale del Servizio sanitario nazionale;».

6.3

SACCOMANNO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

*«a) lo svolgimento di campagne e di programmi di informazione e prevenzione sui danni derivanti dal consumo dei prodotti da fumo anche attraverso le nuove tecnologie informatiche, di concerto con il Ministero per la Gioventù, con strumenti quali *forum*, *blog* e *social network*, al fine di sviluppare una rete di supporto e consulenza interattiva soprattutto per i giovani».*

6.4

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di fumo» con le seguenti: «prodotti del tabacco».

6.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), le parole da: «nelle scuole» fino a: «scuole primarie» sono soppresse.

6.6

PORETTI, PERDUCA, BASSOLI, CHIAROMONTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole primarie» con le seguenti: «, in

particolare nelle scuole di ogni ordine e grado e, nell'ambito di queste ultime, nelle scuole primarie;».

6.7

GUSTAVINO

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere in fine: «, predisposti dal medesimo Ministero».

6.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «per i medici di base» con le seguenti: «per tutti i medici e per tutto il personale del Servizio sanitario nazionale».

6.9

SACCOMANNO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di base» con le seguenti: «e per tutto il personale del Servizio sanitario nazionale».

6.10

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «medici di base» con le seguenti: «medici di medicina generale ed il personale del Servizio sanitario nazionale;».

6.11

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fornire gratuitamente i farmaci per la disassuefazione dal fumo di provata efficacia».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

2-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

6.12

IL RELATORE

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'accesso ai farmaci di comprovata efficacia per la disassuefazione dal fumo».

6.13

SACCOMANNO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) fornire gratuitamente i farmaci per la disassuefazione dal fumo di provata efficacia al fine di tutelare la salute dei fumatori.

6.14

SACCOMANNO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti lettere:

«c-bis) inserire il trattamento del tabagismo nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

c-ter) inserire nel trattamento delle dipendenze patologiche almeno un centro di disassuefazione dal fumo in ogni ASL o ospedale o Ser.T;

c-quater) finanziare le attività dell'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga (OSSFAD) dell'Istituto Superiore di Sanità riguardo le tematiche del tabagismo».

6.15

BELISARIO, MASCITELLI

Al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«*b*) il 10 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'aumento di imposta sul consumo dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 9».

Conseguentemente, l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (*Disposizioni in materia di aliquote di base dell'imposta di consumo dei prodotti del tabacco*). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui».

6.16

IL RELATORE

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«*b*) lo 0,1 per cento delle entrate provenienti dalle aliquote di base dell'imposta di consumo di sigarette, sigari, sigaretti naturali, del tabacco da fumo e del tabacco da fiuto».

6.17

GUSTAVINO

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: «il 10 per cento delle» con la parola: «le».

6.18

SACCOMANNO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «aliquote di base dell'imposta di consumo dei sigari e sigaretti naturali, del tabacco da fumo e del tabacco da fiuto, di cui all'articolo 9» con le seguenti: «delle accise gravanti sulle sigarette».

6.0.1

TOMASSINI

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione della Commissione nazionale antitabagismo)

1. Con decreto del Ministero della salute è istituita la Commissione nazionale antitabagismo, nominata dal Ministro della salute di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Lo stesso decreto fissa i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della presente legge.

2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso il Ministero della salute e provvede:

a) alla definizione delle linee-guida per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge;

b) alla destinazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, in coerenza con gli obiettivi fissati dalle linee-guida di cui alla precedente lettera *a)* e conformemente con i criteri di riparto fissati nel decreto del Ministero della salute di cui al comma 1 del presente articolo;

c) alla redazione del rapporto biennale delle attività svolte in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge;

d) al monitoraggio dello stato di attuazione della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione della Commissione di cui al presente articolo sono coperti con le risorse derivanti dal fondo di cui all'articolo 6».

6.0.2

GUSTAVINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Relazione annuale)

L'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali, in collaborazione con le Agenzie sanitarie regionali, elaborano e provvedono alla pubblicazione di una relazione annuale sulla diffusione dell'epidemia da fumo e sull'impatto delle politiche adottate in materia di prevenzione del rischio».

Art. 7.**7.100**

IL GOVERNO

L'articolo 7 è soppresso.

7.1

TOMASSINI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - *(Disposizioni sulle modalità di misurazione ed etichettatura dei prodotti del tabacco)* – Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I risultati delle prove effettuate a norma del comma 2 sono trasmessi dai fabbricanti o dagli importatori al Ministero dell'economia e delle finanze una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta siano variate le specifiche del prodotto. Le informazioni di cui al presente articolo, fatte salve quelle eventualmente rivestenti carattere di segreto commerciale, sono rese disponibili mediante pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e diffusione sui siti *Internet* del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero anche con altri mezzi appropriati. I risultati delle analisi di cui al comma 2, in

particolare, sono inseriti in una sezione dedicata e di facile consultazione del sito *Internet* del Ministero della salute.

I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco sono tenuti a inserire all'interno di ciascun pacchetto di sigarette e confezione di ogni altro prodotto da fumo un cartoncino di dimensioni pari a quelle dei due lati maggiori della confezione ridotti di 50 mm ciascuno, recante su un lato l'avvertenza che il prodotto contiene sostanze nocive per la salute e l'invito di consultare il loro elenco completo sul sito ufficiale del Ministero della salute, nonché l'invito a rivolgersi al numero verde attivo presso l'Istituto superiore di sanità per sostenere chi voglia smettere di fumare. Il sito Internet e il numero verde vengono espressamente indicati e aggiornati coerentemente con specifica comunicazione da parte del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità. Sull'altro lato, il cartoncino recherà obbligatoriamente l'elenco completo delle dieci avvertenze, tra generali e supplementari, di cui al successivo articolo 6, comma 2, lettera *a*) e *b*). I risultati delle analisi di cui al comma 2 devono essere conservati per almeno cinque anni in un apposito archivio mantenuto da ciascun fabbricante e importatore. L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a verificare i risultati delle analisi di cui al presente articolo».

7.2

BELISARIO, MASCITELLI

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

- a)* al comma 1, lettera *a*), sopprimere il numero 1);
- b)* al comma 1, lettera *a*), numero 2, al capoverso *2-bis* sopprimere le parole: «e degli altri prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari»;
- c)* al comma 1, lettera *a*), numero 2) capoverso «*2-bis*», sostituire le parole: «cinque anni» con le parole: «ogni anno»;
- d)* al comma 1, lettera *b*), sopprimere il numero 1;
- e)* al comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso «*1-bis*» sopprimere la lettera *a*);
- f)* al comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso «*1-bis*» sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) i principali effetti derivanti dal consumo delle sostanze"».

7.3

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «dei prodotti del tabacco, ad eccezione dei sigari» con le seguenti: «dei prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari e dei sigaretti».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «ad eccezione dei sigari» inserire le seguenti: «e dei sigaretti»;

b) al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «dei prodotti del tabacco, ad eccezione dei sigari» con le seguenti: «dei prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari e dei sigaretti».

7.4

SACCOMANNO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «ogni cinque anni per il fumo di sigaretta e degli altri prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione dei sigari» con le seguenti: «ogni anno per il fumo di sigaretta.».

7.5

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

7.12

MASSIDDA

Al comma 1, lettera b), il numero 2) è soppresso.

Al comma 2, le parole: «nonché le modalità e le caratteristiche del foglietto illustrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, come modificato dalla presente legge» sono soppresse.

7.6

SACCOMANNO

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2).

7.13

MASSIDDA

Al comma 1, lettera b), il numero 2) è soppresso.

7.7

SACCOMANNO

Al comma 1, lettera b) sostituire il n. 2) con il seguente:

«2) al comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

c) un'avvertenza che contiene immagini dei danni alla salute causati dall'uso del tabacco, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Le avvertenze con le immagini sono stampate sulla superficie più visibile della confezione, nonché su ogni imballaggio esterno, esclusi gli incarti trasparenti, utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto;

d) linea verde SOS fumo, *Quit-Line LILT*».

7.8

Ignazio MARINO, BIONDELLI, BASSOLI

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso: «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Il tenore delle sostanze presenti nei prodotti del tabacco, misurate a norma dell'articolo 4, sono riportate su un foglietto illustrativo pieghevole posto all'esterno dei pacchetti di sigarette e delle confezioni degli altri prodotti del tabacco, avente superficie e dimensioni identiche a quelle del lato del pacchetto o della confezione sul quale viene applicato, recante le seguenti indicazioni:

a) l'elenco e la denominazione delle sostanze contenute;

b) i possibili effetti indesiderati e collaterali e le patologie derivanti dal consumo delle sostanze presenti nei prodotti del tabacco, nonché i rischi di assuefazione e di dipendenza derivati dal consumo di nicotina».

7.9

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso: «1-bis», alinea, dopo la parola: «sostanze» inserire le seguenti: «presenti».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso: «1-bis», lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «presenti nei prodotti del tabacco».

7.10

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso: «1-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i possibili effetti indesiderati e collaterali e le patologie derivanti dal consumo per combustione delle sostanze presenti nei prodotti del tabacco».

7.11

SACCOMANNO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché le modalità» fino alla fine del periodo.

7.14

MASSIDDA

Al comma 2, le parole: «nonché le modalità e le caratteristiche del foglietto illustrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, come modificato dalla presente legge» sono soppresse.

Art. 8.**8.1**

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI

Al comma 1, dopo le parole: «diverse dal tabacco, non certificate» inserire le seguenti: «e dei vaporizzatori elettrici contenenti soluzioni con principi attivi di erbe o di tabacco, non certificati».

8.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 3, terzo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76,» con le seguenti: «dell'articolo 39-ter., comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,».

8.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata la vendita di vaporizzatori elettrici non autorizzati dal Ministero della salute contenenti soluzioni con principi attivi di erbe o di tabacco che possano essere utilizzati come sigarette».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo dopo le parole: «del tabacco» aggiungere le seguenti: «e di sigarette elettriche».

8.3

SACCOMANNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È vietata la vendita di vaporizzatori elettrici non autorizzati dal Ministero della Salute contenenti soluzioni con principi attivi di erbe o di tabacco che possono essere utilizzate come sigarette».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e sigarette elettriche».

Art. 9.**9.100**

IL GOVERNO

L'articolo 9 è soppresso.

Conseguentemente all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è soppressa.

9.1

IL RELATORE

L'articolo 9 è soppresso.

Art. 10.**10.1**

IL RELATORE

L'articolo 10 è soppresso.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

171^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero, con specifico riferimento alla tutela del paesaggio, e sulle tematiche connesse all'atto di Governo n. 199 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità»)

Il ministro BONDI illustra le linee direttrici della politica del paesaggio, che il suo Ministero ha portato avanti nei due anni trascorsi, i cui valori fondanti possono essere ravvisati nella qualità dello sviluppo, nella chiarezza e nella semplificazione del quadro normativo e nell'adeguatezza e proporzionalità nelle regole d'uso del territorio.

Per quanto riguarda la qualità dello sviluppo, osserva che il paesaggio esprime l'identità e la qualità etico-sociale delle popolazioni che vi sono stanziate e rappresenta il presupposto per una crescita economica ed un benessere sociale che siano duraturi e stabili. Occorre pertanto puntare ad una crescita selettiva ed intelligente che tuteli il patrimonio storico-paesaggistico nel lungo periodo attraverso un sapiente equilibrio tra conservazione e valorizzazione del patrimonio stesso e che tenga debitamente in conto la prevenzione e la tutela dei rischi idrogeologici.

Nel contempo è assolutamente indispensabile garantire al cittadino chiarezza e certezza su ciò che gli è consentito e su ciò che gli è vietato apportando le necessarie chiarificazioni alla normativa privata per tracciare una netta linea di demarcazione tra ciò che è attività libera, che non ha alcuna incidenza sul paesaggio e che deve essere dunque sottratta del tutto al preventivo controllo autorizzativo, e ciò che, invece, ha una incidenza rilevante e significativa sul paesaggio e richiede per questo un controllo effettivo, anche se celere ed efficace. Alcuni interventi in questo senso possono essere già introdotti grazie al testo del regolamento di semplificazione attualmente all'esame della Commissione. Sotto questo profilo ogni apporto che dovesse essere suggerito nel parere della Commissione sarà tenuto nella massima considerazione.

Per quanto riguarda l'adeguatezza e la proporzionalità nelle regole di uso del territorio fa presente la necessità di dosare il livello ed il tipo di tutela in funzione delle specifiche realtà del territorio nazionale. Ciò è particolarmente importante se si considera l'eccessiva ampiezza delle aree sottoposte a vincolo che, per effetto della «legge Galasso», coprono oltre il cinquanta per cento del territorio nazionale. Il codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) offre, a tal fine, lo strumento del piano paesaggistico che deve essere elaborato insieme dallo Stato e dalle Regioni con la partecipazione delle autonomie territoriali. Purtroppo questa attività di concertazione interistituzionale ha subito nel 2010 un rallentamento in parte per le elezioni regionali ed in parte perché le Regioni hanno chiesto talvolta al Ministero solo un formale visto finale di conformità su un piano elaborato unilateralmente, senza la necessaria interlocuzione con le soprintendenze sul merito delle scelte.

Per quanto riguarda lo schema di regolamento relativo alla semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (Atto di Governo n. 199), fa presente che l'obiettivo fondamentale di tale provvedimento è quello di individuare un punto di equilibrio che coniughi, secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, le esigenze della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con quelle dell'alleggerimento del peso dei controlli burocratici. Il regolamento riguarda, secondo stime degli uffici del Ministero, più del cinquanta per cento delle pratiche di autorizzazione paesaggistica con evidente vantaggio sulla funzionalità degli uffici e con favorevoli ricadute sulla tempistica di tutti gli adempimenti. Il regolamento assicura il dimezzamento dei tempi procedurali, consente un forte alleggerimento dell'onere di comunicazione e di documentazione a carico del cittadino, prevede l'eliminazione

di un passaggio procedurale quando la pratica appaia suscettibile di definizione negativa dinanzi all'amministrazione locale preposta alla gestione del vincolo. Poiché tale schema di regolamento si inserisce all'interno del più ampio quadro di iniziative, già in corso, di riforma e di applicazione del codice del 2004 esso rappresenta un passaggio strategico a cui il Ministero ed il Governo annettono un'importanza fondamentale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) ringrazia preliminarmente il ministro Bondi per la sua attenzione alle tematiche paesaggistiche di interesse della Commissione sottolineando che analoga attenzione non è stata purtroppo riservata da parte del Ministro competente per le questioni ambientali. Fa quindi presente che il vincolo paesaggistico posto sul cinquanta per cento del territorio nazionale risulta necessario in un Paese nel quale l'uso del territorio è sfuggito a qualsiasi idea di sviluppo ordinato e legale. Il paesaggio italiano rappresenta un fattore di identità nazionale con il suo intreccio inestricabile tra paesaggio naturale e paesaggio culturale. Fa poi riferimento allo schema di decreto legislativo sul federalismo demaniale osservando che il testo presenta profili rilevanti per quanto riguarda le prospettive dei beni del demanio marittimo, che sarebbero trasferiti dallo Stato alle regioni e agli enti locali, paventando il rischio che si perda una nozione uniforme sul territorio nazionale del significato di valorizzazione del demanio marittimo. A questo riguardo l'aspetto più complesso è quello relativo all'attribuzione delle competenze relative al procedimento di sdemanializzazione previsto dal codice civile nel momento in cui la totalità dei beni demaniali sarà trasferita ai comuni. Importante anche la questione della deregolamentazione urbanistica relativa alla creazione di nuovi stadi e complessi multifunzionali poiché sembrerebbe, nel testo del disegno di legge A.S. n. 1993, attualmente all'esame della Camera dei deputati, che interi quartieri possano sorgere in prossimità di stadi di calcio senza che siano esperite le necessarie verifiche di compatibilità con i piani regolatori. Fa quindi riferimento alle problematiche di tutela del paesaggio evocate dal decreto-legge recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, con cui si mira a sospendere la demolizione degli immobili abusivi in attesa che la regione Campania disponga con propria legge la riapertura del condono edilizio del 2003. Con riferimento alla ipotesi di realizzazione di un *resort* nell'area di Villa Ada nell'*ex* forte di Monte Antenne in Roma, fa infine presente che la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali va intesa anche nel senso di assicurare in ogni caso che questi beni siano fruibili dalla collettività intera.

Il senatore ORSI (*PdL*) manifesta preliminarmente apprezzamento per i contenuti della relazione del ministro Bondi. Dichiarò di condividere la necessità di graduare il coinvolgimento delle soprintendenze attraverso procedure semplificate attribuendo competenze trasversali a Regioni e ad enti locali. Rileva tuttavia che lo schema di regolamento sottoposto al parere della Commissione assoggetta ad autorizzazioni interventi che, invero, non sono attualmente sottoposti ad alcuna forma di autorizzazione

paesaggistica, poiché alcuni degli interventi previsti nell'allegato di tale schema sono vere e proprie «non opere». In alcuni casi si tratta di interventi che devono essere posti in essere dal sindaco per garantire l'incolumità e la salute pubblica. Andrebbe chiarito il rapporto tra le norme contenute nello schema di decreto e le norme relative alle leggi regionali sul cosiddetto «piano casa», nella parte in cui si prevede la possibilità di un incremento del 30 per cento per gli edifici fino a mille metri cubi per i quali è prevista la dichiarazione di inizio attività ed una risposta entro quindici giorni. Termine quest'ultimo in contrasto con quello fissato dallo schema di regolamento ora all'esame della Commissione.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*), dopo aver sottolineato la necessità di prestare specifica attenzione anche alla tutela paesaggistica delle zone che, pur essendo antropizzate, ricadono comunque in una zona vincolata o confinano con essa, osserva che appare opportuno procedere ad un riordino della numerosa serie di autorità preposte al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ringrazia il ministro Bondi per gli indirizzi di politica del paesaggio illustrati nella seduta odierna e fa presente che l'elenco delle opere soggette ad autorizzazione semplificata dovrebbe essere esaminato con grande attenzione al fine di espungere da esso quelle opere che non appaiono in realtà tali da esigere l'autorizzazione della soprintendenza e che in vari casi già oggi possono essere realizzate senza chiedere tale autorizzazione.

Il senatore LEONI (*LNP*) rileva che non sempre le commissioni paesaggistiche sono in possesso delle competenze indispensabili per assicurare una efficace tutela del paesaggio; per questo sarebbe auspicabile la predisposizione ad opera delle soprintendenze di linee guida idonee ad indirizzare i tecnici presenti in quelle Commissioni. Dopo aver osservato che è giunto ormai il momento di rottamare zone e quartieri di città costruiti nell'immediato dopoguerra e che rappresentano delle vere e proprie brutture architettoniche, fa presente che la tutela del paesaggio non può essere concepita nei termini assoluti e statici del blocco di qualsiasi intervento che il cittadino vorrebbe effettuare.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver sottolineato la rilevanza dell'osservazione formulata dal ministro Bondi secondo la quale l'Atto di Governo n. 199 rappresenta il primo tassello di un più complesso intervento normativo nel settore della tutela del paesaggio, evidenzia l'importanza rivestita dal tema dell'impatto paesaggistico degli impianti di energia da fonti rinnovabili.

Il ministro BONDI auspica che sia possibile svolgere un lavoro comune tra maggioranza e opposizione sulle tematiche, come quella della tutela del paesaggio, che appartengono alla coscienza di tutti i cittadini

ed osserva che non può sussistere alcun dubbio sulla necessità di realizzare il federalismo, vista l'importanza decisiva che esso riveste per il futuro ed il rinnovamento del Paese. Peraltro, va ribadito che un conto è trasferire agli enti locali beni del demanio e del patrimonio storico ed artistico ed un altro conto è mantenere saldamente presso il Governo centrale i compiti di tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e del paesaggio, anche al fine di assicurare la massima tutela di quella che è una componente essenziale della stessa identità nazionale. La collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni in sede di redazione dei nuovi piani paesaggistici risulta indispensabile in una realtà, come quella italiana, che vede il 50 per cento del territorio sottoposto ad un vincolo assoluto, giacché tra le aree vincolate vi sono anche aree fortemente antropizzate per le quali non appare necessario un vincolo assoluto. In effetti, sussiste l'esigenza di superare la rigida logica binaria vincolo assoluto/assenza di vincolo e graduare invece l'intensità del vincolo in relazione alle caratteristiche specifiche dell'area, anche al fine di assicurare in ogni caso il diritto di ogni individuo a vivere in condizioni dignitose e non degradate. Ricorda quindi che il Ministero per i beni e le attività culturali ha fatto valere tutta una serie di obiezioni in ordine al disegno di legge A.S. n. 1193 sulla costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi e che, grazie all'intervento dello stesso Ministero, le zone vincolate sono state sottratte all'ambito di operatività del decreto-legge sulla sospensione delle demolizioni di costruzioni abusive in Campania, recentemente deliberato dal Consiglio dei ministri. Auspica, infine, che sull'Atto di Governo n. 199 si svolga un confronto ampio ed approfondito, in un clima di forte collaborazione tra Governo e Commissioni parlamentari competenti, che possa consentire di valutare con la massima considerazione anche le osservazioni oggi formulate dai senatori Orsi e Zanetta.

Il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 28 aprile 2010

90^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PEDICA

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (n. COM (2010) 94 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Nel riferire sull'atto comunitario in esame, il relatore, senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), osserva che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM(2009) 135) – sulla quale la Commissione Politiche dell'Unione europea si è espressa in data 30 luglio 2009, emettendo un parere favorevole con osservazioni – che tuttavia non è stata adottata entro il 1° dicembre 2009, data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona. Ciò ha reso necessario interrompere l'*iter* della precedente proposta in quanto il nuovo Trattato, sopprimendo la struttura «per pilastri» dell'Unione europea, ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria con l'adozione di direttive.

La nuova proposta di direttiva ricalca sostanzialmente la proposta di decisione quadro, ad esclusione dei punti che riguardano le pene detentive e le circostanze aggravanti: è stata infatti stabilita una gradazione fra i diversi tipi di reato prevedendo pene detentive diversificate, in molti casi più miti rispetto a quelle precedentemente ipotizzate. Inoltre le misure da adottare in caso di circostanze aggravanti non sono più quantificate in periodi aggiuntivi di pena detentiva, ma lasciate alla legislazione degli Stati membri, purché le sanzioni stesse siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Il relatore ricorda, quindi, che la presente proposta nasce dall'esigenza di perseguire efficacemente i reati di pedopornografia e di abuso e sfruttamento dei minori stabilendo norme minime relative alla defini-

zione dei reati e delle relative sanzioni, abrogando e integrando la decisione quadro 2004/68/GAI con nuovi elementi: diritto penale sostanziale in generale, nuove fattispecie di reato in ambiente IT, disposizioni per agevolare le indagini e l'avvio del procedimento penale, disposizioni per perseguire i reati commessi all'estero e per la protezione delle vittime, misure di prevenzione incentrate sulle persone con precedenti penali e sulla limitazione di accesso alla pedopornografia tramite Internet.

Secondo il relatore, l'atto in questione appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto la rilevante dimensione transfrontaliera dei reati a danno dei minori richiede l'azione sussidiaria dell'Unione europea, anche per contrastare la tendenza a commettere i reati negli Stati membri con norme meno severe. La proposta, inoltre, intende ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri poiché la diversità delle discipline vigenti ostacola il coordinamento degli sforzi e compromette la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie.

Siccome, infine, la direttiva si limita ad emanare le disposizioni minime per raggiungere i suoi obiettivi a livello europeo e non va al di là di quanto è necessario a tale scopo, tenendo conto dell'esigenza di accuratezza del diritto penale, essa risulta conforme anche al principio di proporzionalità.

A conclusione dell'illustrazione del documento in titolo, il relatore, dà, quindi, conto di un conferente schema di parere predisposto per la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per l'esauriente esposizione, dà lettura di una integrazione, riguardante l'opportunità di prefigurare una estensione sostanziale della giurisdizione degli Stati membri sui reati previsti dalla proposta sulla base della nozione di presenza dell'autore del reato sul territorio dei 27 Stati membri dell'Unione, in luogo della nozione di residenza abituale.

Seguono brevi interventi dei senatori Mauro Maria MARINO (PD), CONTINI (PdL), DI GIOVAN PAOLO (PD), FLERES (PdL), D'AMBROSIO LETTIERI (PdL) e LUSI (PD), i quali, pur se da varie angolazioni, convengono sull'esigenza di sottolineare, nel testo presentato, una maggiore coerenza dell'affermazione relativa all'estensione della giurisdizione.

Pervenendo, quindi, i commissari ad una posizione condivisa sulla questione per cui si ritiene del tutto necessario sostituire la nozione di residenza abituale con quella della presenza dell'autore del reato, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere così integrata, che è approvata all'unanimità.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (n. COM (2010) 95 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riferisce sull'atto in esame la relatrice, senatrice GERMONTANI (*PdL*), la quale rileva preliminarmente che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM(2009) 136), che tuttavia non è stata adottata entro il 1° dicembre 2009, data in cui è entrato in vigore il Trattato di Lisbona, rendendosi con ciò necessario interrompere l'*iter* della precedente proposta in quanto il nuovo Trattato, con la soppressione della struttura «per pilastri» dell'Unione europea, ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria, con l'adozione di direttive.

Peraltro, sulla precedente proposta, fa notare la relatrice, la Commissione Politiche dell'Unione europea si era espressa in data 30 luglio 2009, emettendo un parere favorevole con osservazioni.

Dal versante comunitario, invece, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione il 10 febbraio 2010, mentre i ministri del Consiglio Giustizia hanno tenuto un dibattito orientativo nella sessione del 30 novembre e 1° dicembre 2009 (8151/09) in cui è stato raggiunto un accordo sulla maggior parte delle disposizioni. È stato inoltre adottato un documento mirato all'azione (11450/5/09 REV 5), incentrato sulla dimensione esterna dell'UE per quanto concerne l'azione contro la tratta degli esseri umani.

La relatrice mette, quindi, in evidenza che il contenuto della proposta di direttiva è sostanzialmente identico a quello della precedente proposta di decisione quadro, rilevando peraltro che, per quanto riguarda il livello delle sanzioni, viene prevista la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque, rispetto ai sei precedenti. D'altra parte, la proposta mira a garantire l'applicazione di pene più severe (la reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci) in determinate circostanze: viene ulteriormente specificato che, fra le persone particolarmente vulnerabili, devono essere compresi almeno i minori e gli adulti che per motivi di salute, per una disabilità o una gravidanza erano particolarmente vulnerabili all'epoca in cui il reato è stato commesso; il reato è particolarmente grave se ha messo in pericolo la vita della vittima, con ricorso a violenze gravi, o ha causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima.

Per il resto, la proposta mira a: stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta degli esseri umani; introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime; specificare che la tratta degli esseri umani consiste nel reclutare, trasferire o accogliere persone ricorrendo a coercizione, inganno o abuso, a fini di sfruttamento in varie forme.

La proposta, inoltre, è conforme ai criteri di sussidiarietà dal momento che la lotta contro la tratta degli esseri umani richiede un impegno coordinato da parte degli Stati membri e la cooperazione a livello interna-

zionale per raggiungere gli obiettivi prefissati. La proposta intende, pertanto, ravvicinare il diritto pensale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda l'attuale decisione quadro, in quanto la diversità delle discipline vigenti nei vari Stati membri ostacola il coordinamento degli sforzi e compromette la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie.

Essa è conforme altresì al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per realizzare gli obiettivi indicati a livello europeo e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

A conclusione dell'illustrazione del documento in titolo, la relatrice, dà, quindi, conto di un conferente schema di parere predisposto per la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con la relatrice per l'esauriente esposizione, propone che, anche per il provvedimento in argomento, il relativo schema di parere venga modificato con la medesima integrazione esaminata per l'atto comunitario COM (2010) 94 definitivo relativo alla pedopornografia, riscontrandosi, anche in questo caso, la stessa fattispecie criminosa.

Nessuno chiedendo di intervenire ulteriormente, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del numero legale, mette, quindi, in votazione la bozza di parere così integrata, che è accolta all'unanimità.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. COM (2010) 61 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (n. COM (2010) 65 definitivo)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di procedere alla c.d. «doppia deliberazione», ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, relativamente alle osservazioni già precedentemente formulate dalla 14^a Commissione sugli atti comunitari COM (2010) 61 definitivo e COM (2010) 65 definitivo, approvate rispettivamente, il 14 aprile 2010, relatrice la senatrice Contini e il 17 marzo 2010, relatrice la senatrice Fontana.

Avverte, al riguardo, che il termine – perentorio, in quanto stabilito dal Protocollo n. 2 annesso al Trattato di Lisbona – di scadenza delle 8 settimane per l'espressione del parere motivato da parte del Senato, viene a cadere, rispettivamente, i prossimi 3 e 4 maggio rendendo, pertanto, ur-

gente e necessario assicurare l'espressione della posizione ufficiale del Senato in merito ai due atti, prima della scadenza del suddetto termine.

Alla senatrice MARINARO (PD) preme sviluppare un rilievo di ordine metodologico, che parte dalla constatazione per la quale, a 5 mesi dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Senato non ha ancora provveduto ad un adeguamento del proprio Regolamento alle nuove procedure comunitarie.

A suo avviso, inoltre, la Presidenza del Senato deve farsi carico dell'esigenza di segnalare alle Commissioni permanenti cui vengono assegnati in via primaria i vari atti comunitari l'opportunità di un loro tempestivo pronunciamento «in fase ascendente».

Seguono gli interventi del presidente PEDICA, il quale osserva che la Commissione Politiche dell'Unione europea esercita un ruolo «istituzionale» di natura sostitutiva rispetto alle mancate pronunce delle altre Commissioni di merito, e del senatore Mauro Maria MARINO (PD), il quale è dell'opinione che, stante la necessità inderogabile dell'aggiornamento del Regolamento del Senato alle procedure di Lisbona, la 14^a Commissione è chiamata a svolgere fino in fondo la propria funzione, «istituzionale» appunto, di organo pronto a garantire l'espressione, qualora non si siano attivate le Commissioni di merito, del punto di vista ufficiale del Senato, avuto riguardo, soprattutto, ai profili di sussidiarietà e proporzionalità delle proposte comunitarie.

La senatrice MARINARO (PD) ribadisce il proprio giudizio critico nei confronti della Presidenza del Senato, chiedendo che la Presidente della Commissione si faccia, ancora una volta, parte diligente per un ulteriore sollecito affinché si pervenga ad un rinnovamento della prassi e delle regole che attualmente disciplinano la partecipazione di questa Camera al procedimento legislativo comunitario.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, si ripromette di riferire, quanto prima, alla Presidente della Commissione, le considerazioni svolte nell'odierna seduta e, quindi, di rinviare la prevista deliberazione.

La seduta termina alle ore 14,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 94 defi- nitivo SOTTOPOSTO A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2010) 94 def.,

considerato che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM(2009) 135), decaduta a causa della sopraggiunta entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria;

considerato che la proposta di direttiva ricalca sostanzialmente la proposta di decisione quadro, salvo prevedere una gradazione fra i diversi tipi di reato, con pene detentive diversificate, in molti casi più miti rispetto a quelle precedentemente ipotizzate, nonché misure da adottare in caso di circostanze aggravanti non più quantificate in periodi aggiuntivi di pena detentiva, ma lasciate alla legislazione degli Stati membri;

richiamato il parere espresso dalla 14^a Commissione permanente, in data 30 luglio 2009, sulla predetta proposta di decisione-quadro del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (COM(2009) 135 def.);

valutato con favore l'accoglimento, nell'attuale proposta, di alcune osservazioni formulate nel predetto parere del 30 luglio 2009, relative in particolare alla definizione di spettacolo pornografico di cui all'articolo 2 della proposta di direttiva, al reato di adescamento di minori per scopi sessuali e alle misure interdittive derivanti dalla condanna;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva appare correttamente individuata nell'articolo 83, paragrafo 1, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio «possono stabilire norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale», tra cui lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori e la tratta degli esseri umani, nonché nell'articolo 82, paragrafo 2, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio possano stabilire norme minime nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la rilevante dimensione transfrontaliera dei reati a danno

dei minori e la diversità delle discipline nazionali vigenti che ostacola il coordinamento fra le autorità competenti e che alimenta la tendenza a commettere i reati negli Stati membri ove vigono norme meno severe, richiedono un'azione al livello dell'Unione europea;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a prevedere disposizioni minime relative alla definizione dei reati e delle relative sanzioni,

con riferimento alle pene individuate nella proposta di direttiva, in relazione ai singoli reati ivi contemplati, per le quali è previsto che non debbano essere inferiori, nel massimo, a determinate soglie, si ritiene opportuno che per le stesse pene sia stabilito anche un limite minimo inferiore, onde evitare che i singoli Stati membri prevedano pene minime troppo differenti fra loro;

per quanto riguarda le circostanze aggravanti (articolo 9, paragrafo 2), per le quali la proposta di direttiva non stabilisce la misura delle sanzioni applicabili, sarebbe opportuno prevedere che, nel caso in cui ricorra almeno una delle circostanze aggravanti elencate al paragrafo 1 dell'articolo 9, l'aumento della pena debba essere pari ad almeno un terzo della pena prevista per il reato;

per quanto concerne la questione della giurisdizione, particolare attenzione è stata riservata al carattere dell'extraterritorialità che caratterizza molte delle fattispecie di reato contenute nella proposta. In tal senso, il riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori necessitano di una risposta sanzionatoria che consenta un allargamento delle ipotesi di soggezione alla legge penale degli Stati membri di siffatti reati, anche attraverso la valorizzazione dei principi della personalità attiva e passiva. Su tale allargamento, previsto dalla proposta della Commissione europea, si esprime pieno consenso. Si segnala la necessità di sostituire, nell'articolo 16, la nozione di residenza abituale con la nozione della presenza dell'autore del reato o della vittima sul territorio dello Stato membro, permettendo così una ulteriore estensione dei casi di giurisdizione degli Stati membri sui reati previsti dalla proposta.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 95 defi- nitivo SOTTOPOSTO A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2010) 95 def.,

considerato che esso riprende la proposta di decisione quadro già presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2009 (COM(2009) 136), decaduta a causa della sopraggiunta entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha esteso anche alla cooperazione giudiziaria in materia penale la procedura legislativa ordinaria;

richiamato il parere espresso dalla 14^a Commissione permanente, in data 30 luglio 2009, sulla predetta proposta di decisione-quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2009) 136 def.);

considerato inoltre che il programma di lavoro strategico pluriennale in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, cosiddetto «programma di Stoccolma», presentato dalla Commissione europea il 10 giugno 2009, è stato adottato dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2009, sede in cui è stata ribadita, fra l'altro, la volontà di rendere l'Unione un autentico spazio comune e solidale di protezione, con interventi particolarmente coordinati contro il fenomeno della tratta degli esseri umani;

preso atto che il Senato italiano ha approvato, il 14 aprile 2010, il disegno di legge di ratifica della Convenzione n. 197 del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 (A.S. 2043), e che tale Convenzione, secondo quanto esplicitamente richiamato dalla presente proposta di direttiva, offre un quadro completo e coerente relativo alla prevenzione, alla cooperazione fra i vari interlocutori, alla protezione delle vittime e alla loro assistenza, e prevede l'obbligo di definire come reato la tratta degli esseri umani;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva appare correttamente individuata nell'articolo 83, paragrafo 1, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio «possono stabilire norme minime relative alla definizione di reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale», tra cui lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori e la tratta degli esseri umani, nonché nell'articolo 82, paragrafo 2, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio possano stabilire norme minime nelle materie penali

aventi dimensioni transnazionali per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la diversità delle discipline nazionali vigenti, che ostacola il coordinamento fra le autorità competenti, richiede un'azione al livello dell'Unione europea, per ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio di quanto preveda l'attuale decisione quadro del 2002;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita al minimo richiesto per realizzare gli obiettivi indicati a livello europeo e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

l'approccio globale e integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani adottato dalla proposta di direttiva appare pienamente condivisibile. In particolare, la proposta di direttiva, considerando i minori una categoria più vulnerabile che corre quindi maggiori rischi di essere vittima della tratta degli esseri umani, stabilisce che tutte le disposizioni vengano applicate conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Inoltre, si apprezza l'aggiunta degli articoli 13 e 14, relativi, rispettivamente, all'assistenza e al sostegno ai minori vittime della tratta degli esseri umani e alla tutela del minore vittima della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali, nonché del secondo paragrafo dell'articolo 15, relativo all'adozione di campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione miranti a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani;

in linea con quanto già rilevato nel predetto parere del 30 luglio 2009, si apprezza l'adozione di una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta degli esseri umani, includendo altre forme di sfruttamento. A tale riguardo, l'attuale proposta specifica che, nel contesto della direttiva, l'accattonaggio dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 29 giugno 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Tuttavia, alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità dell'eventuale consenso a prestare tale servizio dovrebbe essere valutata caso per caso e, nel caso di minori, l'eventuale consenso non dovrebbe mai essere considerato valido;

in linea con quanto già rilevato nel predetto parere del 30 luglio 2009, si ribadisce l'apprezzamento per il sistema sanzionatorio previsto dalla proposta di direttiva, che appare coerente con l'impostazione rigorosa del codice penale italiano, e si riafferma l'opportunità che esso venga mantenuto, tenuto conto dello sviluppo del fenomeno della tratta degli esseri umani e della gravità del reato;

per quanto concerne la questione della giurisdizione, particolare attenzione è stata riservata al carattere dell'extraterritorialità che caratterizza molte delle fattispecie di reato contenute nella proposta. In tal senso, il

riconosciuto carattere della transnazionalità e le dimensioni globali dei reati di tratta necessitano di una risposta sanzionatoria che consenta un allargamento delle ipotesi di soggezione alla legge penale degli Stati membri degli autori di siffatti reati, anche attraverso la valorizzazione dei principi della personalità attiva e passiva. Su tale allargamento, previsto dalla proposta della Commissione europea, si esprime pieno consenso. Si segnala la necessità di sostituire, nell'articolo 9, la nozione di residenza abituale con la nozione della presenza dell'autore del reato o della vittima sul territorio dello Stato membro, permettendo così una ulteriore estensione dei casi di giurisdizione degli Stati membri sui reati previsti dalla proposta.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 28 aprile 2010

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente D'ALEMA svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori del Comitato, in relazione alle quali intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori RUTELLI (*Misto-ApI*), ESPOSITO (*PdL*), CAFORIO (*IdV*) e PASSONI (*PD*) e il deputato ROSATO (*PD*).

Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede, in successione, alle audizioni dei rappresentanti delle società Telecom-TIM, Vodafone, Wind e H3G, i quali rispondono alle domande poste dal presidente D'ALEMA, dai senatori RUTELLI (*Misto-ApI*) ed ESPOSITO (*PdL*) e dal deputato ROSATO (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 28 aprile 2010

Presidenza del presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Gen. c.a. Cosimo D'Arrigo

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, fa presente che sono presenti all'audizione anche il generale di divisione Giuseppe Vicanolo, Capo III Reparto – Operazioni, il generale di brigata Nunzio Antonio Ferla, Capo del VI Reparto – Affari Giuridici, il generale di brigata Stefano Screpanti, Capo Ufficio Tutela Entrate, il colonnello Antonio Sebaste, Capo Ufficio Legislazione. Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e dà la parola al generale D'Arrigo.

Il generale D'ARRIGO, *Comandante generale della Guardia di Finanza*, svolge un'ampia relazione, al termine della quale il *presidente* Maurizio LEO propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 28 aprile 2010

Presidenza del presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, geometra Fausto Amadasi e dottor Franco Minucci

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il geometra Fausto AMADASI, *presidente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, il senatore Elio LAN-
NUTTI (*IdV*) e i deputati Pietro FRANZOSO (*PdL*) e Carmen MOTTA (*PD*).

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il geometra Fausto AMADASI, *presidente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti*, e il ragioniere Renato PORCARELLI, *consulente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 28 aprile 2010

Presidenza del Vice Presidente
Ivano STRIZZOLO

La seduta inizia alle ore 14,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione

Audizione del Presidente vicario dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, Dott. Giorgio Alessandrini

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Presidente vicario dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, Dott. Giorgio ALESSANDRINI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, dopo alcune considerazioni ringrazia il Dott. Giorgio Alessandrini e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 28 aprile 2010

54ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il Presidente dell'ENAC, dottor Vito Riggio, accompagnato dal direttore generale, dottor Alessio Quaranta e dal direttore delle comunicazioni istituzionali, dottor Sergio Bruno.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Presidente dell'ENAC

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 aprile.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento allo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (AG 203), all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), dottor Vito RIGGIO, rileva come con lo schema di regolamento all'esame della Commissione non si realizzi un complessivo riordino dell'ente, pur auspicato da tempo dall'Enac stesso, bensì la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali richiesta dal procedimento «taglianti» e alcuni ulteriori limitati interventi. Dopo aver richiamato i contenuti dell'articolo 4 dell'atto del Governo n. 203, si sofferma sul divieto previsto dalla normativa vigente – per coloro che abbiano rivestito la carica di presidente, direttore generale o membro del consiglio di amministrazione dell'Enac – di assumere incarichi in imprese operanti nel settore del trasporto aereo nei quattro anni successivi alla conclusione del loro mandato: tale questione, a suo giudizio, comporta una valutazione in termini di opportunità, per la quale si rimette alle determinazioni della Commissione e del Governo.

Quanto alla possibilità di rinnovare senza limiti l'incarico di presidente o di direttore generale, richiama quanto affermato dal Governo circa l'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'ente, con particolare riferimento a impegni o accordi di lungo periodo, quali la realizzazione del progetto «Cielo Unico Europeo» e l'approvazione del primo piano nazionale degli aeroporti. Conclude osservando che, per le funzioni svolte, tale esigenza non emerge, a suo avviso, per i componenti del Consiglio di amministrazione e depositando un documento che riporta le considerazioni svolte.

Ha quindi la parola il senatore CASOLI (*PdL*), relatore sull'atto del Governo n. 203, il quale considera opportuno non pregiudicare l'osmosi tra pubblico e privato, che potrebbe comportare la perdita di competenze maturate con evitabili danni in termini di competitività. Quanto alla rinnovabilità degli incarichi di presidente e di direttore generale, ritiene che non vi siano ragioni di impedirli quando vi siano esigenze di continuità e quando coloro che hanno ricoperto tali cariche abbiano operato bene.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) ricorda il dibattito svolto nella Commissione Trasporti della Camera dei deputati e, dopo aver espresso un giudizio complessivamente favorevole sullo schema di regolamento di riordino, ribadisce le sue perplessità sulla possibilità che l'incarico di presidente e quello di direttore generale dell'Enac possano essere rinnovati indefinitamente: tale possibilità a suo avviso andrebbe esclusa, anche per gli altri casi consentiti dalla normativa vigente, in linea di principio per la generalità degli incarichi e a prescindere dal giudizio su coloro che hanno ricoperto tali funzioni. Dopo aver osservato come le considerazioni e le motivazioni del Governo sul punto non siano convincenti, conclude chiedendo se, in concreto, si siano verificate situazioni di potenziale conflitto di interessi o di difficoltà derivanti dall'assunzione di incarichi presso privati da parte di coloro che avevano precedentemente operato in Enac.

La senatrice LEDDI (*PD*) chiede se la normativa di settore richieda un'opera di riassetto e quali siano gli eventuali profili di maggiore criticità.

Il presidente PASTORE osserva come nell'individuare le soluzioni alle questioni evocate occorra definire norme coerenti al sistema e che al contempo garantiscano l'operatività dell'ente. Chiede poi se si ritenga auspicabile suggerire al Governo un intervento di riordino più ampio, sempre in attuazione del procedimento «taglia-enti», in attesa di una riorganizzazione complessiva.

Il presidente dell'Enac, dottor RIGGIO, rileva come il divieto di svolgere attività presso imprese di settore potrebbe venire in rilievo per i funzionari apicali: l'attuale continua osmosi non ha, a suo avviso, originato situazioni di conflitto, costituendo semmai un elemento per la migliore operatività delle società, nel rispetto della legge; considera inoltre incongrua l'applicabilità del divieto medesimo ai consiglieri di amministrazione, alla luce delle funzioni del Consiglio, ed eccessiva la sua durata, fissata in quattro anni. Manifesta quindi il proprio favore per un rafforzamento dell'autonomia dell'Enac e per una riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

In conclusione, segnala due elementi di criticità: la procedura di approvazione dei contratti di programma che si ripercuote sulla tariffazione delle società aeroportuali, giudicata eccessivamente farraginosa e l'esigenza di escludere l'Enac dai vincoli fissati dalla legge finanziaria per gli enti pubblici in particolare in materia di assunzioni, consentendo soprattutto le procedure di reclutamento d'urgenza che riguardano profili professionali – come quello degli ispettori di volo piloti – necessari per garantire la sicurezza.

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore sull'atto del Governo n. 203, condivide i rilievi da ultimo formulati dal Presidente dell'Enac, riservandosi di richiamarli nella proposta di parere sullo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esame della Commissione.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) si associa al senatore Casoli.

Il PRESIDENTE assicura che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia il presidente Riggio e i suoi accompagnatori e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

55ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Andrea PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il Presidente dell'Aero Club d'Italia, senatore Giuseppe LEONI.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento allo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (AG 203) all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente dell'Aero Club d'Italia, senatore LEONI, ricorda la significativa riduzione delle spese e la riorganizzazione realizzata con l'approvazione del nuovo Statuto nel 2004, sottolineandone la coerenza con la natura sportiva dell'ente che non presuppone la percezione di emolumenti per lo svolgimento di incarichi. Rammenta inoltre come, dopo l'approvazione del nuovo Statuto, gli Aero Club siano diventati 180. Esprime quindi l'auspicio che possa essere prevista – nell'ambito dell'aviazione civile – l'unificazione in capo all'AeCi dell'aviazione generale, superando

l'attuale separazione di competenze tra Aero Club d'Italia e – per una parte minore – Enac, talvolta foriera di aspetti problematici, ritenendo che ciò possa costituire anche un elemento determinante per favorire l'incremento del numero di aeromobili, assai ridotto rispetto ad altri Paesi europei. Dopo aver sottolineato l'importanza dell'aeronautica come disciplina sportiva altamente formativa, soprattutto per i giovani, e che valorizza il merito, ricorda la piena disponibilità dell'AeCI a prevedere una riduzione del numero di componenti del Consiglio federale nella misura di quattro membri e riferisce sulla prevista eliminazione della figura del revisore supplente; conclude richiamando le funzioni che lo Statuto attribuisce all'AeCi e depositando un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il presidente PASTORE chiede chiarimenti circa le specialità sportive aeronautiche e la loro rappresentanza negli organi dell'AeCI.

Il presidente dell'AeCI, senatore LEONI, elenca le nove specialità sportive aeronautiche riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI), segnalando che ciascuna è rappresentata nel Consiglio Federale.

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore sull'atto del Governo n. 203, ringrazia il senatore Leoni per l'impegno profuso nella sua veste di presidente dell'Aero Club d'Italia, anche in occasione della riforma statutaria del 2004. Sollecita una sua valutazione circa le possibili ripercussioni della riduzione del numero dei componenti del Consiglio Federale sulla rappresentanza – in quella sede – di tutte le specialità, a fronte di un'esigua riduzione della spesa.

Il presidente dell'AeCI, senatore LEONI, assicura che la rappresentanza di tutte le specialità è comunque garantita dalla composizione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CSSA), manifestando il proprio favore alla riduzione del numero di membri del Consiglio federale; conclude invitando la Commissione a considerare la possibilità di suggerire una modifica dello Statuto che consenta la rinnovabilità consecutiva dell'incarico di Presidente fino a due volte, permettendo così fino a tre mandati consecutivi, secondo quanto previsto per il CONI, di cui l'AeCi è una federazione.

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore sull'atto del Governo n. 203, concorda con quanto osservato dal presidente dell'AeCi, preannunciando che la proposta di parere sullo schema di regolamento che sottoporrà alla Commissione terrà conto del dibattito; preannuncia inoltre una possibile osservazione in merito alla formulazione dell'articolo 1 del regolamento che, a suo giudizio, dovrebbe evitare di novellare direttamente lo Statuto.

Il presidente PASTORE assicura che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia il presidente Leoni e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUL TERMINE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE SULL'AG 203

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203) scade, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, primo periodo, della legge 28 novembre 2005, n. 246, l'8 maggio 2010; avverte che, considerata la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, chiederà a nome della Commissione la proroga di venti giorni per l'espressione del parere stesso, ai sensi del comma 23 del già citato articolo 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 28 aprile 2010

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

indi del Vice Presidente
Marco CAUSI

indi del Presidente
Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio, Maurizio Prato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Maurizio PRATO, *direttore dell'Agenzia del Demanio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Felice BELISARIO (*IdV*), Luigi COMPAGNA (*PdL*), Marco STRADIOTTO (*PD*) Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) e i deputati Marco CAUSI (*PD*), Gian Luca GALLETTI (*UdC*) e Rolando NANNICINI (*PD*).

Maurizio PRATO, *direttore dell'Agenzia del Demanio*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il direttore dell’Agenzia del Demanio, Maurizio Prato, per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 15,50 alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 28 aprile 2010

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'esame dello schema di delibera sulla pubblicazione di atti e documenti dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione in ordine agli approfondimenti svolti in relazione al tema all'ordine del giorno.

Intervengono, in sede di dichiarazione di voto, i senatori: SACCOMANNO, il quale esprime e motiva la perdurante contrarietà del proprio Gruppo alla pubblicazione di atti e documenti; e PORETTI, per ribadire di essere favorevole alla pubblicazione ed esprimere perplessità rispetto agli argomenti addotti in senso contrario dal precedente oratore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di delibera in titolo.

Lo schema di delibera risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,15.

**DELIBERAZIONE SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI
ATTI E DEI DOCUMENTI FORMATI O ACQUISITI
DALLA COMMISSIONE NEL CORSO DELL'INDA-
GINE SULL'EFFICACIA, L'EFFICIENZA E L'APPRO-
PRIATEZZA DELLE CURE PRESTATE AL SIGNOR
STEFANO CUCCHI**

La Commissione delibera di rendere pubblici:

- a) i resoconti stenografici delle sedute;
- b) gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta ad eccezione di atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

La Commissione stabilisce che sia data la più ampia diffusione, anche attraverso il sito *Internet* del Senato, ai resoconti stenografici delle sedute.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 28 aprile 2010

50ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
NEROZZI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Francesca Costantini, professor Domenico Della Porta e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Intervengono il dottor Rino Pavanello, la dottoressa Laura Bodini, l'ingegner Giancarlo Bianchi e la dottoressa Anna Cipolla Alemani, in rappresentanza della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP); la dottoressa Adele Seniori Costantini, in rappresentanza dell'Associazione italiana epidemiologia (AIE); il dottor Rocco Vitale, in rappresentanza dell'Associazione italiana formatori della sicurezza sul lavoro (AiFOS); il dottor Franco Pugliese, in rappresentanza dell'Associazione italiana responsabili servizi di prevenzione e protezione in ambiente sanitario (AIRESPSA); il professor Franco Ottenga, in rappresentanza dell'Associazione italiana radioprotezione medica (AIRM); il dottor Sandro Sandri, in rappresentanza dell'Associazione italiana responsabili di radioprotezione (AIRP); il dottor Vincenzo Di Nucci, in rappresentanza dell'Associazione italiana tecnici della prevenzione (AiTEP); la dottoressa Manuela Cadringher e il dottor Claudio Francia, in rappresentanza dell'Associazione ambiente e lavoro (Amblav); il dottor Salvatore Taliercio, in rappresentanza dell'Associazione nazionale medici d'azienda (ANMA); l'ingegner Elisa Gerbino, in rappresentanza dell'Associazione nazionale ingegneria della sicurezza (ANIS); il dottor Giovanni Moro, in rappresentanza dell'Associazione nazionale medici del lavoro pubblico (ANMeLP); il dottor Antonio Campagni, in rappresentanza dell'Associazione nazionale professionale esperti qualificati (ANPEQ); il dottor Giorgio Di Leone, in rappresentanza della Società nazionale operatori della prevenzione (SNOP).

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione dei rappresentanti della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP)

Il presidente NEROZZI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo. Ricorda che oggi si celebra la «Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro» promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro dell'ONU, che richiama l'attenzione di tutti sul problema degli infortuni sul lavoro in Italia, ancora molto elevati nonostante l'andamento decrescente degli ultimi anni. Cede quindi la parola ai rappresentanti della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP).

Il dottor PAVANELLO, a nome della Consulta e delle Associazioni ad essa aderenti, ringrazia il Presidente e la Commissione per aver concesso l'audizione odierna, che intende cogliere l'occasione della «Giornata mondiale della salute e sicurezza sul lavoro» e del concomitante «*Workers' Memorial Day*», promosso dalle principali organizzazioni sindacali internazionali, per presentare l'iniziativa «Mi impegno per la prevenzione». Si tratta di una serie di attività, articolate sul biennio 2010-2011, volte a favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione da tutti i rischi presenti nei luoghi di vita e di lavoro, attraverso convegni, informazioni, documenti e altre iniziative.

Si sofferma quindi sui principali problemi della prevenzione ancora aperti in Italia e sugli interventi necessari. Cita, in particolare, la carenza delle varie figure degli esperti tecnico-professionali della salute e sicurezza, sia in ambito pubblico che privato, e l'insufficienza delle risorse finanziarie (dovuta anche al mancato utilizzo, da parte di molte Regioni, dei fondi provenienti dalle sanzioni comminate dalle ASL, come previsto dalle norme vigenti). Ribadisce la disponibilità della Consulta a collaborare con la Commissione sui temi ricordati.

Il presidente NEROZZI conferma l'attenzione e l'apprezzamento della Commissione per l'iniziativa della CIIP. Svolge quindi alcune considerazioni sugli organici insufficienti dei professionisti della prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulle carenze nel campo della formazione e della progettazione tecnica degli ambienti di lavoro ai fini della sicurezza.

L'ingegner BIANCHI sottolinea l'importanza di sistemi integrati per la sicurezza, volti ad elevare gli *standard* degli ambienti di lavoro, della preparazione dei dirigenti e dei comportamenti individuali dei lavoratori, tenendo conto della concreta realtà delle singole aziende.

La dottoressa BODINI richiama la necessità di promuovere la ricerca e la conoscenza in materia di sicurezza sul lavoro, anche utilizzando maggiormente le risorse delle ASL provenienti dalle sanzioni. Chiede poi maggiore attenzione per le malattie professionali.

Il senatore ROILO (PD) chiede informazioni sulla distribuzione degli esperti della prevenzione e sicurezza sul lavoro tra le diverse Regioni italiane, atteso che il numero, oltre ad essere insufficiente, appare anche mal distribuito. Si sofferma infine sul problema della qualificazione delle suddette figure professionali.

Il dottor DI NUCCI conferma la forte sperequazione, oltre che il basso numero, nella distribuzione dei tecnici e professionisti della prevenzione fra le varie Regioni italiane, sia in ambito pubblico che privato.

Il dottor VITALE segnala l'esigenza di sanzionare coloro che fanno cattiva formazione, spendendo meglio le risorse disponibili. Occorre inoltre pensare a un sistema premiante per i comportamenti virtuosi sotto il profilo della sicurezza, rivolto sia alle aziende che ai lavoratori.

Il presidente NEROZZI ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara infine conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 28 aprile 2010

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
FIRRARELLO

indi del Vice Presidente
MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il segretario generale del CGIE, dott. Elio Carozza, accompagnato da Maria Rosa Arona, Mario Tommasi, Giovanni Graziano Tassello, Franco Santellocco, Mario Castellengo, Carlo Erio e Pasquale Nestico, presidenti delle Commissioni tematiche del medesimo organismo.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 22 aprile scorso.

Il presidente FIRRARELLO introduce l'audizione, avvertendo che della seduta sarà redatto anche il resoconto stenografico. Nel ringraziare il dottor Elio Carozza, ricorda che l'audizione avviene in una congiuntura delicata, caratterizzata da una difficoltà di dialogo in concomitanza con l'esame parlamentare dei disegni di legge di riforma della rappresentanza dei cittadini italiani all'estero. Auspica che il presente incontro possa fornire spunti ed elementi che possano anche favorire un confronto costruttivo.

Il dottor CAROZZA esprime preliminarmente l'apprezzamento per la partecipazione di rappresentanze del Comitato alle riunioni plenarie e delle Commissioni continentali del CGIE, il che costituisce un importante segnale di attenzione.

Informa che la delegazione del CGIE è composta dai presidenti delle Commissioni tematiche, i quali potranno singolarmente illustrare le materie all'attenzione del Consiglio medesimo.

Ritiene a sua volta che l'audizione si collochi in un momento di particolare delicatezza per il CGIE, stante il provvedimento di ulteriore rinvio delle elezioni dei Comites preannunciato dal Governo venerdì scorso. Il differimento delle consultazioni, da tenersi entro il 2012, rappresenta un segnale preoccupante per i cittadini italiani all'estero che volontariamente si dedicano al mondo dell'emigrazione.

Richiama altresì le considerazioni svolte nel corso dell'inaugurazione della Assemblea plenaria del CGIE di ieri da parte del Sottosegretario con delega per gli italiani all'estero e auspica che possa svolgersi un confronto costruttivo onde ribadire l'importanza del mantenimento di un sistema di rappresentanza delle collettività italiane nel mondo.

Il presidente della II Commissione, Sicurezza e tutela sociale, Maria Rosa ARONA, informa che detta Commissione ha concentrato la sua attività sulla condizione dei cittadini italiani all'estero anziani ovvero indigenti e sulla possibilità di prevedere un adeguato sistema di assegni di solidarietà.

Richiama la drastica riduzione dei fondi assegnati negli ultimi due anni per l'assistenza diretta e indiretta e la problematica irrisolta degli indebiti previdenziali.

Il presidente della IV Commissione, Scuola e cultura, TASSELLO richiama in premessa la progressiva riduzione dell'entità degli stanziamenti assegnati dallo Stato italiano alla promozione linguistica e culturale all'estero.

Fa presente che l'attività svolta dagli enti gestori riscuote l'interesse di un numero importante di studenti e costituisce pertanto una realtà da non sottovalutare, anche in confronto ad altre istituzioni deputate all'insegnamento della lingua italiana nel mondo.

Ulteriori tematiche sono costituite dall'analisi di ipotesi di riforma della normativa italiana in materia, dalle competenze assegnate alle Direzioni generali del Ministero degli affari esteri e dall'insegnamento della storia dell'emigrazione nelle scuole italiane.

Il presidente della III Commissione, Diritti civili, politici e partecipazione, TOMMASI sottolinea in premessa con preoccupazione il già richiamato rinvio delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli italiani all'estero. Fa presente che la consultazione elettorale consentirebbe anche di dare spazio alle giovani generazioni e potrebbe avvenire mediante il

voto per corrispondenza con adeguati sistemi di garanzia di segretezza dell'espressione dello stesso.

Richiama quindi il tema del rinnovo dei passaporti con la prescrizione delle impronte digitali e le difficoltà di acquisizione dei dati biometrici e la riduzione dei fondi assegnati per il funzionamento dei Comites.

Il presidente della VII Commissione, Nuove migrazioni e generazioni nuove, ERIO, fa presente che il positivo riscontro costituito dagli esiti della Conferenza mondiale dei giovani italiani nel mondo rischia di essere vanificato dal rinvio del rinnovo degli organismi di rappresentanza, che potrebbe consentire un ricambio generazionale.

Il presidente della VIII Commissione, Tutela sanitaria, NESTICO, esprime preoccupazione per le riduzioni apportate ai fondi per gli italiani anziani ed indigenti all'estero, che si trovano soprattutto in America latina e in Sud Africa.

Il presidente della VI Commissione, Stato, regioni, province autonome CGIE, CASTELLENGO fa presente che si riscontra una difficoltà di coordinamento tra iniziative regionali e CGIE e che gli sforzi in tal senso della propria Commissione rischiano di essere vanificati dal posticipo della scadenza elettorale.

Rileva altresì incidentalmente che, a proprio avviso, l'attuale rappresentanza del mondo associativo nel CGIE dovrebbe essere mantenuta e valorizzata.

Il presidente della V Commissione tematica, Formazione, impresa, lavoro e cooperazione, SANTELLOCCO osserva che permane un forte impegno del CGIE sui temi connessi al sostegno all'espansione delle imprese italiane all'estero, in collaborazione con gli organismi istituzionali appositamente dedicati.

Il presidente FIRRARELLO ringrazia gli auditi per il prezioso contributo e affida la presidenza al vice presidente Micheloni.

Il presidente MICHELONI sottolinea con forza l'esigenza che il Comitato possa svolgere una attività di mediazione e fungere, pertanto, da fattore di raccordo tra CGIE e Governo onde favorire il riavvio di un dialogo costruttivo.

Non condivide la posizione molto netta da ultimo assunta dal sottosegretario Mantica e tuttavia fa appello anche al CGIE e a tutte le parti coinvolte alla massima disponibilità a trovare un punto di incontro, anche con riferimento al contenuto dei disegni di legge sulla riforma dei Comites e del CGIE all'esame del Senato e al rinvio della data del rinnovo di tali organismi.

Il senatore FANTETTI (*Misto*) nel condividere la delicatezza attuale dei rapporti tra Governo e CGIE, auspica che possa trovarsi un accordo sulla normativa di riforma della rappresentanza degli italiani all'estero, in modo tale da tenere quanto prima le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organismi.

In generale, ritiene che le competenze in materia di politiche per gli italiani all'estero dovrebbero essere opportunamente affidate ad un organismo parlamentare bicamerale.

Il senatore MONTI (*LNP*) si associa all'auspicio che possa instaurarsi un clima di dialogo e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel riassetto del meccanismo di rappresentanza degli italiani all'estero.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) alla luce dell'esperienza maturata nella partecipazione alle riunioni delle Commissioni continentali del CGIE per l'America latina, sollecita la disponibilità di tutti per un confronto costruttivo anche sul punto della data in cui tenere le consultazioni elettorali per il rinnovo dei Comites.

Il senatore RANDAZZO (*PD*) osserva, in relazione al previsto rinvio delle elezioni per i Comites, da tenersi entro il 2012, come il rallentamento dell'esame parlamentare dei disegni di legge di riforma della rappresentanza degli italiani all'estero non sia in alcun modo da attribuirsi ad atteggiamenti ostruzionistici dell'opposizione.

Il dottor CAROZZA ribadisce la distanza tra le posizioni del CGIE e quelle recentemente espresse dal sottosegretario Mantica, facendo presente tuttavia come in seno alla compagine governativa si riscontrino posizioni variegate.

Assicura da parte del CGIE la piena disponibilità nel senso di un dialogo costruttivo, con il pieno coinvolgimento del Parlamento in materia.

Il dottor SANTELLOCCO si associa alle considerazioni testè svolte dal dottor Carozza.

Il presidente MICHELONI (*PD*) ringrazia il dottor Carozza e la delegazione del CGIE.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 28 aprile 2010

24ª Seduta

Presidenza del Presidente

DIVINA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Pasquale De Vita, presidente dell'Unione Petrolifera, accompagnato dal dottor Pietro De Simone, direttore generale, dal dottor Marco D'Aloisi, responsabile delle relazioni esterne e dalla dottoressa Daniela Mele, addetta stampa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la predetta forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti dell'Unione Petrolifera

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 17 marzo scorso.

Il presidente DIVINA introduce i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il presidente DE VITA evidenzia in premessa che il tema di maggiore interesse per la Commissione e per i consumatori deve essere rappresentato dall'analisi delle caratteristiche della rete di distribuzione dei carburanti, la cui struttura può contribuire a spiegare l'origine e l'entità del differenziale di prezzo dei combustibili tra l'Italia e gli altri principali Paesi europei.

Il dottor DE SIMONE illustra la struttura del prezzo finale dei carburanti, che risulta formato da una componente fiscale e da una industriale, la prima delle quali è rappresentata dall'accisa sulla produzione e dall'IVA ed è pari a oltre la metà del prezzo complessivo.

La componente industriale, viceversa, comprende il costo della materia prima, sulla base della quotazione *Platts* del prodotto raffinato (pari al 32 per cento del prezzo industriale), e il margine lordo, che serve a remunerare tutti i restanti passaggi della filiera (stoccaggio, distribuzione, costi di commercializzazione e ammortamenti nonché il margine del gestore – pari a circa 0,045 euro per litro – e l'utile netto della compagnia, che varia da 1 a 1,5 centesimi di euro per litro). Il margine lordo rappresenta infatti una quota che si aggira tra il 10 e il 15 per cento del prezzo finale dei carburanti. Precisa infine che eventuali iniziative, assunte dalle imprese petrolifere, nella prospettiva di ridurre i prezzi, possono incidere soltanto su tale quota del costo complessivo dei combustibili.

Il presidente DIVINA interloquisce brevemente per osservare che anche un eventuale intervento sulla componente fiscale potrebbe contribuire all'ulteriore diminuzione dei prezzi.

Il dottor DE SIMONE, dopo aver specificato che la quota fiscale del prezzo dei carburanti è comunque in linea con la misura del prelievo previsto nei principali Paesi europei, osserva, pur nella consapevolezza che risulta attualmente difficile procedere a una eventuale riduzione dell'imposizione tributaria, che tale intervento potrebbe senz'altro contribuire a una non trascurabile diminuzione del differenziale di prezzo registrato.

Dopo aver offerto taluni ragguagli sulle modalità attraverso cui viene elaborato il prezzo di riferimento dei prodotti raffinati scambiati sul mercato internazionale (precisando che esso va tenuto distinto dal valore del petrolio greggio), evidenzia che quello di riferimento, in Italia, è il prezzo rilevato dal Ministero dello sviluppo economico su base settimanale, in applicazione di specifiche norme comunitarie. Si tratta, pertanto, dell'unico parametro da utilizzare per dare un giudizio sull'effettiva aderenza dei prezzi interni rispetto all'andamento degli altri Paesi europei.

Specifica quindi che il differenziale di prezzo dei carburanti in Italia rispetto alla media europea è risultato pari, nel periodo tra il 2005 e il 2009, a 3,5 centesimi di euro per litro, sia per la benzina che per il gaso-

lio. Lo «stacco Italia» è riconducibile a suo avviso alle peculiari caratteristiche della rete distributiva nazionale, che fa registrare un elevato numero di punti vendita e per converso una minore quantità di erogato medio oltre a un minore ricorso alla modalità *self-service* e alle attività *non oil*. Nonostante tali differenze, già oggi risulta tuttavia possibile rifornirsi in almeno 6.000 impianti che praticano prezzi inferiori alla media europea.

Sulla base delle variazioni dei prezzi della benzina e del gasolio registrate in Europa nei primi quattro mesi del 2010, emerge che l'aumento di tali combustibili è stato in Italia inferiore alla media dell'area dell'euro, contrariamente all'assunto secondo cui invece le imprese petrolifere italiane approfitterebbero delle oscillazioni dei prezzi nei mercati internazionali.

Al contrario, alcuni recenti studi, uno dei quali condotto dalla Banca d'Italia, confermano la piena simmetria tra l'andamento dei prezzi dei carburanti e quello delle materie prime, con l'assenza di significative asimmetrie nella risposta di tali prezzi rispetto agli *shock* petroliferi. Inoltre le variazioni registrate si trasferiscono di norma ai mercati interni nell'arco di poche settimane in tutti i casi esaminati (Francia, Germania, Italia, Spagna e Stati Uniti).

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nonostante i dati riferiti nell'esposizione svolta sembrano deporre in senso contrario, osserva viceversa che le oscillazioni e gli improvvisi aumenti del prezzo dei carburanti hanno rappresentato e continuano a rappresentare un fenomeno reale. In secondo luogo, il differenziale di prezzo registrato, pur se esiguo in termini assoluti, continua invece a incidere sul potere d'acquisto dei consumatori, anche alla luce della circostanza che non vi è stato un calo dei consumi di carburante nonostante la congiuntura economica negativa.

Occorre allora a suo parere accrescere il livello di concorrenza all'interno del settore della distribuzione dei carburanti, incrementando il numero dei gestori indipendenti; ritiene poi utile anche il meccanismo di fissazione dei prezzi su base settimanale, come previsto dal protocollo del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di una loro maggiore confrontabilità.

Dopo aver osservato che anche le regioni devono essere chiamate a dare il loro contributo alla razionalizzazione della rete distributiva, ritiene fondamentale conciliare l'esigenza di redditività delle imprese del settore con quella di tutelare gli interessi dei consumatori.

Il senatore CARRARA (*PdL*) giudica essenziale diffondere maggiori informazioni sulle modalità attraverso cui si forma il prezzo dei carburanti, considerata la crescente preoccupazione dei consumatori di fronte alle oscillazioni del mercato internazionale e di quello interno.

Più che procedere alla ventilata razionalizzazione del sistema di distribuzione, considerato che la sua diffusione e capillarità rappresenta in-

vece un elemento di forza, occorrerebbe al contrario prevenire eventuali comportamenti speculativi nei mercati interni e internazionali, in presenza di un aumento dei consumi e della richiesta di carburante.

Il presidente DIVINA pone quindi l'accento sulla lunghezza e articolazione della filiera produttiva e distributiva dei carburanti, osservando che le variazioni di prezzo che investono il settore petrolifero rischiano poi di trasmettersi ad altri comparti merceologici, vanificando, in tutto o in parte, le importanti misure di stimolo economico messe in campo dal Governo.

Giudica pertanto di estremo rilievo l'azione intrapresa dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere un maggiore contenimento dei costi dei carburanti, considerato il loro peso sui bilanci delle famiglie. Poiché, tuttavia, al momento non risulta ancora possibile intervenire sulla componente fiscale dei carburanti, osserva che lo «stacco Italia» potrebbe essere ulteriormente assorbito attraverso la semplificazione della rete distributiva, coinvolgendo anche le regioni su tale fronte.

Il presidente DE VITA ritiene fondamentale procedere quanto prima all'attuazione del protocollo del Ministero dello sviluppo economico, dando ad esempio corso all'impegno assunto dalle imprese petrolifere all'accrescimento dell'offerta di «selfizzazione»; viceversa la fissazione del prezzo dei carburanti su base settimanale potrebbe essere effettuata in via sperimentale, prima di decidere, eventualmente, di rendere permanente tale meccanismo, secondo i risultati conseguiti. Il protocollo contiene inoltre anche alcune misure finalizzate a migliorare la pubblicità e la comparabilità dei prezzi dei carburanti, come l'eliminazione della terza cifra decimale. Occorre tuttavia anche migliorare l'atteggiamento dei consumatori, stimolandoli a una maggiore attenzione e scrupolosità nel confrontare i vari prezzi praticati.

Il dottor DE SIMONE ritiene prioritario compiere una scelta di fondo sul modello a cui improntare il sistema distributivo di cui dotare l'Italia, poiché le sue attuali caratteristiche strutturali, come l'estrema diffusione e capillarità, comportano non solo benefici ma anche costi maggiori per le imprese e per i consumatori, i quali potrebbero comunque sfruttare maggiormente la concorrenza già disponibile tra i diversi operatori.

Il senatore CARRARA (*PdL*) ribadisce la non opportunità di ridurre il numero degli impianti di distribuzione esistenti e ritiene viceversa necessario che le imprese si adoperino per un maggiore contenimento dei prezzi.

Il presidente DE VITA, nel replicare a tale considerazione, fa presente che l'unica quota del prezzo complessivo su cui si può intervenire è il margine lordo, come chiarito in precedenza.

Il presidente DIVINA sollecita una valutazione della proposta di eliminare l'esclusiva nei contratti di gestione degli impianti di nuova realizzazione, con l'obiettivo di accrescere l'indipendenza dei gestori nei confronti delle imprese petrolifere.

Il presidente DE VITA chiarisce che la previsione della clausola di esclusiva nei contratti di gestione degli impianti già esistenti, che sono di proprietà delle imprese petrolifere, mira a remunerare l'investimento da esse sostenuto attraverso la quantità di carburante erogato. Occorre inoltre tenere presente che tali impianti recano anche il marchio della compagnia interessata e quindi l'eventuale approvvigionamento di carburante sul mercato da parte del gestore sarebbe anche in contrasto con l'obbligo di garantire la provenienza del prodotto. Al contrario, la libertà di approvvigionamento potrebbe essere riconosciuta a condizione che siano i gestori a sostenere gli investimenti economici per la realizzazione di impianti di loro proprietà. Precisa infine che già oggi le imprese petrolifere offrono ai gestori dei loro impianti un sostegno economico in caso di eventuale riduzione della quota di mercato per effetto della concorrenza di altri soggetti.

Il dottor DE SIMONE aggiunge che già oggi è consentito l'approvvigionamento diretto da parte dei gestori negli impianti, pari a circa il 40 per cento del totale, che sono di proprietà di soggetti diversi dai distributori. Inoltre il regime attualmente previsto ha liberalizzato il mercato per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti.

Il presidente DIVINA dichiara quindi conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 28 aprile 2010

88^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

(2108) Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FLERES (*PdL*), con l'avviso conforme del Rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(2109) Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che nel corso dell'esame presso la camera dei deputati è stata segnalata l'opportunità di riformulare la disposizione di spesa in termini di previsione di spesa, anziché di limite

di spesa, corredando la stessa di una apposita clausola di salvaguardia. Al riguardo, nel corso del dibattito presso l'altro ramo del parlamento, il rappresentante del Governo ha rilevato la non opportunità di inerire una clausola di salvaguardia, in considerazione dell'entità limitata delle oscillazioni prefigurabili. Al riguardo, si ribadisce che in relazione alla natura dell'onere, occorrerebbe valutare la opportunità di una riformulazione della tipologia della autorizzazione di spesa, secondo quanto già evidenziato presso la Camera dei deputati. Inoltre, secondo quanto già segnalato con riferimento a numerose coperture relative a ratifiche internazionali, si evidenzia che la copertura è a valere dell'autorizzazione di spesa in materia di desertificazione. Al riguardo, considerato peraltro il ricorso a risorse iscritte in bilancio in un capitolo previsto tra quelli aventi natura obbligatoria, per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro mediante il prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, occorre acquisire conferma della compatibilità del ricorso a tali risorse rispetto alle spese già programmate a legislazione vigente, rilevando ancora una volta che il ricorso a tale copertura non configura propriamente i requisiti richiesti dalla nuova legge di contabilità.

Il senatore MORANDO (PD) fa presente che le questioni sollevate dal Relatore sono state già oggetto di precedenti dibattiti nei quali sono state rilevate violazioni esplicite della legge di contabilità e finanza pubblica. Ogni volta, si è rilevato nel parere che si trattava di precedenti non ripetibili. Ritene che sia giunto il momento di esprimere avviso contrario sul provvedimento, fino a quando il Governo non riduce gli stanziamenti di bilancio in relazione agli oneri effettivi della partecipazione italiana alla Convenzione sulla desertificazione. Dagli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione della suddetta autorizzazione di spesa, possono essere individuate le risorse utili a finanziare nuove iniziative legislative.

Il PRESIDENTE propone di esprimere un avviso favorevole su questo provvedimento, segnalando come si tratti dell'ultima fattispecie nella quale viene ammessa una copertura discutibile dal punto di vista metodologico.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione: la Commissione, secondo quanto già rilevato con riferimento ad altri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, evidenzia che la modalità di copertura impiegata nel provvedimento non debba essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali ed invita il Ministero dell'economia e delle finanze ad individuare preventivamente modalità di copertura alternative più conformi alla legge n. 196 del 2009 per le altre ratifiche, recanti identica copertura, già presentate alle Camere e non ancora discusse.».

(2110) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la relazione illustrativa afferma l'invarianza degli oneri e contiene elementi ritenuti adeguati dalla Camera dei deputati a suffragare tale ipotesi. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, né è specificato che agli oneri si provvede con le risorse disponibili. Occorre, quindi, valutare l'opportunità, da un lato, di acquisire la verifica della Ragioneria generale dello Stato sugli elementi indicati nella relazione illustrativa, dall'altro, di esplicitare nel testo l'invarianza degli oneri e che agli oneri si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con l'avviso conforme del Rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che agli oneri del provvedimento si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La Sottocommissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Mercoledì 28 aprile 2010

19^a Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2108) Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003: parere favorevole;

(2110) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006: parere favorevole;

alle Commissioni 3^a e 4^a riunite:

(2062) Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a, 3^a e 14^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(14^a - Politiche dell'Unione europea)**

Seduta congiunta con le

Commissioni I e XIV riunite

**(I - Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Giovedì 29 aprile 2010, ore 14,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del Commissario europeo per gli Affari interni, Cecilia Malmström sulle politiche e le iniziative dell'Unione europea in materia di immigrazione, controllo delle frontiere e asilo, anche alla luce dell'atto COM (2010) 61 definitivo recante «Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 29 aprile 2010, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE**I. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).

– DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

– DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).

– Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).

– GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).

– MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).

– GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).

– SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).

– e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministra-

tori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di inleggibilità e incandidabilità (1613).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).

- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XX. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).

- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).
- VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 definitivo) (n. 57).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (n. COM (2010) 93 definitivo).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 29 aprile 2010, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge:
- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria.
 - CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense.
 - BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare.
 - MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (601, 711, 1171 e 1198-A).

II. Seguito dell'esame del testo e degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

IV. Seguito dell'esame del testo ed esame degli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 29 aprile 2010, ore 9

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. COM (2010) 61 definitivo).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (n. COM (2010) 65 definitivo).

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 29 aprile 2010, ore 8,30

- Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).
 - Al termine elezione del Segretario.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 29 aprile 2010, ore 14,30

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, in ordine all’attuazione della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (seguito esame atto n. 196).
